

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	39
DIFESA (IV)	»	40
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	115
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	116
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	138

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	139
<i>INDICE GENERALE</i>	»	141

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini. COM(2009)262 def. (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>)	11

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	6
--	---

ATTI COMUNITARI

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35.

Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini.

COM(2009)262 def.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i relatori, l'onorevole Pecorella, per la I Commissione, e l'onorevole Costa, per la II Commissione, hanno presentato una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

Il documento, così come già avvenuto in altre occasioni, sarà trasmesso oltre che al Governo, quale diretto destinatario, anche al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo, in un'ottica di dialogo tra le istituzioni nazionali e quelle europee.

Ricorda quindi che il Parlamento europeo si è già pronunciato il 25 novembre scorso, attraverso una risoluzione, sulla comunicazione oggetto del documento. Il Consiglio europeo è convocato per approvare le comunicazioni il 10 e 11 dicembre prossimi.

Roberto ZACCARIA (PD) nel prendere atto della proposta presentata dai relatori, intende formulare alcuni suggerimenti per integrare la proposta con alcuni profili che

sono al centro della comunicazione della Commissione europea e sono solo marginalmente affrontati nel documento predisposto dai relatori. Ritieni, in particolare, opportuno richiamare l'attenzione sul tema dei diritti fondamentali, che assumono un ruolo ancora più centrale nel nuovo quadro giuridico delineato dal Trattato di Lisbona, con riguardo anche all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

In tale quadro, rileva come i temi dell'immigrazione e del diritto di asilo, pur essendo centrali nella comunicazione della Commissione europea, sono solo evocati o indirettamente richiamati nel documento elaborato dai relatori.

Propone, quindi, alcune modifiche ed integrazioni alla proposta dei relatori, a partire da quanto evidenziato in premessa, nella parte in cui si pongono sullo stesso piano il fenomeno dell'incremento continuo dei flussi migratori e quelli — chiaramente connotati da una valenza negativa — della costituzione di reti e alleanze internazionali tra organizzazioni criminali, della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale di minori; dell'aumento dei volumi dell'attività di riciclaggio e dell'intensificazione delle minacce terroristiche. Ritieni, quindi, opportuno fare riferimento ai flussi migratori come « fenomeno », distinguendoli dalle altre fattispecie che potrebbero più opportunamente essere richiamate tra i « pericoli ».

Richiama, quindi, tre questioni che auspica possano essere recepite nella proposta dei relatori. In primo luogo, ritieni opportuno che sia evidenziata l'esigenza di perseguire l'obiettivo — contenuto nella comunicazione della Commissione europea al paragrafo 2.2 — di una maggiore cooperazione giudiziaria e di una rafforzata iniziativa contro le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia nonché per la protezione dei gruppi più vulnerabili, come i minori, i rom e le donne vittime di violenza.

In secondo luogo, nell'ambito della promozione dell'Europa dei diritti, è opportuno a suo avviso sottolineare la necessità di potenziare il ruolo dell'Agenzia per i diritti fondamentali, al fine di rendere possibile un raccordo fra la sua attività e quella di altre agenzie che operano nell'ambito dell'Unione europea in campi « sensibili » per la tutela dei diritti.

Infine, nella parte in cui si chiede di provvedere alla creazione di un Ufficio europeo dell'asilo entro il 2009, appare opportuno specificare che, allo stesso tempo, sia definita una politica comune in materia di asilo che conduca ad uno *status* uniforme in tutti i paesi europei, armonizzando i criteri di ammissibilità e chiarendo i parametri che giustificano una protezione, anche tenendo conto della dimensione di genere e delle particolari esigenze dei gruppi vulnerabili, ravvicinando altresì i diritti e i benefici connessi alla protezione concessa e riguardanti tra l'altro, i permessi di soggiorno, la previdenza sociale e l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'occupazione e istituendo un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni nazionali in materia di asilo.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che il punto n. 2) della proposta di parere dovrebbe essere integrato prevedendo che si promuova la creazione di una cultura giudiziaria europea in favore di una comune formazione professionale della magistratura europea e di tutti gli operatori della giustizia, in favore dello sviluppo di un coordinamento e di una rete europea dei presidenti delle corti supreme, dei consigli della magistratura, dell'associazione dei consigli di stato e delle giurisdizioni amministrative supreme e la rete di Eurojustice delle procure generali europee.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene che taluni dei rilievi dei colleghi Zaccaria e Capano siano condivisibili e che possano essere pertanto valutati ai fini della riformulazione della proposta di documento finale. Sottolinea peraltro l'opportunità di una

breve sospensione della seduta per consentire la predetta integrazione.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene anch'egli che sia opportuno sospendere la seduta per consentire una più approfondita valutazione sia della proposta di documento finale dei relatori sia delle proposte di integrazione della stessa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.20.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno riformulato la proposta di documento finale, in modo tale da tenere conto di taluni dei rilievi emersi nel corso del dibattito (*vedi allegato 2*).

Raffaele VOLPI (LNP) fa presente che, ancora una volta, il suo gruppo voterà a favore della proposta dei relatori, come riformulata, per disciplina di maggioranza più che per convinzione sui contenuti. Ringrazia, infatti, i relatori per l'approfondito lavoro svolto, che aveva portato all'elaborazione di una proposta equilibrata ed ampiamente condivisibile. Deve peraltro stigmatizzare il fatto che, rispetto a tale proposta, siano state fatte modifiche *in itinere*, tanto più che si interviene su temi di particolare sensibilità sotto il profilo politico e sui quali ogni sfumatura può avere un ruolo importante.

Manlio CONTENUTO (PdL), intervenendo a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di documento finale, come riformulata. Sottolinea quindi la centralità della cooperazione giudiziaria e di polizia, anche per combattere il fenomeno della contraffazione. Ricorda le dimensioni raggiunte dal fenomeno dell'immigrazione, evidenziando come la questione della tutela dei confini non possa essere affrontata da un singolo Stato e come in tale contesto l'Italia debba rivestire un ruolo sempre più rilevante. Rileva infine come anche la questione

dell'asilo politico sia caratterizzata da profili di particolare urgenza e come, in tale materia, sia necessaria un'armonizzazione delle procedure.

Jean Leonard TOUADI (PD) nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di documento finale dei relatori, come riformulata, sottolinea come sia significativo che proprio oggi sia la data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Rileva con soddisfazione come le Commissioni riunite I e II e, più in generale, il Parlamento Italiano abbiano dato un contributo positivo nella cosiddetta fase ascendente di formazione del diritto comunitario. Ritiene, segnatamente, che la proposta di documento finale, come riformulata, sia pienamente condivisibile nei presupposti. Sottolinea, in particolare, come sia stata affrontata adeguatamente la tematica relativa alla globalizzazione ed ai corollari che ne derivano sotto il profilo della necessità di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia. Ritiene, tuttavia, che la parte relativa al diritto di asilo avrebbe dovuto essere più incisiva.

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta dei relatori, come riformulata, che consente di dare un contributo concreto del Parlamento italiano per il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini.

Esprime quindi l'auspicio che su tali temi sia possibile promuovere una valida collaborazione con altri organismi, tra cui la Commissione per i diritti umani dell'OSCE, anche se quest'ultima riguarda un numero più ampio di Stati. È infatti evidente che la globalizzazione dei diritti e delle garanzie di sicurezza non può essere ristretta nell'ambito di confini rigidi. La nuova fase potrà dunque costituire il motore per affermare i diritti fondamentali su ambiti territoriali che vadano oltre quelli europei.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di

documento finale dei relatori, come riformulata (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta e il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che oggi prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo. Ricorda che l'esame del provvedimento ha avuto inizio il 17 novembre 2009 e che, nelle successive sedute, si sono svolti gli interventi sul testo da parte dei deputati. Nell'ultima seduta nessuno ha chiesto di intervenire.

Avverte inoltre che è stata avanzata la richiesta di svolgere delle audizioni. Proprio al fine di valutare tale richiesta, mercoledì 9 dicembre sarà convocata una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II.

Cinzia CAPANO (PD) evidenzia talune perplessità, con particolare riferimento a due aspetti del provvedimento.

In primo luogo osserva come l'articolo 1, comma 1, identifichi i legittimati attivi nei titolari di « interessi giuridicamente rilevanti », espressione questa piuttosto generica e che a suo parere dovrebbe essere ulteriormente precisata. L'articolo 3, comma 4, devolve quindi i ricorsi in questione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in tal modo estendendo implicitamente l'ambito di tutela ai diritti soggettivi. Sottolinea quindi come un ambito di tutela così ampio crei delle evidenti sovrapposizioni tra il rimedio predisposto dal provvedimento in esame ed altri rimedi quali in particolare la cosiddetta *class action* di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo. Tale considerazione, inoltre, farebbe sorgere ulteriori dubbi sull'adeguatezza della disciplina prevista dall'articolo 2, volta appunto a regolare i rapporti tra il rimedio in esame e gli altri previsti dalla normativa vigente.

In secondo luogo rileva come l'articolo 4, comma 1, preveda che il giudice che accoglie la domanda ordini alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, precisando tuttavia che ciò debba avvenire « nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». Osserva quindi come tale limitazione degli effetti della sentenza possa rendere l'azione del tutto inefficace, in termini generali, e del tutto inutile per chi ha agito in giudizio.

Il Ministro Renato BRUNETTA si riserva di replicare alla prima osservazione dell'onorevole Capano. Quanto alla seconda osservazione, rileva come la formulazione dell'articolo 4, comma 1, rappresenti uno degli aspetti più qualificanti del provvedimento, ricordando come esso sia volto ad assicurare una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e non a determinare un aumento della spesa pubblica né uno sconvolgimento della pubblica amministrazione medesima. La sentenza del giudice amministrativo potrà solo aumentare l'efficienza organizzativa in base a determinati standard ed a questo

è funzionale il vincolo della spesa pubblica. La grande rivoluzione che si vuole realizzare con il provvedimento in esame consiste proprio nel voler vincolare la pubblica amministrazione ad aumentare l'efficienza in coerenza con gli standard predefiniti. Sotto questo profilo il vincolo della spesa pubblica non è una limitazione, ma un elemento di valorizzazione del provvedimento e dell'azione che con lo stesso si intende introdurre nell'ordinamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, con riferimento alla prima osservazione dell'onorevole Capano, rileva che l'articolo 1, comma 1, sotto il profilo dell'individuazione degli interessi protetti, appare formulato in conformità a quanto previsto dalla legge di delega.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini.
COM(2009)262 def.****PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

esaminata la comunicazione della Commissione europea COM (2009) 262, recante il cosiddetto Programma di Stoccolma;

tenuto conto della risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 25 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) che si condivide;

rilevato che:

a) le tematiche relative alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia costituiscono la frontiera più avanzata degli sviluppi del processo di integrazione europea. I risultati già raggiunti in attuazione del programma dell'Aja, nonostante alcune difficoltà emerse, e gli ulteriori progressi prospettati nel Programma di Stoccolma offrono la più evidente dimostrazione del valore altissimo, a livello internazionale, degli standard conseguiti dalla cultura giuridica europea, in particolare per quanto riguarda l'effettività della garanzia dei diritti fondamentali degli individui che deve costituire l'asse imprescindibile intorno al quale consolidare e innovare la disciplina europea;

b) allo stesso tempo, l'Europa si trova esposta a fenomeni (crescita continua dei flussi migratori, costituzione di reti e alleanze internazionali tra organizzazioni criminali, tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale di minori; aumento dei volumi dell'attività di ricic-

claggio e intensificazione delle minacce terroristiche), che superano ampiamente le capacità di intervento dei singoli Stati membri e che impongono uno sforzo aggiuntivo per definire un quadro normativo tendenzialmente uniforme all'interno dell'Unione europea e per coordinare l'attività delle strutture amministrative competenti. L'adozione di interventi normativi puntuali da parte delle istituzioni europee in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, oltre che per il contrasto alla criminalità e al terrorismo appare quindi pienamente giustificata anche sotto il profilo del principio di sussidiarietà;

c) l'esigenza di un più stretto coordinamento e di un progressivo avvicinamento della legislazione sostanziale si pone anche con riferimento alle materie civili e commerciali in considerazione della crescente intensificazione degli scambi e dei rapporti contrattuali che comporta la moltiplicazione di operazioni a carattere transfrontaliero, cui consegue la necessità di evitare incertezze sul regime giuridico da applicare;

d) l'obiettivo che ispira il Programma di Stoccolma è di individuare le politiche più adeguate per facilitare l'intensificazione degli scambi internazionali, allo stesso tempo evitando di creare situazioni suscettibili di incentivare iniziative o comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea. Per questo motivo, nel Programma di Stoccolma, alla finalità della compiuta realizzazione di uno spazio di libertà, in modo da con-

sentire la libertà di movimento dei cittadini dell'Unione europea, si accompagna la previsione del potenziamento delle misure e degli strumenti operativi a disposizione per il contrasto alla criminalità e al terrorismo;

e) considerata la necessità di stabilire le procedure idonee a consentire un costante controllo parlamentare sulle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dando tempestiva attuazione alle apposite previsioni del Trattato di Lisbona, stante il rilievo che tali materie rivestono per i diritti fondamentali e la sicurezza della generalità dei cittadini;

esprimono una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

1) in materia di diritti fondamentali e di cittadinanza, appare pienamente condivisibile l'obiettivo di monitorare lo stato di applicazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini, allo scopo di promuoverne l'integrale attuazione;

2) per quanto attiene alla cooperazione giudiziaria, merita apprezzamento il proposito di favorire un più intenso ricorso ai modi alternativi di risoluzione delle controversie, in modo da ridurre il contenzioso pendente e da accelerare i tempi del servizio giustizia, così come l'obiettivo di generalizzare l'abolizione dell'*exequatur* a tutte le materie civili e commerciali, ferma restando la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, per cui i provvedimenti cautelari potranno circolare liberamente nell'ambito dello spazio giudiziario europeo a condizione che non siano stati adottati *inaudita altera parte*;

3) in materia penale, si condivide l'obiettivo dell'estensione del riconoscimento reciproco delle decisioni con riferimento ai casi specifici che nel programma vengono individuati, assicurando la necessaria protezione delle vittime dei reati, dei testimoni oltre che standard

adeguati e inderogabili di garanzia agli indagati/imputati, in termini coerenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di giusto processo;

4) per quanto concerne il riavvicinamento delle norme penali di diritto sostanziale, si segnala l'esigenza di procedere con la necessaria cautela facendo in modo che, in una prima fase, l'armonizzazione riguardi esclusivamente reati particolarmente gravi;

5) in ogni caso, la progressiva armonizzazione, nell'ambito dell'Unione europea, della normativa applicabile non può comportare alcun arretramento rispetto al livello di protezione dei diritti inviolabili dell'individuo e della persona, siano essi di diritto sostanziale o processuale, ivi compreso il riconoscimento a condizioni minime di un processo giusto, previsto dalla nostra Costituzione;

6) si condivide l'obiettivo di concentrare l'attenzione in particolare sulle fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche, anche attraverso l'uso della rete internet nonché sul rafforzamento della prevenzione a fronte di minacce di attentati chimici, biologici, radiologici e nucleari;

7) in materia di immigrazione, si rafforzino le strutture, a partire da Frontex, chiamate a prevenire e contrastare l'attività delle organizzazioni criminali che traggono profitti dal trasferimento nel territorio dell'UE di immigrati clandestini ovvero dal loro sfruttamento lavorativo. Allo stesso tempo, occorre assicurare un adeguato sostegno ai paesi terzi che non dispongano di mezzi e risorse adeguati, in modo da evitare l'utilizzo dei rispettivi territori, e soprattutto delle loro coste, per il trasferimento di immigrati illegali;

8) si rafforzi, rendendola obbligatoria ed irrevocabile, ai sensi dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE, la solidarietà tra i diversi Stati membri in modo da non esporre quelli più soggetti alle pressioni migratorie per ragioni geo-

grafiche, quali l'Italia e altri paesi del Mediterraneo, a condizioni di oggettiva difficoltà, allo stesso tempo garantendo una più equa ripartizione degli oneri, anche sul piano finanziario, tra tutti i Paesi dell'Unione;

9) si provveda alla creazione di un Ufficio europeo dell'asilo entro la fine del

2009, allo stesso tempo definendo una politica comune in materia di asilo;

10) si assicurino un volume di risorse adeguate, nell'ambito del quadro finanziario dell'Unione europea per il periodo successivo al 2013, per far fronte agli oneri connessi all'attuazione del Programma di Stoccolma.

ALLEGATO 2

**Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini.
COM(2009)262 def.**

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

esaminata la comunicazione della Commissione europea COM (2009) 262, recante il cosiddetto Programma di Stoccolma;

tenuto conto della risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 25 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) che si condivide;

rilevato che:

a) le tematiche relative alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia costituiscono la frontiera più avanzata degli sviluppi del processo di integrazione europea. I risultati già raggiunti in attuazione del programma dell'Aja, nonostante alcune difficoltà emerse, e gli ulteriori progressi prospettati nel Programma di Stoccolma offrono la più evidente dimostrazione del valore altissimo, a livello internazionale, degli standard conseguiti dalla cultura giuridica europea, in particolare per quanto riguarda l'effettività della garanzia dei diritti fondamentali degli individui che deve costituire l'asse imprescindibile intorno al quale consolidare e innovare la disciplina europea;

b) allo stesso tempo, l'Europa si trova esposta a fenomeni (crescita continua dei flussi migratori) e pericoli (costituzione di reti e alleanze internazionali tra organizzazioni criminali, tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale di minori; aumento dei volumi dell'attività di ricic-

claggio e intensificazione delle minacce terroristiche), che superano ampiamente le capacità di intervento dei singoli Stati membri e che impongono uno sforzo aggiuntivo per definire un quadro normativo tendenzialmente uniforme all'interno dell'Unione europea e per coordinare l'attività delle strutture amministrative competenti. L'adozione di interventi normativi puntuali da parte delle istituzioni europee in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, oltre che per il contrasto alla criminalità e al terrorismo appare quindi pienamente giustificata anche sotto il profilo del principio di sussidiarietà;

c) l'esigenza di un più stretto coordinamento e di un progressivo avvicinamento della legislazione sostanziale si pone anche con riferimento alle materie civili e commerciali in considerazione della crescente intensificazione degli scambi e dei rapporti contrattuali che comporta la moltiplicazione di operazioni a carattere transfrontaliero, cui consegue la necessità di evitare incertezze sul regime giuridico da applicare;

d) l'obiettivo che ispira il Programma di Stoccolma è di individuare le politiche più adeguate per facilitare l'intensificazione degli scambi internazionali, allo stesso tempo evitando di creare situazioni suscettibili di incentivare iniziative o comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea. Per questo motivo, nel Programma di Stoccolma, alla finalità della compiuta realizzazione di uno spazio di libertà, in modo da consentire la libertà di movimento dei cittadini dell'Unione eu-

ropea, si accompagna la previsione del potenziamento delle misure e degli strumenti operativi a disposizione per il contrasto alla criminalità e al terrorismo;

e) considerata la necessità di stabilire le procedure idonee a consentire un costante controllo parlamentare sulle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dando tempestiva attuazione alle apposite previsioni del Trattato di Lisbona, stante il rilievo che tali materie rivestono per i diritti fondamentali e la sicurezza della generalità dei cittadini;

esprimono una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

1) in materia di diritti fondamentali e di cittadinanza, appare pienamente condivisibile l'obiettivo di monitorare lo stato di applicazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini, allo scopo di promuoverne l'integrale attuazione;

2) si valuti l'opportunità di potenziare il ruolo dell'Agenzia per i diritti fondamentali al fine di rendere possibile un raccordo tra la sua attività e quella di altre agenzie che operano nell'ambito dell'Unione europea per la tutela dei diritti;

3) per quanto attiene alla cooperazione giudiziaria, merita apprezzamento il proposito di favorire un più intenso ricorso ai modi alternativi di risoluzione delle controversie, in modo da ridurre il contenzioso pendente e da accelerare i tempi del servizio giustizia, così come l'obiettivo di generalizzare l'abolizione dell'exequatur a tutte le materie civili e commerciali, ferma restando la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, per cui i provvedimenti cautelari potranno circolare liberamente nell'ambito dello spazio giudiziario europeo a condizione che non siano stati adottati *inaudita altera parte*;

4) si promuova la creazione di una cultura giudiziaria europea mediante il rafforzamento della conoscenza dell'ordinamento europeo e lo scambio di espe-

rienze tra gli operatori della giustizia e la magistratura ordinaria e amministrativa attraverso Eurojust;

5) in materia penale, si condivide l'obiettivo dell'estensione del riconoscimento reciproco delle decisioni con riferimento ai casi specifici che nel programma vengono individuati, assicurando la necessaria protezione delle vittime dei reati, dei testimoni oltre che standard adeguati e inderogabili di garanzia agli indagati/imputati, in termini coerenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di giusto processo;

6) per quanto concerne il riavvicinamento delle norme penali di diritto sostanziale, si segnala l'esigenza di procedere con la necessaria cautela facendo in modo che, in una prima fase, l'armonizzazione riguardi esclusivamente reati particolarmente gravi;

7) in ogni caso, la progressiva armonizzazione, nell'ambito dell'Unione europea, della normativa applicabile non può comportare alcun arretramento rispetto al livello di protezione dei diritti inviolabili dell'individuo e della persona, siano essi di diritto sostanziale o processuale, ivi compreso il riconoscimento a condizioni minime di un processo giusto, previsto dalla nostra Costituzione;

8) si condivide l'obiettivo di concentrare l'attenzione in particolare sulle fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche, anche attraverso l'uso della rete internet nonché sul rafforzamento della prevenzione a fronte di minacce di attentati chimici, biologici, radiologici e nucleari;

9) in materia di immigrazione, si rafforzino le strutture, a partire da Frontex, chiamate a prevenire e contrastare l'attività delle organizzazioni criminali che traggono profitti dal trasferimento nel territorio dell'UE di immigrati clandestini ovvero dal loro sfruttamento lavorativo. Allo stesso tempo, occorre assicurare un adeguato sostegno ai paesi terzi che non dispongano di mezzi e risorse adeguati, in

modo da evitare l'utilizzo dei rispettivi territori, e soprattutto delle loro coste, per il trasferimento di immigrati illegali;

10) si rafforzi, rendendola obbligatoria ed irrevocabile, ai sensi dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE, la solidarietà tra i diversi Stati membri in modo da non esporre quelli più soggetti alle pressioni migratorie per ragioni geografiche, quali l'Italia e altri paesi del Mediterraneo, a condizioni di oggettiva difficoltà, allo stesso tempo garantendo una più equa ripartizione degli oneri,

anche sul piano finanziario, tra tutti i Paesi dell'Unione;

11) si provveda alla creazione di un Ufficio europeo dell'asilo entro la fine del 2009, allo stesso tempo definendo una politica comune in materia di asilo;

12) si assicuri un volume di risorse adeguate, nell'ambito del quadro finanziario dell'Unione europea per il periodo successivo al 2013, per far fronte agli oneri connessi all'attuazione del Programma di Stoccolma.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1669 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato ... 14

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo di polizia penitenziaria . 14

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2711*) 14

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° dicembre 2009.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1669 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.20.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo di polizia penitenziaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2711).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alle Commissioni I e IV la proposta di legge n. 2711 del deputato Maurizio Turco e altri, recante « Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte

di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	24

SEDE REFERENTE

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti al nuovo testo del disegno di legge C. 2326 (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 12 novembre 2009*).

Angela NAPOLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, prima di esprimere il parere sugli emendamenti presentati, auspica che il rappresentante del Governo illustri le ragioni che hanno portato il Governo a presentare emendamenti volti a sopprimere quelle disposizioni che sono state inserite nel testo del disegno di legge tenendo conto del lavoro svolto dalla Commissione Giustizia in relazione alle proposte di legge C. 665 ed abbinata in materia di lotta contro la pedofilia. Si tratterebbe in particolare delle disposizioni dirette ad inserire nell'ordinamento i reati di pedopornografia culturale e di adescamento. Ricorda che la scelta di prevedere questi nuovi reati è dettata da finalità di mera prevenzione, in quanto sono diretti a punire proprio quelle condotte che sono prodromiche rispetto agli atti di violenza sessuale nei confronti dei minori. Sottolinea inoltre che l'esigenza di prevedere questi nuovi reati è stata evidenziata, anche in occasione delle audizioni, proprio dagli organi che svolgono quotidianamente le indagini in materia di pedofilia. Qualora il Governo non intendesse chiarire le ragioni del proprio atteggiamento, dimostrerebbe di non tenere in giusta considerazione le prerogative del

Parlamento nonché il lavoro di coloro che operano concretamente contro la pedofilia.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che il Governo tiene nella giusta considerazione le prerogative del Parlamento, e rispetta, nel caso concreto, le scelte della Commissione Giustizia in merito all'introduzione di nuovi reati nell'ordinamento volti a punire condotte inerenti al fenomeno della pedofilia. Sottolinea che non è in contraddizione con tale rispetto la valutazione non positiva, sotto il profilo tecnico, di alcune delle disposizioni che le Commissioni riunite hanno ritenuto di inserire nel nuovo testo del disegno di legge del Governo, sulla base del lavoro svolto dalla Commissione Giustizia in materia di lotta alla pedofilia. Gli emendamenti volti a sopprimere tali disposizioni, così come quelli diretti ad eliminare dal testo originario alcune norme inserite proprio dal Governo, hanno una giustificazione meramente tecnica. Qualsiasi considerazione di natura politica non è stata in nessun modo presa in considerazione dal Governo.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 3.1, ove riformulato, parere contrario sull'emendamento Vietti 4.1, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.50, parere contrario sugli identici emendamenti Vietti 4.2 e Contento 4.51, sugli identici emendamenti 4.3 del Governo, Contento 4.52, Ferranti 4.4 e Vietti 4.5, parere contrario sull'emendamento Vietti 4.6, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.53, qualora riformulato aggiungendovi la modifica all'articolo 364 del Codice Penale prevista dall'emendamento Contento 4.54, parere contrario sull'emendamento 4.7 del Governo, invito al ritiro dell'emendamento Contento 4.55, parere contrario sugli emendamenti Bocciardo 4.8, Ferranti 4.9, Contento 4.58 e 4.59, Ferranti 4.10, e sugli identici emendamenti del Governo 4.11 e Contento 4.60, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.56, parere con-

trario sugli emendamenti Vietti 4.12, e Bocciardo 4.13, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.14, parere contrario sull'emendamento Bocciardo 4.15, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.16, parere contrario sugli emendamenti Contento 4.61, Ferranti 4.17, e Contento 4.62 e 4.63, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.18, parere contrario sull'emendamento Bocciardo 4.19, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.20, parere contrario sull'emendamento Ferranti 4.21, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.22, parere contrario sull'emendamento Ferranti 4.23, parere favorevole sull'emendamento Barbareschi 4.24, invito al ritiro dell'emendamento Barbareschi 4.25, parere favorevole sull'emendamento del Governo 4.26, parere contrario sugli emendamenti Bocciardo 4.27 e Barbareschi 4.28, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.29 qualora si possa considerare adeguatamente coperto sotto l'aspetto economico – finanziario, parere contrario sugli emendamenti del Governo 4.30 e Bocciardo 4.31, si rimette alle Commissioni sull'emendamento Ferranti 4.32, parere contrario sugli emendamenti Contento 4.57, Bocciardo 4.33, Ferranti 5.1, Bocciardo 6.1 e sull'emendamento del Governo 8.1.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 3.1, invito al ritiro dell'emendamento Vietti 4.1, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.50, parere favorevole sugli identici emendamenti Vietti 4.2 e Contento 4.51, sugli identici emendamenti 4.3 del Governo, Contento 4.52, Ferranti 4.4 e Vietti 4.5, parere contrario sull'emendamento Vietti 4.6, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.53, parere contrario sull'emendamento Contento 4.54, parere favorevole sull'emendamento 4.7 del Governo, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.55, parere contrario sugli emendamenti Bocciardo 4.8, Ferranti 4.9, Contento 4.58 e 4.59, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.10, e sugli identici emendamenti del Governo 4.11 e Contento 4.60,

parere contrario sull'emendamento Contento 4.56, parere contrario sugli emendamenti Vietti 4.12, e Bocciardo 4.13, parere contrario sull'emendamento Ferranti 4.14, parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 4.15, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.16, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.61, parere contrario sugli emendamenti Ferranti 4.17, Contento 4.62 e 4.63, e Ferranti 4.18, parere contrario, parere contrario sugli emendamenti Bocciardo 4.19, Ferranti 4.20, 4.21 e 4.22, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.23, parere contrario sugli emendamenti Barbareschi 4.24 e 4.25, parere favorevole sugli emendamenti 4.26 del Governo e Bocciardo 4.27, parere contrario sugli emendamenti Barbareschi 4.28 e Ferranti 4.29, , parere favorevole sull'emendamento del Governo 4.30, parere contrario sugli emendamenti Bocciardo 4.31, Ferranti 4.32, Contento 4.57, Bocciardo 4.33, Ferranti 5.1 e Bocciardo 6.1, parere favorevole sull'emendamento del Governo 8.1.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento Contento 3.1, qualora questo venga riformulato sopprimendo dal comma 2 dell'articolo 3 solamente le disposizioni inerenti ai profili del D.N.A. Evidenzia come invece l'altra parte del comma 2 si riferisca alle attività descritte dal comma 1, le quali non rientrano di per sé nell'ambito applicativo delle disposizioni di legge che hanno attuato il trattato di Prüm.

Manlio CONTENUTO (Pdl) riformula il suo emendamento 3.1 nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 3.1 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 3.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Lorenzo RIA (UdC) ritira il proprio emendamento 4.1.

Le Commissioni con distinte votazioni approvano gli emendamenti Contento 4.50, gli identici emendamenti Vietti 4.2 e Contento 4.51, nonché gli identici emendamenti 4.3 del Governo, Contento 4.52, Ferranti 4.4 e Vietti 4.5 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 4.3 del Governo, Contento 4.52, Ferranti 4.4 e Vietti 4.5, non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti alla lettera *a-ter*).

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, ribadisce la propria contrarietà agli emendamenti volti a sopprimere le disposizioni dirette ad introdurre nell'ordinamento il reato di pedopornografia culturale, ritenendo che proprio la previsione di tale reato sia una delle novità più rilevanti del provvedimento in esame, secondo un'ottica di prevenzione dei fenomeni di pedofilia.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl) dichiara di condividere pienamente quanto affermato dal relatore per la II Commissione, sottolineando come quelle condotte che il reato di pedopornografia culturale andrebbe a punire sono proprio quelle che poi portano ad atti concreti di violenza sessuale nei confronti dei minori.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea che l'emendamento del Governo diretto a sopprimere il reato di pedopornografia culturale ha una motivazione meramente tecnico-giuridica, che si basa sulla considerazione che il codice penale già prevede all'articolo 414 il reato di apologia. Anzi ritiene che tale disposizione possa realizzare le finalità sottese all'introduzione del nuovo reato di apologia pedopornografica in maniera più soddisfacente rispetto a quanto possa realizzare quest'ultimo reato.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'atteggiamento del Governo sul punto in questione non sia coerente, in quanto è stato espresso parere favorevole sull'emen-

damento Contento 4.55 che è diretto ad ampliare il reato di apologia applicandolo anche ai reati di pedofilia.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO osserva che il parere favorevole all'emendamento Contento 4.55 è subordinato all'eventualità, da lui non auspicata, della reiezione dell'emendamento del Governo 4.7.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che non sia opportuno introdurre una nuova fattispecie di reato, quando sarebbe sufficiente applicare le fattispecie penali già previste, come quella di cui all'articolo 414 del codice penale, ovvero modificare quest'ultima fattispecie ampliandola ai casi di pedofilia. Solo percorrendo queste ultime due vie non si correrebbe il rischio, come avviene invece in relazione alla nuova figura di reato di pedopornografia culturale, di creare delle disomogeneità nell'ordinamento, che potrebbero anche tradursi in contraddizioni. Nel caso in esame, ad esempio, si prevede l'apologia ma non anche la condotta, forse più grave, di istigazione a commettere i reati di pedofilia.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, dichiara di non condividere assolutamente le critiche alla previsione di un reato che sia appositamente diretto a punire le condotte di apologia riferite ai reati di pedofilia, ritenendo che la gravità e la peculiarità del fenomeno sia tale da richiedere una risposta sanzionatoria specifica da parte dello Stato. La previsione di un reato autonomo servirà anche a superare tutti quei dubbi interpretativi circa la riconducibilità all'apologia di tutti quei comportamenti che inneggiano, anche su *internet*, ad atteggiamenti pedofili. Ricorda che le preoccupazioni di natura tecnica espresse sia dal rappresentante del Governo che dall'onorevole Contento sono state tutte già valutate dalla Commissione Giustizia in occasione dell'esame delle proposte di legge C. 665 ed abbinata, in materia di pedofilia, giungendo alla conclusione che la fondatezza delle esigenze di prevenzione che stanno alla base del-

l'introduzione del nuovo reato è ben più rilevante delle preoccupazioni che potrebbero indurre ad applicare la normativa di carattere generale anche all'apologia in tema di pedofilia. Ricorda infine che il reato in questione è oggetto di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra le quali segnala, come la prima presentata, quella del gruppo della Lega.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere le osservazioni del relatore, rilevando che nel caso in esame si tratterebbe unicamente della previsione di un reato di natura speciale rispetto a quello di carattere generale previsto dall'articolo 414 del codice penale, che troverebbe la sua giustificazione nella peculiarità del fenomeno.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che la fattispecie di pedofilia culturale prevista dal testo in esame, secondo quanto si era convenuto in Commissione Giustizia, non debba essere modificata, rappresentando anche un forte segnale per la lotta alla pedofilia.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le preoccupazioni del Governo siano infondate, mentre siano condivisibili le ragioni sulle quali si basa l'esigenza di introdurre nell'ordinamento un reato finalizzato a punire condotte apologetiche in materia di pedofilia. La gravità e particolarità di queste condotte è, a suo parere, tale da richiedere una risposta specifica da parte dello Stato, che elimini qualsiasi dubbio sulla gravità di comportamenti che giustificano la pedofilia.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), rivolgendosi al rappresentante del Governo, sottolinea come la gravità della condotta di pedofilia culturale sia tale da richiedere una fattispecie penale autonoma, così come è stato più volte richiesto da coloro che effettuano le indagini in materia di pedofilia. Osserva, a tale proposito, che la previsione di questo reato rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire violenze sessuali nei confronti di bambini.

Renato FARINA (PdL) condivide l'opportunità di introdurre nell'ordinamento la fattispecie penale di pedofilia culturale anche in considerazione dell'elevato allarme sociale che tale tipo di reati determina. A suo avviso occorre però affrontare la questione del limite al diritto alla libera espressione del pensiero che si è posta ogni volta che si è affrontata, anche in sedi di dibattito pubblico, la legittimità di tendenze sessuali pedofile quando esse non si traducono in danni ad altre persone.

Lorenzo RIA (UdC) rileva che il suo gruppo è a favore dell'introduzione di una fattispecie autonoma del reato di apologia in relazione a condotte di pedofilia, ritenendo che nel caso in esame, al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero portare anche alla mancata applicazione di una sanzione penale nei casi di apologia relativamente a comportamenti pedofili, sia opportuno precisare in maniera specifica che tali forme di apologia costituiscono reato.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) osserva che la posizione del Governo contraria al reato di pedofilia culturale ha una giustificazione giuridica, non essendo certamente motivata dalla scarsa considerazione di un fenomeno tanto grave quanto quello che si intende punire con il nuovo reato in esame. Tuttavia, ritiene che la peculiarità del fenomeno e l'allarme sociale da questo destato debba indurre il Parlamento ad introdurre una nuova figura di apologia, volta ad anticipare la soglia della tutela penale in merito ad un fenomeno di estrema gravità quale è quello della pedofilia.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che le motivazioni addotte per giustificare l'introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale abbiano tutte una valenza politica, che rispetta, ma siano infondate sotto il profilo giuridico, determinando anche incongruenze nella fase applicativa delle fattispecie penali che molto probabilmente non sono volute da coloro che sostengono l'opportunità di ap-

provare senza modifiche la disposizione del testo diretta a prevedere il predetto nuovo reato. Ad esempio, osserva che si punirebbe unicamente la condotta apologetica senza sanzionare quella, sicuramente non meno grave, diretta all'istigazione di reati di pedofilia. In sostanza, nel caso di apologia di condotte riconducibili a reati di pedofilia si applicherebbe il nuovo reato, che prevede la reclusione da tre a cinque anni, mentre nel caso di istigazione a commettere tali reati si applicherebbe l'articolo 414 del codice penale, per il quale si prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni. Invita le Commissioni a riflettere almeno sulle conseguenze giuridiche delle scelte politiche che si intendono effettuare, specialmente quando ciò incide su norme di natura penale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Contento, ricordando, anche sulla base della propria esperienza di magistrato, che in molti casi l'articolo 414 in materia di istigazione a delinquere nonché di apologia ha trovato applicazione proprio in materia di pedofilia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replicando al deputato Renato Farina, ribadisce il proprio favore all'introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale e rileva che in realtà non vi saranno dubbi interpretativi sull'applicazione di tale reato, essendo questo strutturato sulla base di una condotta di apologia, il cui significato si evince sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale della nozione di apologia ed, in particolare, della definizione di apologia adottata dalla Corte Costituzionale quando, con la sentenza n. 65 del 1970, ha affermato che l'apologia punibile dalla legge è quella che per le sue modalità integra un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti trascendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero.

Le Commissioni respingono l'emendamento del Governo 4.7.

Manlio CONTENTO (Pdl), considerato il significato politico che è stato dato all'introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale, ritira il suo emendamento 4.55 volto a ricondurre tale fattispecie nell'ambito della fattispecie di istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del Codice Penale. Ciò nonostante, ribadisce le storture tecnico-giuridiche derivanti dall'introduzione nell'ordinamento del predetto reato così come formulato nel testo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che le preoccupazioni di natura giuridica espresse dall'onorevole Contento, specialmente in riferimento alla mancata previsione dell'ipotesi delittuosa riconducibile all'istigazione a commettere delitti in materia di pedofilia, sono del tutto fondate e dovrebbero indurre a modificare il testo in esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, pur ribadendo la propria contrarietà all'introduzione di una nuova figura di reato, evidenzia come, qualora si intendesse seguire questa strada, sia eventualmente opportuno costruire la nuova fattispecie sulla falsariga della fattispecie descritta dall'articolo 414 del codice penale, ponendo in primo luogo la condotta di istigazione e in seconda battuta, con la stessa pena, quella apologetica.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, dichiarando di condividere i rilievi tecnici espressi dall'onorevole Contento circa la mancata previsione di una ipotesi specifica del reato di istigazione a delinquere riferito ai reati di pedofilia, presenta l'emendamento 4.500 volto a sostituire, al comma 1 dell'articolo 4, la lettera *a-quater*) diretta ad introdurre nell'ordinamento il reato di pedofilia e pedopornografia culturale (*vedi allegato*).

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 4.500 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del-

l'emendamento 4.500 dei relatori, non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti alla lettera *a-quater*)

Manlio CONTENTO (Pdl) ritira gli emendamenti 4.58 e 4.59.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 4.10.

Manlio CONTENTO (Pdl), intervenendo sui propri emendamenti 4.11 e 4.56, rileva come la fattispecie introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera e), n. 2) del provvedimento crei, sul piano della costruzione della fattispecie, seri problemi di determinatezza e, su quello della concreta applicazione, oggettive difficoltà di accertamento. Sottolinea infatti come l'interpretazione del significato di un disegno realizzato da un bambino non sia affatto una scienza esatta e come l'accertamento richiesto dalla fattispecie sia particolarmente arduo, soprattutto quando dal disegno si vogliano trarre elementi per provare una violenza subita dal minore. Se le Commissioni dovessero comunque ritenere di mantenere la disposizione in questione, sarebbe almeno necessario introdurre un elemento di maggiore determinatezza e prevedere che dal disegno emerga in modo univoco che il minore sia stato vittima di violenza, come appunto previsto dal proprio emendamento 4.56.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide pienamente le osservazioni dell'onorevole Contento, sottolineando come la norma non sia semplicemente di difficile applicazione, bensì del tutto inapplicabile. Si domanda, infatti, come sia possibile accertare che da un disegno realizzato da un bambino emergano elementi dai quali desumere che questi sia stato vittima di una violenza, se quel disegno è stato distrutto, occultato o anche semplicemente alterato. Ove si ritenga che ciò sia possibile, osserva che comunque la norma non appare sufficientemente determinata e rischia di produrre effetti inaccettabili quali, ad esempio, l'incriminazione di un insegnante che intenzionalmente strappi o getti via un

disegno di un alunno, pur non essendo affatto a conoscenza della violenza subita dal minore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur comprendendo la complessità e la delicatezza della questione e pur riconoscendo come non sia semplice interpretare i disegni dei bambini, tuttavia ricorda come tali disegni spesso abbiano assunto il valore di prova all'interno di procedimenti penali. Ritiene peraltro che le preoccupazioni dell'onorevole Paolini siano eccessive, poiché il caso da questi citato non sembra rientrare nella fattispecie in esame. Si tratta infatti di una fattispecie che non solo presuppone il dolo ma che prevede espressamente che la distruzione o l'alterazione dei disegni sia fatta intenzionalmente anche in relazione alla circostanza che da tali disegni emerga che un minore sia stato vittima di reati di pedofilia. Occorre quindi una condotta che sia compiuta anche con la consapevolezza che dallo scritto o dall'elaborato emerga il fatto riconducibile ad episodi di pedofilia. Nel caso in cui in disegno sia stato distrutto, occultato o alterato senza che si abbia la piena consapevolezza del fatto che da esso emergano episodi di violenza sessuale nei confronti dei minori, la condotta non avrà alcuna rilevanza penale.

Donatella FERRANTI (PD) pur comprendendo tutte le perplessità emerse, sottolinea tuttavia come la norma contenga un importante messaggio, volto a responsabilizzare maggiormente i soggetti che hanno il minore in affidamento, quali i genitori e gli insegnanti. La norma non è di facile applicazione, ma è importante vietare le condotte previste in questa fattispecie.

Cinzia CAPANO (PD) rileva che la norma in esame, per come formulata, potrà essere applicata ad un limitato numero di casi ed anche per questo motivo le preoccupazioni espresse appaiono eccessive.

Maurizio SCCELLI (Pdl) esprime delle perplessità sulla norma in esame evidenziandone la sua indeterminatezza a causa della sostanziale impossibilità nell'individuare in maniera oggettiva il significato dei disegni dei bambini in relazione ad ipotetici episodi di pedofilia.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, osserva che il nuovo reato in esame non è diretto a colpevolizzare insegnanti o genitori che potrebbero distruggere o alterare inconsapevolmente i disegni dai quali potrebbero emergere episodi di pedofilia nei confronti di minori, quanto piuttosto a punire coloro che intervengono su tali disegni proprio perché hanno la consapevolezza che da essi risultano degli atti di pedofilia. Qualora ciò non fosse chiaro si potrebbe modificare la disposizione in esame, precisandola ulteriormente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, ricordando la propria esperienza di magistrato, osserva quanto sia difficile attribuire significati certi ai disegni di bambini, i quali possono essere interpretati nei modi più diversi. Ricorda inoltre che, nel caso in cui tali disegni costituiscano delle prove processuali, l'ordinamento già punisce le condotte previste dalla norma in esame.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), nel sottolineare l'esigenza di introdurre nell'ordinamento un reato che punisca coloro che alterino o distruggano disegni di bambini dai quali emergano episodi di pedofilia, invita le Commissioni ed il Governo a considerare che la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 sancisce espressamente il diritto del minore di essere ascoltato anche in fase processuale. A tale proposito rileva che nell'ambito di questo diritto può essere ricondotto anche il disegno del bambino che evoca fatti di violenza sessuale. Con rammarico rileva che troppo spesso nei procedimenti giurisdizionali non viene data voce ai bambini. Ritiene che con il nuovo reato in esame si possa riaffermare

almeno in parte la credibilità del bambino che, attraverso un disegno, denuncia violenze subite da lui o da altri bambini.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Mussolini, ritenendo che il nuovo reato punisca condotte che siano finalizzate proprio a nascondere episodi di pedofilia. Per evitare strumentalizzazioni si potrebbe iscrivere la fattispecie rendendola, ad esempio attraverso l'approvazione dell'emendamento Contento 4.56, maggiormente determinata.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che il dibattito svolto ponga questioni che deb-

bano trovare una soluzione giuridica che richiede, per la sua complessità, un approfondimento adeguato. Per tale ragione chiede che il seguito dell'esame sia rinviato alla seduta già convocata per la giornata di domani, auspicando che nel frattempo si arrivi ad una nuova formulazione della fattispecie penale in esame che sia sufficientemente determinata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene, concordando le Commissioni, che la proposta dell'onorevole Contento sia fondata. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (C. 2326 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 2, sopprimere le parole da di prelievo a quelle.

3. 1. (nuova formulazione) Contento.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, con le seguenti: e, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, 609-bis e 609-octies, 609-quater, salvo che risulti la sussistenza della circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

4. 50. Contento.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

*** 4. 2.** Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

*** 4. 51.** Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

**** 4. 3.** Il Governo.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-ter).

**** 4. 52.** Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

**** 4. 4.** Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-ter).

**** 4. 5.** Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1 sostituire la lettera a-quater) con la seguente:

a-quater) dopo l'articolo 414, è aggiunto il seguente:

« ART. 414-bis. — (Pedofilia e pedopornografia culturale). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma ».

4. 500. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti del Colap e di Assoprofessioni, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	25
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 11.30.

Audizione di rappresentanti del Colap e di Assoprofessioni, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.

(Svolgimento e conclusione).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Nell'ambito dell'audizione del Coordinamento libere associazioni professionali (COLAP), intervengono Raffaele DE MAGISTRIS, *delegato dell'Associazione italiana biblioteche*, Giorgia LEONI, *Presidente della Confederazione italiana archeologi*, Simone MACCAFERRI, *Presidente dell'Associazione nazionale biotecnologi italiani*, Vincenzo PATANÈ, *delegato dell'Associazione italiana di management degli approvvigionamenti*, Giuseppe LUPOI, *Presidente del Coordinamento libere associazioni professionali* e Angelo DEIANA, *Presidente del Comitato scientifico del Colap*, svolgendo una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti e osservazioni i deputati Cinzia CAPANO (PD), Andrea LULLI (PD), Fulvio FOLLEGOT (LNP) e Laura FRONER (PD).

Interviene quindi in replica Giuseppe LUPOI, *Presidente del Coordinamento libere associazioni professionali*.

Nell'ambito dell'audizione di Assoprofessioni, Giorgio BERLOFFA, *Presidente di Assoprofessioni* e Roberto FALCONE, *Segretario generale di Assoprofessioni*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi per il lo-

ro intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	27
Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (<i>Seguito esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	28
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	28
Audizione di rappresentanti di associazioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab » e C. 2769 Cota e altri recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28
SEDE REFERENTE:	
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Esame e rinvio</i>)	29
DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	33
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini	36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

(Seguito esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2009.

Intervengono i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto) e Giuseppe CALDERISI (PdL) in relazione al contenuto della proposta di documento conclusivo presentata.

Raffaele VOLPI (LNP) si riserva di intervenire nella prossima seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO e del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che me-

dante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di associazioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab » e C. 2769 Cota e altri recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone ».

(Svolgimento e conclusione).

Gamal Bouchaib, *presidente della consulta straniera al comune de L'Aquila*, Samira Chabib *presidente di Saadia – Associazione donne marocchine*, Mohamed Nour Dachan, *presidente Unione delle comunità islamiche d'Italia*, Mustapha Mansouri, *segretario nazionale della Confederazione della comunità marocchina in Italia*, Abdellah Mechnoune, *imam della moschea di Torino*, *ambasciatore della pace per le Nazioni unite-sezione dialogo inter-religioso*, Saber Mounia, *presidente dell'associazione in Italia dei minori non accompagnati*, Pina Nuzzo, *responsabile nazionale dell'Unione donne in Italia*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Manuela DAL LAGO (LNP), Maria Piera PASTORE (LNP), David FAVIA (IdV) e Pierluigi MANTINI (UdC).

Mohamed Nour Dachan, *presidente Unione delle comunità islamiche d'Italia*, Saber Mounia, *presidente dell'associazione in Italia dei minori non accompagnati*, Gamal Bouchaib, *presidente della consulta straniera al comune de L'Aquila*, Mustapha Mansouri, *segretario nazionale della Confederazione della comunità marocchina in*

Italia, Pina Nuzzo, responsabile nazionale dell'Unione donne in Italia, Samira Chabib presidente di Saadia – Associazione donne marocchine, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, presidente, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato all'istruzione, Università e ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 17.35.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.

C. 588 Tassone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdC), relatore, illustra la proposta di legge n. 588 che, composta da un unico articolo, è volta a modificare l'articolo 52 del testo unico degli enti locali così da introdurre l'istituto della mozione di sfiducia « costruttiva » nei confronti del sindaco e del presidente della provincia.

Ricorda che il testo vigente dell'articolo 52, al comma 2 disciplina l'istituto della mozione di sfiducia, prevedendo che la sua approvazione comporti la cessazione della

carica del sindaco o del presidente della provincia e delle rispettive giunte e lo scioglimento del consiglio – comunale o provinciale – con conseguente nomina di un commissario. Secondo la legge, tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione e, infine, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Rileva che la proposta in esame propone, dunque, di aggiungere un nuovo comma 2-bis all'articolo 52, così da introdurre, ferma restando la cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia in caso di sfiducia, una deroga al conseguente obbligo di scioglimento dei rispettivi consigli. Secondo il testo in esame, questi non sarebbero automaticamente sciolti nel caso in cui si verificassero entrambe le seguenti condizioni: la mozione di sfiducia venga motivata « sulla base delle vicende personali o giudiziarie » del sindaco o del presidente della provincia; la mozione di sfiducia contenga l'indicazione di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, ritiene preliminarmente opportuno sottolineare l'esigenza di una formulazione più dettagliata del riferimento alle « vicende personali e giudiziarie », che costituisce il presupposto alla base del nuovo istituto introdotto dal provvedimento.

Per quanto concerne, più in generale, il tema della sfiducia costruttiva, ricorda che l'attuale sistema elettorale degli enti locali prevede l'elezione diretta dell'organo di vertice – sindaco e presidente della provincia – e l'elezione contestuale dell'organo assembleare – consiglio comunale e provinciale – con l'assegnazione (eventuale) allo schieramento che appoggia il sindaco (o il presidente della provincia) di un premio di maggioranza. La norma in esame comporterebbe, quindi, l'attribuzione alla deliberazione consiliare di un

effetto sostitutivo sulla titolarità di una carica attribuita in base a una scelta del corpo elettorale locale che aveva contemporaneamente legittimato sia il titolare di quella carica sia il consiglio.

Al contempo, ricorda che il principio noto con l'espressione simul stabunt, simul cadent è stato introdotto nella Costituzione, per le elezioni regionali, da parte della legge costituzionale n. 1 del 1999: il nuovo terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione, infatti, dispone che, nel caso di elezione diretta del presidente della giunta regionale, l'approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti comporti automaticamente sia le dimissioni della giunta, sia lo scioglimento del consiglio. Tale vincolo tra gli organi, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, è indissolubile (sentenze n. 2/2004 e n. 12/2006) ed è finalizzato a garantire la stabilità dell'Esecutivo regionale (sentenza 304/2002). Il principio è derogabile solo se a livello statutario si opera una scelta istituzionale diversa dalla elezione a suffragio universale e diretto. Ricorda come una discussione analoga si sia svolta sulla proposta di legge del collega Calderisi volta ad introdurre una soglia di sbarramento.

Ricorda inoltre che l'istituto della sfiducia costruttiva non è finora previsto dal nostro ordinamento per nessun organo rappresentativo. È noto, peraltro, che una disposizione volta ad introdurre tale istituto per la Camera dei deputati era contenuta nel testo di legge costituzionale di riforma della Parte seconda della Costituzione approvato nella XIV legislatura ma non entrato in vigore a seguito dell'esito negativo del referendum confermativo ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

Segnala quindi che, tra i maggiori Paesi europei, l'istituto della sfiducia costruttiva parlamentare è previsto in Germania e in Spagna.

Per quanto riguarda, infine, i profili connessi al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che l'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza esclusiva dello Stato la materia della legislazione eletto-

rale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), nel premettere di attribuire sempre grande importanza alle proposte di legge sollecitate dai gruppi di minoranza e alla salvaguardia dei tempi che prevede il regolamento della Camera, deve tuttavia esprimere un invito ai presentatori del provvedimento in titolo a rivederne i contenuti, a suo avviso gravi. Ricorda infatti che l'istituto della sfiducia costruttiva, che la proposta in esame tende ad introdurre, si pone in netto contrasto con il principio di elezione diretta del sindaco e del presidente delle provincia.

Evidenzia, infatti, che in tale modo la scelta degli elettori può essere completamente capovolta sulla base di una decisione del consiglio, tornando in questo modo alla situazione vigente prima della riforma.

Ritiene, inoltre, che la gravità della proposta di legge riguardi anche il meccanismo previsto e le modalità stabilite, considerata l'aleatorietà di fare riferimento al presupposto delle « vicende personali e giudiziarie », che potrebbero essere definite forse solo dagli organi di stampa o da avvisi di garanzia.

Ribadisce quindi l'invito a deputati esperti come i colleghi che hanno presentato la proposta di legge a ripensarne i contenuti. Ritiene infatti che se si vuole porre l'attenzione su questioni che attengono al ruolo ridimensionato dei consigli a seguito dell'elezione diretta si può fare un ragionamento differente. Cosa diversa è invece attribuire al consiglio poteri così penetranti da essere in grado di far cadere il sindaco o il presidente della provincia.

Mario TASSONE (Udc) tiene conto dell'invito rivolto dal collega Calderisi, che ha parlato di proposta di legge grave che quindi, deve dedurre, dà fastidio. Ritiene preliminarmente imbarazzante sentire che un collega della Commissione utilizzi un tale aggettivo per commentare una proposta di legge di cui si avvia l'esame nella

seduta odierna. Deve tuttavia prendere atto della poca correttezza parlamentare dimostrata che d'altronde fa parte della caduta di stile che vi è stata in Parlamento negli ultimi periodi.

Nel ringraziare il relatore per le questioni poste, con spirito costruttivo, nel corso dell'illustrazione testé svolta, rileva come la *ratio* della proposta di legge non sia in alcun modo quella di sradicare l'impianto definito con l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia. L'intenzione dei proponenti è invece quella di intervenire sulle patologie che sempre più spesso si registrano per salvaguardare il funzionamento dei comuni e delle province, garantendo il diritto dei cittadini ad essere governati anche a fronte di eventi che possono intervenire nel corso della legislatura. Si vuole dunque evitare che il voto dei cittadini possa essere vanificato e che, a seguito di vicende personali e giudiziarie del sindaco o del presidente della provincia, sia penalizzato l'intero ente locale, estraneo alle suddette vicende. Infatti a suo avviso è importante garantire la continuità amministrativa.

Sottolinea quindi che la proposta di legge intende porre un problema non irrealistico e non comprende dunque l'invito a ritirarla drasticamente formulato dal collega Calderisi, che l'ha definita grave con modalità non consone ad un dibattito parlamentare. Ribadisce come la proposta di legge sia volta ad intervenire unicamente sui profili patologici che si possono verificare evitando che ci si trovi di fronte ad un'instabilità di Governo come è avvenuto in passato a seguito dei numerosi scioglimenti dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose.

Maria Piera PASTORE (LNP), nel prendere atto che la proposta di legge in esame è volta ad individuare soluzioni rispetto a fattispecie specifiche, inserendo una nuova disposizione nel testo vigente del citato articolo 52 del Testo unico degli enti locali, esprime talune perplessità dovute al fatto che la legge n. 81 del 1993, sancendo l'elezione diretta del sindaco, ha avuto una

portata realmente innovativa modificando alla radice le modalità di elezione del sindaco che fino ad allora era nominato dal consiglio comunale.

Evidenzia che il legislatore nel 1993 ha chiaramente voluto attribuire alla volontà popolare un peso maggiore, dando ai cittadini la facoltà di scegliere chi è chiamato ad amministrarli. Ritiene quindi che in un bilanciamento tra i casi particolari previsti nella proposta di legge ed il principio della volontà degli elettori, non può che prevalere quest'ultima. Sostiene pertanto che non vi siano ragioni per voler salvare a tutti i costi il consiglio comunale nominato, essendo più semplice tornare alle elezioni riaffermando la volontà popolare ovvero, come previsto in Valle d'Aosta, stabilire che contestualmente al sindaco sia eletto anche un vice sindaco che subentri in caso di decadenza o impedimento.

Ritiene in ogni modo possibile che nel prosieguo dell'*iter* siano svolte ulteriori riflessioni affinché siano individuate eventuali soluzioni alle questioni poste dai proponenti.

Jole SANTELLI (PdL) ritiene che vi sia stato un equivoco sulle parole del collega Calderisi, il quale ha preliminarmente sottolineato l'importanza di dedicare attenzione alle proposte di legge sollecitate dall'opposizione, ritenendo conseguentemente opportuno chiarire sin dall'inizio le proposte su cui non vi è possibilità di trovare accoglimento nelle valutazioni della maggioranza.

Ritiene che sui temi che sono stati richiamati nel corso del dibattito ci sia l'esigenza di svolgere un'attenta riflessione sui profili che attengono ai poteri molto ampi che spettano ai sindaci ed alla funzione di controllo che è in capo ai consigli comunali. La proposta di legge in esame, tuttavia, è volta ad inserire nell'ordinamento l'istituto della sfiducia costruttiva, con la conseguenza che, di fatto, viene aggirata la normativa esistente. Ritiene che a tali aspetti si riferiva il collega Calderisi quando ha fatto riferimento ad una proposta grave. A ciò si aggiunge l'indetermi-

natezza del presupposto giuridico della proposta di legge, che fa riferimento a vicende giudiziarie e personali.

Rileva quindi come l'invito ad un ripensamento della proposta di legge sia connesso al fatto che, in tale quadro, appare difficile anche promuovere una discussione sui contenuti della proposta e che il tempo di esame garantito dal regolamento alle proposte dell'opposizione, potrebbe più utilmente essere impiegato su tematiche su cui ci siano le condizioni per arrivare ad una più ampia convergenza.

Nicolò CRISTALDI (PdL), nel condividere gli interventi svolti dai colleghi Calderisi e Santelli, rileva come la proposta di legge può a suo avviso definirsi pericolosa per alcuni aspetti, potendo ribaltare la volontà popolare nei confronti di sindaci – come il suo caso – che siano eletti con maggioranze anche molto ampie ma che non abbiano la maggioranza di voti nel consiglio comunale a causa degli strani meccanismi connessi all'applicazione della legge elettorale in materia.

Ritiene, infatti, che molteplici potrebbero essere i fatti personali che di fatto porterebbero i cittadini a sentirsi defraudati a seguito delle procedure previste dalla proposta di legge in esame. Ricorda che l'elezione diretta è avvenuta per la prima volta in Sicilia sulla base di una sua proposta e che ogni volta che si modifica la legislazione in materia si fanno passi indietro.

Rileva che la Prima Repubblica è caduta a seguito del solo annuncio di avvisi di garanzia nei confronti di cariche istituzionali. Nell'esprimere quindi un grande rispetto per la proposta di legge presentata, ribadisce il rischio di trovarsi di fronte ad un tunnel da cui è poi difficile uscire.

Roberto GIACHETTI (PD), nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta di legge in titolo, ritiene scontato che le proposte di legge di cui si avvia l'esame possono essere migliorate con i contributi che emergono dal dibattito.

Ritiene che se effettivamente esistono delle fattispecie che portano a situazioni di patologia per il funzionamento dei comuni e delle province può essere utile intervenire con disposizioni legislative che affrontino tali casi. Ritiene invece problematico prevedere un intervento sulla legge n. 81 del 1993, che ha consentito di superare il livello di degenerazione diffuso in passato introducendo una volontà di responsabilizzazione del sindaco e del presidente della provincia, sganciandolo dai voti delle giunte e dei consigli. Il rischio sarebbe quindi di intervenire per risolvere un problema creandone uno ancora maggiore.

Concorda inoltre sulla necessità, emersa nel dibattito, di introdurre riferimenti più precisi alle fattispecie previste dalla proposta di legge, soprattutto alla luce delle conseguenze giuridiche che ne discenderebbero. Condivide inoltre l'esigenza di svolgere una riflessione per realizzare un miglior bilanciamento tra i poteri del sindaco e quelli del consiglio comunale, con particolare riguardo alla funzione di controllo di quest'ultimo.

David FAVIA (IdV) ritiene che nessuna proposta di legge – salvo casi eclatanti – possa ritenersi grave e non degna di un dibattito. Rileva in ogni modo che il suo gruppo ha sempre difeso con convinzione il meccanismo dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia ed è quindi contrario ad ogni tentativo di modificarne i contenuti.

Ritiene che la proposta di legge in esame sia troppo generica in alcuni aspetti ma richieda comunque approfondimenti nel prosieguo dell'*iter*. Ricorda che anche i sindaci eletti direttamente dai cittadini sono raramente al di fuori delle indicazioni dei partiti. Richiama altresì il ruolo dei consiglieri comunali e provinciali, anch'essi eletti dai cittadini anche se con modalità diverse come previsto dalla legge. Ricorda altresì che le elezioni regionali del 1995, svolte con il metodo del cosiddetto « Tatarellum » prevedevano la sfiducia costruttiva dopo la prima metà della legislatura e per una sola volta. Ritiene che tale aspetto possa essere un utile spunto per

formulare una proposta *a contrario*, nel senso di ipotizzare che tale meccanismo possa essere utilizzato di fronte a casi determinati e purché ciò avvenga nella prima metà della legislatura, in cui appare meno opportuno indire nuove elezioni. Si potrebbe dunque limitare tale ipotesi ai casi particolari della morte, della permanente invalidità o dell'arresto per più di sessanta giorni, oltre ad altri limitatissimi casi.

Ribadisce, in ogni modo, la sostanziale contrarietà ad intervenire sul principio dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

C. 2990 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame si compone di due articoli. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge n. 134 del 2009, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, il quale è stato convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

Ricorda che la disposizione che viene ora abrogata è stata introdotta alla Camera il 19 ottobre scorso, nel corso della discussione in Assemblea del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge. La disposizione esclude che l'annullamento di atti dei concorsi, ordinari e riservati, a posti di dirigente scolastico indetti prima del riordino delle procedure

di reclutamento dei dirigenti scolastici disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 incida sulle posizioni giuridiche dei candidati assunti in servizio in quanto vincitori o idonei.

Rileva che la questione si riferisce, in particolare, come indicato dalla relazione illustrativa del disegno di legge in esame, ad un contenzioso amministrativo promosso da alcuni partecipanti ad un corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito nel 2004.

È necessario, per la comprensione dell'intervento, precisare che nel 2004 – con decreto del direttore generale del personale della scuola del 22 novembre di quell'anno – è stato bandito il primo corso-concorso ordinario da effettuare a livello regionale per il reclutamento di dirigenti scolastici.

In ragione del consistente numero di partecipanti, la commissione esaminatrice – come previsto dall'articolo 8 del bando di concorso e dall'articolo 2, comma 7, del regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici, di cui al DPCM n. 341 del 2001 – è stata suddivisa in due sottocommissioni. Le due sottocommissioni erano composte ciascuna da due membri e presiedute da un unico presidente. Alcuni candidati, i cui elaborati non erano stati valutati positivamente, hanno adito il TAR Sicilia lamentando la violazione del principio in base al quale la Commissione esaminatrice rappresenta un « collegio perfetto »: ciò, perché, avendo le due sottocommissioni lavorato contemporaneamente, la presenza del presidente non era stata costante.

Il TAR Sicilia ha disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte dei ricorrenti, da parte di una diversa sottocommissione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti, non essendo stati ancora una volta ammessi alle prove orali, hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento dell'intero concorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal TAR per mancata notifica ai soggetti ammessi alle

prove orali. I ricorrenti hanno quindi adito il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia. Quest'ultimo, con sentenze n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009, ha interamente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo non sussistenti cause di inammissibilità e ritenendo, invece, fondato il motivo del ricorso principale, riproposto anche come motivo aggiunto, circa l'imperfetta composizione delle sottocommissioni.

La direzione regionale per la Sicilia ha, quindi, proceduto a nominare una ulteriore nuova sottocommissione per rivalutare le prove scritte dei ricorrenti.

Con la sentenza 10 novembre 2009, n. 1065 – intervenuta mentre era in corso l'iter parlamentare di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009 – il Consiglio di giustizia amministrativa, pronunciandosi in sede di giudizio di ottemperanza, ha però ritenuto che il decreto di nomina di altra commissione non avesse natura ottemperativa e che costituisse anzi sostanziale elusione del giudicato. L'organo ha evidenziato che l'addebito di illegittimità è stato ascritto, *ab origine*, al provvedimento che, costituendo le due sottocommissioni con un unico presidente, ha consentito che quest'ultimo transitasse dall'una all'altra senza e che, nel frattempo, fossero interrotte le operazioni di valutazione. Pertanto, ha ritenuto il Consiglio di giustizia amministrativa, « la rimozione giurisdizionale ha interessato, in via diretta ed immediata, l'atto organizzativo *ex se*, e non già – diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione – soltanto il modus operandi della sottocommissione, con riferimento esclusivo alla correzione degli elaborati della attuale ricorrente ».

Il vizio afferente l'atto di costituzione e nomina delle sottocommissioni è caratterizzato – prosegue il Consiglio di giustizia amministrativa – attribuisce « efficacia necessariamente *erga omnes*, in quanto ne viene travolto, di riflesso, il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le sottocommissioni.

Ricorda che il Consiglio di giustizia amministrativa ha, quindi, dichiarato l'ob-

bligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato ponendo in essere i provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale. A tal fine, è stato posto un termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, con riserva di nomina del commissario *ad acta* ad istanza di parte, nel caso di inottemperanza oltre tale termine.

Nella relazione illustrativa del provvedimento in esame si evidenzia, pertanto, come si renda quindi necessario, ai fini del rispetto del principio costituzionale dell'intangibilità del giudicato, abrogare la summenzionata disposizione del decreto-legge n. 134. Il comma 2 dell'articolo 1, pertanto, stabilisce la nullità degli effetti eventualmente prodotti dalla disposizione abrogata nel periodo della sua vigenza.

Rileva che l'articolo 2, infine, dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge, la cui necessità ed urgenza nasce, come chiarito dalla medesima relazione illustrativa, dall'esigenza di evitare l'ingerarsi di un affidamento sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati dei concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano già stati assunti in servizio.

Ricorda infine che, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 134, l'Assemblea del Senato ha accolto l'ordine del giorno G.1.12 del relatore, con il quale si impegnava il Governo, tra l'altro, ad affrontare tempestivamente alcune questioni rimaste insolte in ragione dell'esigenza di non modificare il testo del decreto-legge per evitarne la decadenza. Tra queste figura anche la questione del corso-concorso bandito con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, sul quale era nel frattempo intervenuta la citata sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa del 10 novembre.

Nicolò CRISTALDI (Pdl), nel premettere che in un'altra sede sarà opportuno svolgere una riflessione sulla difformità delle decisioni del TAR della Sicilia e del Consiglio di giustizia siciliana, che si registra con sempre maggiore frequenza,

rileva come il contenuto del decreto-legge in esame non sia altro che il recepimento di una sentenza del predetto Consiglio di giustizia.

Ricorda come, di fatto, poco dopo l'approvazione di un emendamento al decreto-legge n. 134 del 2009 sia giunta la citata sentenza e che la situazione attuale vede la presenza di 420 persone che hanno vinto un concorso di dirigente scolastico e di altrettante 420 persone che sono subentrate ai vincitori. La questione interessa, allo stato, 840 persone e, per la prima volta nel paradosso della legislazione italiana, chi ha vinto un concorso viene alla fine licenziato anche dal posto che aveva in precedenza. Ritiene quindi necessario chiarire quali siano le conseguenze dell'annullamento del concorso in questione e che sorte avranno i soggetti interessati dalle vicende giurisdizionali che hanno investito la vicenda.

Ritiene quindi che il Governo debba preoccuparsi del destino delle persone che dopo anni di studio e lavoro sono risultati vincitori del concorso da dirigente e che all'improvviso si ritrovano in una situazione di assoluta incertezza: rileva che loro colpa è stata solo quella di essere risultati vincitori di un concorso.

Ritiene altresì paradossale che le condizioni che hanno riguardato il concorso in questione sono le stesse applicate in tutta Italia ma, a seguito della decisione del Consiglio di giustizia siciliana, solo per quelli coinvolti nel concorso in questione si è verificata una situazione di assoluta incertezza sul loro futuro occupazionale, con un'evidente disparità rispetto alle altre regioni.

Evidenzia, in conclusione, la necessità che il Governo individui una soluzione di fronte al complesso e folle panorama giurisprudenziale e legislativo che si è delineato, introducendo altresì elementi di chiarezza che attualmente mancano nella vicenda. Ricorda inoltre come i ricorrenti siano stati tre volte bocciati nei successivi riesami disposti in sede giurisdizionale. Rileva come il rischio sia anche quello del

proliferare di contenzioso in tutta Italia con un problema che può coinvolgere migliaia di persone.

David FAVIA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, tanto più che è di contenuto analogo ad un emendamento proposto al Senato e poi respinto.

Ricorda di aver evidenziato sin dall'inizio l'anomalia della procedura seguita, che ha visto un intervento legislativo su profili che attengono a decisioni giurisdizionali. Ritiene inoltre che non vi sia disparità di trattamento tra diverse regioni, considerato che in passato è accaduto più volte che in sede giurisdizionale si annullassero procedure concorsuali svolte in varie zone d'Italia.

Ritiene che il rimedio non possa che essere quello della ripetizione del concorso ed auspica che a seguito di questo possa essere risolta anche la questione che attiene alla posizione giuridica di chi lo aveva svolto in precedenza.

Sesa AMICI (PD) ricorda come i gruppi di opposizione avessero evidenziato i rischi dell'emendamento proposto e poi approvato al decreto-legge n. 134 del 2009. Nonostante ciò la maggioranza ha ritenuto opportuno procedere e poco dopo è intervenuta la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa. Ritiene quindi indubbio che sul punto occorra chiarezza anche considerato che la procedura che prevedeva la nomina di un presidente e di due sottocommissioni nell'ambito del concorso in questione era stata applicata in tutto il territorio nazionale sulla base di una nota interpretativa del Ministero.

Rileva come un elemento ulteriore di complicazione sia dato anche dalla decisione di questo Governo di abolire la possibilità di avvalersi dell'istituto della reggenza. Sottolinea quindi come emerga un problema organizzativo della scuola e di responsabilità di ognuno. Occorre in particolare comprendere quali siano gli atti che l'Esecutivo intenda nel frattempo porre in essere per risolvere altresì la questione degli atti compiuti dai soggetti la cui nomina è ormai nulla.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva come sotto il profilo giuridico il Governo sia tenuto a preoccuparsi di adeguarsi a quanto stabilito da una sentenza nel frattempo intercorsa a seguito della decisione di un organo giurisdizionale qual è il Consiglio di giustizia amministrativa. Comprende in ogni modo che permane una questione politica su quanto avvenuto nel frattempo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA rileva come ci si trovi di fronte ad una vicenda complessa, che ha seguito personalmente. Ricorda come nel corso dell'articolato *iter* di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009 presso la Camera dei deputati si sia voluto recepire le proposte del Governo e dell'opposizione trovando punti di equilibrio e di dialogo. Ciò è avvenuto anche per quanto riguarda la disposizione in esame che nella formulazione originaria recava anche una parte ulteriore. La soluzione finale che è stata individuata era certamente connotata da una evidente fragilità su cui il Governo non è voluto intervenire per evitare il rischio che una terza lettura del provvedimento potesse farlo decadere, con forti conseguenze sulle migliaia di precari interessati dallo stesso.

In relazione a quanto emerso nel corso del dibattito evidenzia come il Governo non possa ormai introdurre rimedi legislativi su una vicenda su cui è intervenuto un giudicato. Sulla questione della reggenza si sta valutando una soluzione che consenta di preservare il posto di lavoro a chi aveva vinto il concorso assicurando altresì la continuità didattica in Sicilia.

Si riserva in ogni modo di intervenire ulteriormente nel prosieguo dell'*iter*.

Roberto GIACHETTI (PD) fa presente come emerga ormai con chiarezza come il provvedimento in esame sia volto a porre rimedio ad un errore fatto alla Camera, a dimostrazione dei tempi ristretti e delle modalità con cui si procede quando ci si trova di fronte a disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare a domani, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al provvedimento in oggetto.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° dicembre 2009.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 18.50 alle 19.15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
Sui lavori della Commissione	38

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.45.

Decreto-legge 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, osserva che il presente decreto è stato emanato per abrogare l'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante « Disposizioni ur-

genti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 ».

La norma da abrogare dispone che l'annullamento degli atti delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento n. 140 del 10 luglio 2008, sul reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano stati assunti in servizio.

La necessità e l'urgenza che rendono necessario lo strumento del decreto-legge derivano dalla necessità di evitare l'ingerarsi di un affidamento delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori ed idonei, siano già stati assunti in servizio.

Ricorda che il Presidente della Repubblica, nel promulgare la legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, ha emanato una nota nella quale ha dichiarato di aver preso atto dell'impegno del Governo – assunto in Parlamento e nel Consiglio dei Ministri del 19

novembre scorso e formalmente comunicatogli con lettera del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di abrogare il comma 4 quinquiesdecies dell'articolo 1, al fine di ottemperare alle decisioni della magistratura amministrativa di annullamento di procedure concorsuali per dirigenti scolastici.

A tale riguardo ritiene necessario specificare nel dettaglio le circostanze verificatesi *medio tempore* nelle more dell'approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 134 del 2009, al fine di poter al meglio inquadrare l'attuale situazione.

A seguito di un contenzioso promosso da alcuni candidati della regione Sicilia, partecipanti al corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, bandito nel 2004. il Consiglio di Giustizia amministrativa della regione Sicilia con decisione del 10 novembre 2009, n. 1065 ha accolto l'appello con cui i medesimi ricorrenti avevano gravato due precedenti sentenze del TAR di Palermo, decidendo per l'annullamento delle prove di tutto il corso-concorso predetto. Durante i gradi di giudizio è stato approvato in Aula Camera un emendamento parlamentare al disegno di legge AC. 2724 di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009 che, nel testo licenziato in seconda lettura dal Senato è diventato il comma 4-quinquiesdecies della legge di conversione. I tempi di conversione del decreto-legge non hanno permesso una terza lettura alla Camera, idonea a modificare l'articolato del più volte citato decreto-legge n. 134 del 2009, di talché l'esigenza e la necessità di intervenire con urgenza, ora per allora, con un apposito decreto-legge per l'abrogazione del citato comma 4-quinquiesdecies ritenuto, anche dalle competenti commissioni parlamentari, di dubbia costituzionalità.

Pertanto con il provvedimento in esame si vuole evitare l'ingenerarsi di un affidamento sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano stati assunti in servizio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda che da tempo oramai il Gruppo del Popolo della Libertà è l'unico che ancora non ha comunicato i componenti del Comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari e che proprio a causa di questo ritardo la Commissione Giustizia non ha ancora affrontato in maniera sistematica il dramma delle carceri italiane.

Donatella FERRANTI (PD) a tale proposito ricorda che il suo gruppo ha proposto che la Commissione Giustizia svolga una indagine conoscitiva sulla questione carceraria e che non vi è ancora una delibera in tal senso in quanto si è ritenuto che sarebbe stato opportuno prima costituire il Comitato per l'esame dei problemi penitenziari. Alla luce del ritardo della composizione di tale Comitato, ritiene che, nel frattempo, la Commissione Giustizia debba procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, la quale potrebbe poi essere svolta dal Comitato una volta costituito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la questione sollevata dai deputati Bernardini e Ferranti sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato per domani

Enrico COSTA (PdL) assicura che per la riunione convocata per domani il suo Gruppo comunicherà i propri componenti del Comitato per l'esame dei problemi penitenziari.

La seduta termina alle 15.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione di rappresentanti di Action Aid in occasione della Giornata mondiale di lotta all'AIDS (*Svolgimento e conclusione*) 39

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza
del presidente Enrico PIANETTA.*

La seduta comincia alle 13.05.

**Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio delle Nazioni Unite.**

**Audizione di rappresentanti di Action Aid in occa-
sione della Giornata mondiale di lotta all'AIDS.**

(Svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Livia ZOLI, *Responsabile Unità Policy ActionAid*, e Marco SIMONELLI, *Policy Officer Area Salute e Aids per ActionAid*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco TEMPESTINI (PD), a più riprese, Margherita BONIVER (PdL), Franco NARDUCCI (PD), Jean Leonard TOUADI (IdV) e, a più riprese, Enrico PIANETTA, *presidente*.

Marco SIMONELLI, *Policy Officer Area Salute e Aids per ActionAid*, e Livia ZOLI, *Responsabile Unità Policy ActionAid*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008. Atto n. 137.	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
ERRATA CORRIGE	49

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008.

Atto n. 137.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

Atto n. 138.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Il sottosegretario Guido CROSETTO fornisce gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore nella precedente seduta.

In particolare, per quanto riguarda il mancato invio al COCER del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio, evidenzia che, in accoglimento della richiesta del COCER, il Programma pluriennale è stato ad esso trasmesso il 7 aprile 2009, e ciò anche se, come già indicato nella richiesta di parere al Consiglio di Stato del 22 aprile 2009, il citato Organo di rappresentanza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2009, n. 244 (legge finanziaria 2008), è chiamato ad esprimersi, esclusivamente sullo schema di regolamento. Per quanto concerne, invece, la scelta operata di rinviare ad una successiva procedura l'individuazione degli alloggi da alienare, fa presente che

le disposizioni dello schema di regolamento in esame sono pienamente attuative della norma di legge, che in nessuna disposizione ha previsto, né risulta abbia lasciato intendere, che l'elenco degli alloggi alienabili avrebbe dovuto essere inserito nello schema di regolamento, limitandosi a prevedere, all'articolo 2, comma 628, lettera *b*), che il Ministero della difesa, ai fini della realizzazione del Programma pluriennale « *b*) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco », e, al comma 629, che lo stesso Ministero della difesa « adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma pluriennale ».

Sembrano pertanto correttamente ed esaustivamente attuative della disciplina di legge sia la predisposizione della tabella 2, inserita nel Programma che individua il numero (superiore a tremila) e le tipologie di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, per ciascuna delle tre Forze armate e per ciascuna regione, sia la disposizione dello schema di regolamento, laddove disciplina le modalità con le quali, non soltanto in sede di prima applicazione, ma anche a regime, si procede all'individuazione dell'elenco degli alloggi da alienare in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate.

Quanto all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, essa non prevede alcuna diversa modalità di individuazione degli alloggi, limitandosi a disporre che il Ministro della difesa « definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito ». In attuazione di tale norma è stato predisposto lo schema di decreto

ministeriale per l'anno 2008 che, inviato contestualmente al parere parlamentare, prevede, come per tutti i decreti precedentemente adottati:

entità complessiva degli alloggi e loro utilizzo, suddivisi per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione al 1° gennaio 2009;

numero degli alloggi non più ritenuti utili e non più funzionali alle esigenze istituzionali, distinti per Forza armata e tipologia di alloggi, (coincidenti per numero con quelli individuati in sede di prima applicazione in attuazione della legge finanziaria);

parametri di reddito e altri requisiti per il mantenimento degli alloggi AST in conduzione da parte del personale non abbinato con riferimento al 2009.

Le citate norme, che costituiscono il quadro normativo di riferimento, non prevedono la predisposizione di un elenco analitico degli immobili da alienare, ma solo la determinazione del numero degli stessi. Tale ultimo dato, pari a 3.131 unità alloggiative, è puntualmente indicato nel Programma pluriennale e nello schema di decreto recante il patrimonio annuale di gestione del patrimonio abitativo.

Soltanto nello schema di regolamento viene necessariamente disciplinato il procedimento attraverso il quale si procede alla predisposizione dell'elenco recante gli alloggi non più funzionali che costituisce un adempimento ricognitorio di carattere tecnico, (il quale peraltro si pone necessariamente in una fase successiva a quella di predisposizione del programma ed è soltanto strumentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici che lo stesso programma individua). Tale fase, di carattere eminentemente tecnico, si concretizza in un provvedimento di individuazione di alloggi adottato non a caso dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, ed è pienamente coerente con il quadro normativo di riferimento.

In alcun modo pare configurabile una qualsiasi volontà di elusione di valutazioni (del COCER e delle Commissioni parlamentari).

Per quanto riguarda l'articolo 8, comma 1, che attribuisce il diritto di prelazione anche nell'ipotesi di alloggi liberi, mentre secondo il relatore, dovrebbe riconoscerlo soltanto in relazione agli alloggi occupati, sottolinea che l'interpretazione, proposta dal relatore, incentrata sulla formulazione letterale della norma, appare restrittiva rispetto alle finalità dell'intero intervento legislativo e, peraltro, suscettibile di realizzare una chiara situazione di disparità di trattamento a favore dei conduttori degli alloggi di servizio individuati per la vendita, peraltro, potenzialmente, per la maggioranza *sine titulo* e a sfavore di tutto il rimanente personale della Difesa interessato all'acquisizione di alloggi di servizio e magari in condizioni reddituali maggiormente problematiche rispetto a quelle dei conduttori degli alloggi.

L'interpretazione adottata dalla Difesa (peraltro evidentemente condivisa dal Consiglio di Stato, che non ha formulato alcuna osservazione al riguardo) sembra, inoltre, in linea anche con altre disposizioni di legge inerenti la materia che hanno previsto condizioni di favore, anche maggiormente significative alle riduzioni del prezzo dell'immobile, nei confronti di altre categorie di soggetti.

La *ratio* della disposizione di legge di cui all'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge finanziaria 2008 sembra essere infatti diretta a consentire al personale militare di accedere, a condizioni agevolate, all'acquisto, come prima casa, degli immobili alienati dal Ministero della Difesa non più funzionali alle esigenze istituzionali, senza voler precostituire un beneficio esclusivamente a favore del personale interessato all'acquisto che sia in quel momento conduttore dell'alloggio posto in vendita (per di più spesso senza titolo attuale al mantenimento in godimento dell'alloggio stesso). Essa appare quindi diretta a consentire a tutto il personale della Difesa e, in specie, a

quello militare — che per le peculiari condizioni di impiego rispetto ai lavoratori dipendenti di altri comparti è assoggettato a frequenti spostamenti di sede di servizio, con difficoltà a costituire un centro di interessi familiari stabile — di acquistare l'abitazione principale, presupposto indispensabile per soddisfare tale legittima aspettativa.

La diversa interpretazione proposta dal relatore creerebbe, quindi, una palese disparità di trattamento tra i *sine titulo*, che avendo già goduto sino ad oggi dell'alloggio, verrebbero avvantaggiati anche nell'alienazione dell'unità abitativa occupata a condizioni ampiamente favorevoli, mentre il rimanente personale, già svantaggiato per non aver potuto finora godere dell'alloggio, magari da tempo atteso, e per non poter beneficiare del diritto di opzione, non avrebbe diritto ad alcun beneficio.

Sul piano tecnico, l'inciso « in caso di mancato esercizio » sembra piuttosto voler indicare che il diritto di prelazione per i soli alloggi aventi un conduttore debba essere esercitato preventivamente da esso, essendo comunque destinato, esso diritto, a tutto il personale militare e civile della Difesa.

Con riferimento, inoltre, alle conseguenze sul prezzo di aggiudicazione evidenziate dal relatore, che si determinerebbero per effetto dell'applicazione dell'articolo 8, fa presente che la previsione di cui all'articolo 8, comma 14, dello schema di regolamento (asta pubblica, con privilegio del dipendente), è in linea con la disposizione del comma 628, lettera b), che riconosce il diritto di prelazione, qualora non esercitato dal conduttore, in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia. Essa appare peraltro più rispondente allo spirito generale della norma che favorisce il soddisfacimento del fabbisogno abitativo del personale della Difesa.

Si evidenzia che la differenziazione di prezzo di aggiudicazione tra il personale dipendente dell'Amministrazione, sia esso concessionario o meno dell'alloggio in alie-

nazione, è pienamente coerente con la finalità perseguita dalla disposizione di legge che non pare quella di attribuire un privilegio al dipendente, quanto piuttosto di ristorarlo dei disagi correlati alla mobilità di impiego che hanno reso difficoltoso o addirittura impossibile acquistare per sé e la sua famiglia una casa dove porre la propria residenza e domicilio.

In questo senso si ritiene quindi coerente con l'impianto normativo la previsione di una precedenza al personale della Difesa anche per gli alloggi da vendersi con asta pubblica aperta a terzi ai sensi dell'articolo 8, comma 14, dello schema di regolamento. In realtà, il comma 14 si limita esclusivamente a prevedere la possibilità che l'Amministrazione accorpi, in una sola asta, la vendita degli alloggi di cui al comma 1 (cioè quelli liberi e quelli per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione all'acquisto) e al comma 13 dello stesso articolo (cioè quelli rimasti invenduti a seguito di una precedente asta).

La disposizione, in sintesi, non realizza niente di nuovo ed è coerente con le precedenti disposizioni del regolamento, essendo dettata esclusivamente da fini di economicità procedimentale e semplificazione dell'azione amministrativa. In concreto, l'Amministrazione, anziché fare due successive aste, procedendo prima a quella rivolta ai soli dipendenti della Difesa e, nel caso essa non consenta la vendita degli alloggi, ad una successiva asta pubblica, estesa a terzi, pone in essere un'unica procedura, ferme restando le due differenti categorie di destinatari (dipendenti e soggetti terzi), la prima delle quali ha la prelazione.

Sempre con riguardo all'applicazione dell'articolo 8 e alle conseguenze che essa determinerebbe, secondo il relatore, sul diritto di prelazione, segnala che tali conseguenze sono volute dalla formulazione della legge, rispetto alla quale nulla innova il regolamento. Infatti, potrebbe verificarsi l'ipotesi evidenziata dal relatore che il dipendente acquisti l'alloggio a seguito di esperimento di gara ad un prezzo più basso rispetto a quello offerto

al conduttore, per effetto dell'applicazione delle riduzioni di prezzo. Al riguardo si rileva in primo luogo come tale accadimento sia naturale conseguenza della complessità dell'attività contrattuale, che prevede una fase negoziata in via diretta con il conduttore, cui segue l'esperimento di una gara, nel cui espletamento l'amministrazione deve garantire la buona fede dei partecipanti. Talché una volta spuntato il prezzo più vantaggioso non è più consentito alla stessa di rivolgersi nuovamente al soggetto che non ha esercitato per tempo il diritto di prelazione. Peraltro si osserva che una volta consumato il diritto di prelazione da parte del conduttore, quest'ultimo viene a collocarsi sullo stesso piano dei possibili interessati all'asta, in modo tale che risulta perfettamente legittimo che la diversità di reddito, ovvero di durata del godimento (non di rado « *sine titulo* ») del bene stesso nel passato, vada ad incidere sul prezzo di vendita conseguito in ultimo dall'Amministrazione.

In relazione a quanto evidenziato dal relatore, con riferimento all'articolo 7, comma 7, che attribuisce ai conduttori di immobili di pregio la possibilità di esercitare il diritto di opzione al prezzo derivante dall'esperimento dell'asta, diminuito nella misura del 10 per cento, ritiene che la citata disposizione non sia in contrasto con la norma di legge, nella misura in cui l'Amministrazione ha ritenuto di dover applicare la misura minima della riduzione da essa prevista (10 per cento), in ragione della tipologia di « pregio » degli alloggi e nella considerazione che tali unità abitative sono in genere destinate ad essere occupate da militari di grado più elevato e pertanto beneficiari di un reddito più elevato, rispetto agli altri militari. Fa presente comunque che si potrebbero espungere dall'articolo 7, comma 7, le parole: « diminuito dello sconto del 10 per cento ».

Per quanto riguarda le osservazioni del relatore, in merito al divieto di cui all'articolo 7, comma 21, di porre in essere atti di disposizione prima del quinto anno dalla data di acquisto, in

relazione ai soli alloggi trasferiti con l'applicazione delle riduzioni di legge, segnala che l'inciso «con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6», destinato a limitare il divieto di porre in essere atti di disposizione prima del quinto anno dalla data di acquisto, esclusivamente per gli alloggi trasferiti con l'applicazione della riduzione di prezzo è stato inserito su proposta dello Stato maggiore della difesa nella considerazione che gli altri alloggi che vengono alienati senza riduzione di prezzo, cioè sul libero mercato, sono unità abitative risultate di non interesse del personale militare e civile della Difesa e l'inserimento dell'ulteriore vincolo dei 5 anni costituirebbe una limitazione alla sua possibilità di alienazione, in quanto renderebbe il bene non appetibile, con conseguenze, quindi, anche in ordine ai mancati introiti della vendita e agli oneri di mantenimento per gli alloggi invenduti. Peraltro, poiché ritiene fondata sul piano tecnico l'osservazione formulata dal relatore, fa presente che dopo le parole: «sugli alloggi trasferiti» si potrebbero espungere dall'articolo 7, comma 21, le parole: «con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6».

In relazione all'articolo 6, comma 5, che, ad avviso del relatore, potrebbe condurre alla determinazione di valori a base d'asta della nuda proprietà sovrastimati, segnala che la procedura risponde all'esigenza di adottare canoni di locazione assimilabili a quelli di mercato in una situazione assai disomogenea, quale è quella del patrimonio infrastrutturale delle Forze armate, che renderebbe altrimenti estremamente difficile l'individuazione del *quantum* con le modalità della normativa vigente sulle locazioni (legge n. 431 del 1998), che contempla una eterogeneità di situazioni per la definizione del canone, difficilmente conciliabili con le esigenze di determinazione dell'usufrutto.

La scelta operata, senza incidere in alcun modo sulle situazioni soggettive, consente di disporre di un criterio unico che prende origine dal canone concessorio,

ancorché maggiorato per i «*sine titulo*», già individuato ed applicato che accelererebbe, snellendolo, il procedimento di alienazione. Il criterio di ricorrere a valori di mercato, non potendosi applicare unicamente ai fini della determinazione della nuda proprietà ma dovendosi applicare anche per il valore dell'usufrutto, peraltro, potrebbe anche comportare un aumento di prezzo di quest'ultimo, con l'effetto che ne potrebbe derivare, per la fascia più debole, di non avere più la convenienza di optare per l'acquisto del solo usufrutto.

In merito agli interrogativi posti dal relatore con riferimento all'articolo 7, comma 14, ritiene che la disciplina recata dallo schema di regolamento, in ordine all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto dell'usufrutto, ovvero alla prosecuzione della conduzione, sia sufficiente a garantire il diritto degli interessati alla permanenza nell'alloggio, secondo i rispettivi titoli posseduti. Infatti, per quel che attiene l'esercizio del diritto di opzione all'acquisto dell'usufrutto, si osserva come questo comporti di per sé il diritto dell'interessato a permanere nell'alloggio per tutta la durata della vita residua. Per quanto attiene, invece, alla permanenza nell'alloggio del soggetto che abbia titolo a continuare nella conduzione dell'alloggio stesso, evidenzia come il comma 14 dell'articolo 7 preveda l'obbligo per l'acquirente di stipulare appositi contratti di locazione, con i conduttori, i quali devono avere necessariamente adempiuto contestualmente all'atto di acquisto; misura questa che ritenuta sufficiente a garantire il dipendente.

Per quanto concerne, invece, i dati richiesti dal relatore in merito al possibile numero di conduttori che potrebbero optare per la continuazione del rapporto di conduzione in ragione del possesso dei requisiti reddituali richiesti, fa presente che tali dati non sono allo stato attuale nella disponibilità dell'Amministrazione, potendo essere ottenuti solo nella fase successiva di individuazione degli alloggi inclusi nel piano di vendita, anche perché strettamente connessi all'efficacia del si-

stema di vendita, in particolare, dell'usufrutto stesso, disgiunto dalla vendita della nuda proprietà.

In merito ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato, con riguardo all'articolo 4, comma 2, fa presente preliminarmente che la disposizione non era inserita nello schema di regolamento predisposto dal Ministero della difesa e inviato al Consiglio di Stato, per il previsto parere, il 22 aprile 2009. È stata inserita nel successivo schema inviato al Consiglio di Stato – Sezione Atti normativi in data 4 agosto 2009, in risposta al parere interlocutorio con il quale la stessa Sezione aveva richiesto di acquisire il parere sullo schema dell'Agenzia del demanio e del Ministero dei trasporti, comprendente anche altre modificazioni introdotte a seguito delle osservazioni fornite dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti e condivise dallo stesso Organo consultivo. Ciò premesso, ricorda che l'articolo 4, comma 2, prevede una specifica disciplina per la costruzione di alloggi di servizio con capitali privati. In particolare, introduce la possibilità di stipulare atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree ad essi appartenenti e contestualmente cedute in proprietà all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio, da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-ter del Codice civile, per la durata di 90 anni, al termine dei quali gli alloggi confluiscono nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione della difesa.

Tale disposizione è stata inserita in recepimento di un preciso suggerimento di una Commissione speciale del massimo livello scientifico dello stesso Consiglio di Stato, costituita *ad hoc* e presieduta dal Presidente aggiunto di tale Organo, su un quesito rivolto dal Gabinetto del Ministro della difesa, in ordine ad una iniziativa per la realizzazione di alloggi militari per

famiglie, con totale apporto di risorse private, sulla quale si era già espressa favorevolmente l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari. Trattasi del progetto relativo alla costruzione, da parte di una Società privata, di circa mille alloggi di servizio, in un'area adiacente l'aeroporto militare di Bari, contestualmente ceduta, a titolo di proprietà, gratuitamente, al patrimonio indisponibile dello Stato con il mantenimento del diritto di superficie in capo alla stessa società per novanta anni. Il meccanismo si sostanzia nella vendita dei citati alloggi a personale militare e civile individuato dalla Difesa, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio, per la durata di 90 anni, trascorsi i quali l'alloggio rientra nella piena proprietà dell'Amministrazione.

La formulazione dell'articolo 4, comma 2, è interamente mutuata dal parere reso dalla citata Commissione speciale (parere n. 1096/2009 dell'11 maggio 2009) che, tra l'altro, recita:

«la società realizzerà infatti circa 1000 alloggi, anche in lotti di 150-200 alloggi, e cederà il diritto di superficie (unitamente alla proprietà delle singole unità abitative) al personale dell'Amministrazione della difesa in servizio presso il Presidio di Bari per la durata di anni 90 (durata del vincolo oggettivo di destinazione). Fermo restando che la nuda proprietà del suolo viene immediatamente trasferita all'Amministrazione, poiché – ai sensi dell'articolo 953 del Codice civile – con l'estinzione del diritto di superficie allo scadere del termine previsto il proprietario del suolo diventa proprietario anche della costruzione, una volta estinto il vincolo oggettivo di destinazione gli alloggi rientreranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione stessa.»;

«Nella specie, la proposta della società presenta indubbiamente profili di convenienza per l'Amministrazione. Essa viene incontro all'esigenza di reperire un consistente numero di alloggi per il personale dipendente senza impegno di risorse pubbliche, pur dovendo offrire nel

contempo la garanzia che gli immobili non verranno sottratti alla loro destinazione. »;

« Non sembra che gli alloggi che la società si propone di costruire possano rientrare nella suddetta terza categoria. », cioè tra gli alloggi con possibilità di acquisto mediante riscatto ».

La medesima Commissione speciale aveva prospettato l'opportunità di inserire e disciplinare in via generale l'ipotesi (ed eventualmente anche altre similari) nell'emanando Regolamento di attuazione del Programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, così da predisporre un quadro normativo compiutamente definito nel quale inserire la realizzazione di singole iniziative di privati. Di qui l'inserimento, nel testo inviato al Consiglio di Stato il 4 agosto 2009, del richiamato articolo 4, comma 2, nel quale è dettata la richiesta disciplina generale.

La diversa formulazione proposta dal Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi nel parere del 16 settembre 2009, laddove essa, in difformità al richiamato parere della Commissione speciale, suggerisce di sostituire alla vendita la locazione, non appare peraltro coerente con le disposizioni recate dagli articoli 952 e 953 del Codice civile (nei quali rispettivamente si prevede che il proprietario di un fondo può alienare separatamente dalla proprietà del suolo la proprietà della costruzione già esistente – articolo 952 – e che considera compatibile con la costituzione del diritto di superficie l'apposizione di una scadenza al sopraggiungere della quale la proprietà del fabbricato passa al proprietario del suolo – articolo 953) , disposizioni generali che hanno già trovato attuazione, per quanto risulta, nella legge n. 865 del 1971 in materia di edilizia convenzionata, che all'articolo 35 disciplina la medesima procedura. La diversa formulazione proposta, peraltro, renderebbe di fatto non attuabile il ricorso ad una siffatta procedura per la quale si profila una locazione novantennale.

Per quanto riguarda, inoltre, i rilievi formulati dal Consiglio di Stato e richiamati dal relatore, in ordine alla vendita in blocco di interi stabili o comprensori abitativi di cui all'articolo 7, comma 12, fa presente che la disposizione non discende da una scelta discrezionale dell'Amministrazione in quanto la vendita in blocco è l'unica modalità di alienazione prevista dal comma 628, lettera *b*), dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, e così recepita nel regolamento. Essa risponde alla necessità di evitare che parti del patrimonio non venduto si trovino all'interno di complessi divenuti di proprietà privata. La norma non reca alcuna previsione riguardo all'acquisto in blocco da parte degli interessati.

Infine assicura che i refusi segnalati dal relatore agli articoli 5, comma 4, e 12, commi 6 e 8, saranno corretti nel senso indicato dal relatore stesso, all'atto della definitiva adozione del regolamento in oggetto.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ricorda preliminarmente che attualmente il patrimonio abitativo della Difesa ammonta a 18.939 unità di cui il 57 per cento AST (alloggi assegnati con una graduatoria a carattere sociale per un periodo temporaneo di 8 anni), il 40 per cento ASI (alloggi di servizio assegnati in base all'incarico) e il 3 per cento ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi) e ASIR (alloggi di servizio con rappresentanza).

Sottolinea come, a norma di legge, il superamento del periodo di otto anni o la perdita dell'incarico non determinino automaticamente la scadenza della concessione. Infatti, la legge n. 537 del 1993 ha stabilito, all'articolo 7, comma 9, il diritto alla continuità della concessione per le famiglie considerate con reddito medio-basso, ossia con reddito che non superi la soglia annualmente determinata dal Ministro della difesa. Inoltre, la legge n. 724 del 1994 ha previsto la possibilità di prorogare la concessione anche alle famiglie con reddito superiore alla citata soglia con l'applicazione di una maggio-

razione del canone del 50 per cento. Nessun conduttore, quindi, anche quelli definiti «*sine titulo*», può essere considerato abusivo.

Ciò premesso ricorda che da oltre quindici anni il legislatore tenta di dar vita a un profondo ampliamento e rinnovamento del patrimonio abitativo della Difesa, operazione resasi indispensabile in seguito all'adozione nelle Forze armate del modello professionale. Con la legge finanziaria 2008 – e segnatamente con l'articolo 1, commi 627, 628, 629 e 631 – è stato approvato un programma per la valorizzazione del demanio militare. Tali disposizioni rappresentano la soluzione più efficace alla delicata questione degli alloggi militari, consentendo al Ministero della difesa una pianificazione pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative. L'obiettivo principale del piano di vendite è riuscire a dar vita ad un profondo ampliamento e rinnovamento del patrimonio abitativo in modo da consentire a 40-50 mila volontari di truppa di ottenere una casa attraverso uno strumento di edilizia agevolata, ponendo fine alla inaccettabile condizione che li vede confinati da 8 –10 anni nelle camerate «*pluriletto*» in cui viene accasato il personale di leva.

Punti cardine del programma previsto dalle citate disposizioni sono la dismissione degli alloggi ritenuti non più utili alle esigenze della difesa, con il riconoscimento di un diritto di opzione in favore degli utenti e l'assegnazione degli introiti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa e l'avvio di un programma di costruzione, tramite *project financing*, di unità abitative da assegnare al personale militare.

A suo avviso, lo schema di regolamento in esame stravolge l'impostazione del regolamento previsto dalla legge, in quanto, da un lato, non riconosce alcun diritto di prelazione ai conduttori per l'acquisto dell'immobile, ma li costringe a competere sul valore d'asta più elevato, mentre la legge prevede il ricorso all'asta solo nei casi in cui il conduttore abbia rinunciato alla

prelazione, dall'altro viene messo in discussione il diritto alla continuità nella locazione dell'alloggio per coloro che hanno redditi medio-bassi e non possono comprare l'immobile.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ricorda che la legge finanziaria 2008 stabilisce precise tutele a favore dei conduttori che non possono esercitare il diritto di opzione all'acquisto «assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, ovvero con componenti familiari portatori di *handicap*, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT» (articolo 2, comma 627, lettera *b*). Ritiene che tale disposizione sia contraddetta dallo schema di regolamento che, all'articolo 7, comma 14, in maniera, a suo avviso, illegittima, ridimensiona le citate tutele prevedendo per il terzo acquirente un obbligo alla stipula di un mero contratto di locazione della durata di 9 anni se il reddito del conduttore non supera i 19 mila euro annui lordi (limite peraltro irrisorio, in quanto superato anche da chi dispone di una pensione minima) e di 5 anni se il reddito è compreso tra 19 mila euro e il limite annualmente stabilito con decreto ministeriale del Ministro della difesa. In proposito, sottolinea che la legge finanziaria 2008, non prevede nessuna scadenza temporale in merito al diritto alla permanenza del conduttore nell'alloggio. Pertanto, l'unica limitazione a tale diritto, potrebbe ricercarsi nel venir meno delle condizioni che hanno determinato le tutele previste dalla legge.

Segnala inoltre come, nonostante i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, continui a mancare una dimensione pluriennale del piano di vendite. A suo avviso, quello che viene presentato insieme al regolamento come «piano pluriennale», in realtà, prevede un'unica operazione di dismissione relativa a 3.131 alloggi (la legge obbligava a venderne non meno di 3.000)

e una mera indicazione delle esigenze abitative della difesa, fissata in 51.642 alloggi. In merito alla realizzazione di questi alloggi, poi, non vi è nulla se non una calendarizzazione del tutto generica, secondo cui, il primo lotto di alloggi verrebbe realizzato entro 5 anni, il secondo entro 10 anni ed il terzo in tempi successivi.

In sostanza, è prevista soltanto la vendita del 18 per cento circa del patrimonio esistente e non risultano indicate le modalità attraverso le quali sarà assicurata la disponibilità delle risorse, pari a circa 5,7 miliardi di euro, necessarie per la realizzazione del programma.

Inoltre, ritiene che lo schema di regolamento renda molto meno stringenti i requisiti necessari per ottenere un alloggio ASI. Infatti, lo schema di regolamento, anziché prevedere la costante presenza del titolare nella sede di servizio, si limita a disporre l'obbligo, per il beneficiario, di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio. La legge, invece, afferma chiaramente il diritto ad ottenere un alloggio ASI solo per quei militari che sono tenuti ad assicurare la costante presenza nella sede dell'Ente dove prestano servizio. In altre parole, la legge garantisce l'alloggio ASI soltanto ad alcune figure professionali quali il comandante dell'ente, il responsabile della Sala operativa, o dei nuclei antincendio o del pronto intervento. Per tutte le altre figure, la stessa legge individua la possibilità di concedere alloggi AST (alloggi di servizio temporanei) per un periodo rinnovabile e sulla base di un canone, decisamente non vessatorio, mediamente pari a 450 euro al mese. L'aumento esponenziale di alloggi ASI, a suo avviso, procurerebbe un danno all'erario di 4 mila euro all'anno per ogni alloggio. Gli alloggi ASI sono, ad oggi, 8.813 con la modifica di cui allo schema di regolamento in esame, diverrebbero più di 12.000, con un danno all'erario di almeno 60 milioni di euro all'anno. Per fare un esempio basti pensare che tutto il personale in servizio nella città di Roma, dove hanno sede cinque Stati maggiori e altret-

tanti comandi di vertici, ha l'obbligo di abitare nella città stessa e quindi avrebbe titolo ad un alloggio ASI. Gli alloggi ASI riscuotono un canone figurativo di circa 80-100 euro al mese ed hanno una franchigia che esclude dal calcolo la superficie eccedente i 120 metri quadrati.

Infine per quanto riguarda le modalità di vendita degli alloggi, ricorda che, ai sensi dell'articolo 8 dello schema di regolamento, saranno assoggettati alla procedura d'asta, tre diversi tipi di alloggio: di pregio, liberi, inoptati, cioè gli alloggi il cui conduttore non ha esercitato il diritto di opzione, e quelli rimasti invenduti che vengono messi all'asta. Per queste due ultime tipologie, se un inquilino con reddito medio-basso ha rinunciato all'acquisto dell'alloggio per mancanza di risorse, quest'ultimo viene messo all'asta e sarà il vincitore dell'asta a intimargli lo sfratto dopo cinque anni.

Sottolinea come questa disciplina risulti così poco rispettosa del diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, tanto da potersi applicare anche nei confronti dei conduttori portatori di *handicap*. Inoltre, per quanto riguarda gli alloggi già individuati per la vendita, pari a 3.131 unità, ritiene che non sia sufficiente l'individuazione del numero complessivo degli alloggi da alienare, ma sia necessario rendere noto l'elenco dettagliato di tali alloggi, in quanto soltanto in questo modo sarà possibile valutare in che misura il programma pluriennale risulti autofinanziato.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel riservarsi di rispondere nella prossima seduta agli ulteriori interrogativi testé posti dalla deputata Villecco Calipari, sottolinea come risulti particolarmente complesso trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze in gioco: finanziarie, alloggiative, eccetera.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di interve-

nire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 251 del 25 novembre 2009, a pagina 103, seconda colonna, undicesima riga, sostituire le parole « 1 e 2 » con le seguenti: « 2 e 3 » e a pagina 104, prima colonna, alla quarta riga e alla trentatreesima riga, sostituire le parole « 1 e 2 » con le seguenti: « 2 e 3 ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 50

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 52

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 54

ALLEGATO 1 (*Emendamenti dichiarati inammissibili per estraneità di materia*) 58

ALLEGATO 2 (*Emendamenti dichiarati inammissibili per carenza di compensazione*) 109

ALLEGATO 3 (*Emendamenti dichiarati inammissibili per inidoneità di compensazione*) 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 57

SEDE REFERENTE

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che sono pervenute le relazioni tecniche relative ad otto delle proposte emendative presentate dal Governo, in particolare le relazioni tecniche disponibili sono relative agli emendamenti 2.1374, 2.1375, 2.1376, 2.1377, 2.1378, 2.1380,

2.1381 e 2.1383. Fa altresì presente che non risultano ancora pervenute le relazioni tecniche relative ai restanti sei emendamenti. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio ad una successiva seduta da convocarsi per le ore 16, al fine di consentire al Governo di trasmettere le restanti relazioni tecniche, precisando che comunque in quella sede si procederà alla comunicazione delle valutazioni relative all'ammissibilità delle proposte emendative di iniziativa parlamentare, nonché di quelle del Governo per le quali sarà disponibile la relazione tecnica.

Antonio BORGHESI (IdV), chiede che sia chiarito in che modo saranno organizzati i lavori alla ripresa della seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, richiamandosi a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella seduta di ieri, ricorda che dopo la comunicazione delle valutazioni relative all'ammissibilità delle proposte emendative, sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti che terrà anche conto della portata dei testi risultanti a seguito delle eventuali dichiarazioni di inammissibilità.

Gioacchino ALFANO (Pdl) chiede alla presidenza di tener conto, nella fissazione del termine per i subemendamenti, dell'esigenza di consentire comunque la conclusione dell'esame nei tempi convenuti in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che la garanzia di un congruo termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative di iniziativa governativa intende garantire anche la tempestiva presentazione di dette proposte emendative.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede se le proposte di iniziativa governativa non corredate di relazione tecnica entro la ripresa

della seduta saranno dichiarate inammissibili, osservando che la dilatazione dei tempi d'esame non dipende dall'opposizione, ma dal ritardo con cui il Governo sta presentando le relazioni tecniche.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle proposte emendative di iniziativa governativa, osserva che, alla ripresa pomeridiana della seduta, procederà a comunicare le valutazioni di ammissibilità relative agli emendamenti per i quali sarà disponibile la relazione tecnica, riservandosi di procedere alla comunicazione delle valutazioni in ordine ai restanti testi allorché siano anch'essi corredate dalla medesima relazione, con conseguente fissazione di appositi e congrui termini per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Amedeo CICCANTI (UdC) al fine di evitare di ripetere gli inconvenienti già manifestatisi in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 2009, con il voto in blocco di tutte le proposte emendative presentate, chiede di riconsiderare i tempi previsti, che erano stati originariamente calcolati nel presupposto che nella giornata di ieri avrebbe avuto inizio l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Rolando NANNICINI (PD) in attesa della comunicazione delle decisioni della presidenza in ordine all'ammissibilità, rileva l'assoluta inopportunità di procedere ad una complessiva riforma degli assetti della rappresentanza democratica negli enti locali, attraverso un emendamento al disegno di legge finanziaria, senza un'approfondita discussione da svolgere nell'ambito del disegno di legge relativo al cosiddetto « codice delle autonomie ».

Maino MARCHI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Nannicini, osserva che le relazioni tecniche non dovrebbero limitarsi all'illustrazione dei contenuti della proposta emendativa cui si riferiscono, ma fornire elementi che evi-

denzino i parametri utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri prospettati nelle medesime.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio alla seduta che verrà convocata per le ore 16.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 60 della legge n. 69 del 2009, reca norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, nel rilevare che le minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali e del credito d'imposta di cui agli articoli 17 e 20 dello schema di decreto legislativo in esame trovano compensazione nell'utilizzo degli introiti derivanti, anno per anno, al Ministero della giustizia, dal Fondo unico giustizia, osserva che l'utilizzo di tali risorse riduce le disponibilità destinate a specifiche finalità già fissate da norme in

vigore. Sul punto valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ritiene opportuno, inoltre, che il Governo chiarisca come possa essere garantita l'invarianza di gettito, a fronte di un onere permanente quantificato a decorrere dal 2011 in euro 171.700.000, utilizzando come fonte di copertura risorse variabili di anno in anno. A tale riguardo, in particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito alla parte dei flussi di alimentazione del Fondo unico giustizia individuati dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, avente natura strutturale ed effetti di carattere finanziario idonei a garantire la compensazione del suddetto onere. In particolare, rammenta che tra le risorse che alimentano annualmente il Fondo unico giustizia l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 individuano, tra l'altro, i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative, proventi che non sembrerebbero utilizzabili ai fini dell'equilibrio dei saldi di fabbisogno ed indebitamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 16, comma 4, prevede che la vigilanza sul registro degli organismi di conciliazione sia esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo, dal Ministero dello sviluppo economico, i quali provvedono all'istituzione e alla tenuta del registro nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti. Il successivo comma 5 dispone, inoltre, che presso il Ministero della giustizia sia costituito l'albo dei formatori per la mediazione. Al riguardo, ferma restando l'esigenza di verificare se le Amministrazioni interessate possano svolgere i nuovi compiti loro affidati con le risorse esistenti a legislazione vigente, ritiene che dovrebbe essere acquisito l'avviso del Governo in

ordine all'opportunità di riferire la clausola di invarianza sia al comma 4 che al comma 5, precisando che all'attuazione di dette disposizioni le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda, poi, che l'articolo 17, comma 8, dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, valutati in 11,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, osserva che pur in presenza di oneri configurati in termini di previsione di spesa la norma non reca, come previsto dalla vigente disciplina contabile, una clausola di salvaguardia. In proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi che gli oneri in esame, in quanto derivanti dall'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto degli atti, documenti e provvedimenti relativi alla mediazione, siano riconducibili all'attribuzione di diritti soggettivi. In questo caso sarebbe, a suo avviso, opportuno prevedere l'integrazione della disposizione con una clausola di salvaguardia che disponga il monitoraggio delle minori derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 17. Osserva, altresì, che l'articolo 20, comma 5, prevede che ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta dalla disposizione, il Ministero della giustizia provveda annualmente al versamento dell'importo corrispondente, quantificato dalla relazione tecnica in 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, alla contabilità speciale n. 1778 dell'Agenzia delle entrate. Al riguardo, ricorda che l'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge n. 69 del 2009, nel conferire la delega legislativa in

materia di mediazione, ha disposto che per compensare gli effetti finanziari in termini di minori entrate delle agevolazioni fiscali, si utilizzino gli introiti derivanti al Ministero della giustizia dal Fondo unico giustizia. In proposito osserva che la disposizione di cui all'articolo 20, comma 5, non esplicita tale modalità di copertura finanziaria, limitandosi a prevedere il versamento degli importi corrispondenti alle minori entrate alla apposita contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate. Anche alla luce di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di esplicitare che le risorse che affluiscono alla citata contabilità speciale siano quelle del Fondo unico giustizia fermo restando, comunque, quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione degli oneri in ordine alla idoneità dell'utilizzo con finalità di copertura finanziaria del Fondo unico giustizia. Dal punto di vista formale, reputa opportuno altresì che il Governo valuti l'opportunità di esplicitare nella norma l'onere derivante dalla concessione del credito d'imposta nella misura indicata dalla relazione tecnica, vale a dire 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Segnala, infine, che l'articolo 21, comma 1, prevede il Ministero della giustizia realizzi campagne pubblicitarie di informazione sul processo di mediazione con i fondi previsti dalla legge n. 150 del 2000, il cui articolo 7 prevede che la realizzazione di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, sia finanziata nei limiti di appositi stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se le risorse di cui alla legge n. 150 del 2000 possano essere destinate alle finalità della norma in esame senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe VEGAS, si riserva di

fornire successivamente i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto comunicato dal Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario all'economia e alle finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avvisa che risultano presentate e riferibili al testo 2159 proposte emendative al disegno di legge finanziaria, che sono disponibili nei fascicoli stampati in distribuzione. Ricorda che i criteri per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti sono stati illustrati nella seduta del 19 novembre 2009 e che in tale occasione ha fatto presente come, anche per quest'anno, tale valutazione fosse tenuta ad attenersi ai criteri particolarmente stringenti introdotti dalla più recente legislazione e, da ultimo, confermati dall'articolo 23, commi

21-ter, del decreto legge n. 78 del 2009. Osserva che si tratta, come noto, di una normativa transitoria che ha trovato peraltro conferma, in un quadro tuttavia ben più ampio e complesso, nella proposta di legge in materia di contabilità e finanza pubblica di recente approvata in seconda lettura dalla Camera. Avverte che, nel valutare gli emendamenti, come preannunciato nella ricordata seduta, non sono state, in particolare, ritenute ammissibili le proposte con carattere microsettoriale e localistico, nonché quelle con preminenti profili di carattere ordinamentale, mentre sono state ritenute ammissibili le proposte di carattere macroeconomico idonee ad incidere sulla allocazione delle risorse o aventi comunque una rilevanza non trascurabile sotto il profilo economico-finanziario. Fa presente che, anche in considerazione delle numerose proposte emendative di iniziativa parlamentare presentate, ha ritenuto in linea generale riconducibili a tale tipologia le proposte emendative che impegnavano un volume di risorse non inferiore a 150 milioni di euro nel 2010. Ritiene peraltro che, una volta entrata in vigore la nuova disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, dovrà essere fatta piena chiarezza sui criteri di ammissibilità degli emendamenti che, sia alla Camera che al Senato, si riterrà opportuno adottare in conformità al dettato legislativo, individuando altresì gli strumenti legislativi alternativi alla legge finanziaria attraverso i quali dare corpo alla manovra di bilancio. Comunica, in primo luogo, le valutazioni di ammissibilità relative alle proposte emendative di iniziativa governativa corredate di relazione tecnica. A riguardo rileva che l'emendamento 2.1374 prevede che il Ministro del turismo stipuli accordi di programma con le regioni per individuare i più appropriati interventi ed iniziative a valere sulle risorse di cui al fondo per le aree sottoutilizzate. Ritiene pertanto che la norma abbia natura ordinamentale ed introduca una materia non disciplinata nel testo del provvedimento. Osserva che dalla relazione tecnica presentata dal Governo si evince inoltre che la disposizione è priva

di effetti finanziari. Per tali ragioni l'emendamento non è riconducibile al contenuto proprio della legge finanziaria e quindi è da considerarsi inammissibile.

Riguardo all'emendamento 2.1375, rileva che si compone di 41 commi e riproduce il contenuto di una serie di disposizioni del disegno di legge recante la cosiddetta « carta delle autonomie », che l'ultimo DPEF ha incluso tra i provvedimenti collegati alla manovra finanziaria e che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il 19 novembre 2009. Osserva che tali disposizioni sono volte in sostanza ad introdurre una serie di tagli di spesa attraverso la soppressione e la riconfigurazione di organismi diversi, nonché riducendo i trattamenti economici di taluni amministratori. Sottolinea che l'effetto di contenimento della spesa dell'emendamento in esame risulta pari a 20 milioni di euro nel 2010, ed ammonta invece a 115 milioni di euro nel 2011 e a 165 milioni di euro nel 2012, in quanto la gran parte delle disposizioni in esso contenute è destinata a ricevere applicazione a decorrere dal 2011. Rileva inoltre come la misura volta ridurre gli emolumenti percepiti dai consiglieri regionali, che appare di immediata applicazione, presenti profili di incostituzionalità. Ritieni infine del tutto prevalente la portata ordinamentale dell'emendamento che incide sulla composizione di assemblee elettive e reca una nuova e diversa disciplina di organi delle amministrazioni locali. Per tali ragioni, ritiene che la proposta, nella sua attuale formulazione, non risulti riconducibile al contenuto proprio della legge finanziaria. Osserva che a diverse valutazioni si presterebbe, invece, una proposta emendativa che concentrasse i relativi effetti finanziari nel primo anno di applicazione e che, pur incidendo sui costi delle amministrazioni regionali e locali, non presentasse profili ordinamentali di tale rilevanza.

Rileva quindi che l'emendamento 2.1383 reca disposizioni in materia di zone franche urbane introducendo talune modifiche all'articolo 1, commi 340 e seguenti della legge n. 296 del 2006. Fa presente

che l'emendamento è privo di effetti finanziari e si limita a modificare le modalità applicative dell'attuale regime agevolativo. Per tali ragioni, ritiene la proposta non riconducibile al contenuto proprio della legge finanziaria.

Osserva che l'emendamento 2.1377 destina un miliardo di euro, assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal CIPE il 6 novembre 2009, all'attuazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, resi necessari dallo stato di dissesto di varie aree del Paese, anche di recente colpite da eventi calamitosi. Rileva che l'emendamento prevede, in particolare, che tali risorse possano essere utilizzate anche attraverso accordi di programma stipulati tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fa presente che i commi 57 e 58 dell'emendamento recano invece norme di natura ordinamentale volte, rispettivamente, a disciplinare la nomina di commissari straordinari delegati e a prevedere il conferimento di nuovi incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del ministero dell'ambiente. Dichiaro pertanto emendamento inammissibile limitatamente ai commi 57 e 58.

Rileva che l'emendamento 2.1376 modifica l'articolo 19-ter del decreto-legge n.135 del 2009 in materia di privatizzazione della società *Tirrenia* Spa. che ha inoltre previsto la cessione delle azioni delle società *Toremara*, *Saremar* e *Caremar* rispettivamente alle regioni Toscana, Sardegna e Campania. Osserva che le modifiche sono volte a prevedere la stipula di convenzioni tra tali regioni e le predette società, a disciplinare la nomina del collegio sindacale delle singole società e a esonerare da ogni imposizione fiscale tutte le operazioni poste in essere nell'ambito del processo di privatizzazione. Evidenzia che la proposta è priva di riflessi sul bilancio dello Stato e che il contenuto della norma, che soddisfa in sostanza esigenze operative legate al processo di privatizzazione, non ne giustifica l'inserimento nella legge finanziaria.

I restanti emendamenti di iniziativa governativa, per i quali sono state presentate le prescritte relazioni tecniche, 2.1378, 2.1380 e 2.1381, sono da considerarsi ammissibili.

Con riferimento agli emendamenti 2.1384 e 3.125, anche se il Governo non ha ancora presentato la relazione tecnica, ritiene necessario preannunciare il criterio di valutazione al quale si atterrò nel valutarne l'ammissibilità. Relativamente all'emendamento 2.1384, ricorda che esso, nelle more dell'intesa da adottare in sede di Conferenza Stato regioni, introduce alcune disposizioni in materia di Patto sulla salute. In particolare, precisa che vengono ripartite in via provvisoria le disponibilità finanziarie destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sulla base delle erogazioni effettuate, a seguito d'intesa nella predetta Conferenza, nel secondo anno precedente a quello di riferimento. Rileva che Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono inoltre tenuti ad adottare misure volte al conseguimento di determinati obiettivi in materia di riduzione delle spese di personale. Fa presente che figurano, infine, disposizioni relative al Fondo nazionale per le politiche sociali che prevedono, in particolare, che gli oneri relativi a diritti soggettivi non siano più finanziati a valere su tale Fondo. Non ritiene invece omogeneo al contenuto della proposta, né attinente al contenuto proprio della legge finanziaria, il comma 62 che reca una norma di interpretazione autentica in materia di prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza sul prezzo di vendita.

Relativamente all'emendamento 3.125, osserva che la proposta, nella sua attuale formulazione, prevede che le maggiori entrate, per l'anno 2010, derivanti dal differimento del versamento di acconti d'imposta di cui al decreto-legge n. 168 del 2009 siano iscritte nel Fondo grandi eventi previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009 per essere destinate a finalità esplicitamente indicate in allegato alla legge finanziaria. Precisa che alla ripartizione delle risorse si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri da trasmettere al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Ritiene la procedura di ripartizione delle risorse prevista dalla proposta emendativa non pienamente conforme alla vigente disciplina contabile, in quanto la proposta emendativa rinvia ad una norma di rango secondario il finanziamento di interventi per la gran parte dei quali sono previste, a legislazione vigente, esplicite autorizzazioni di spesa, senza tra l'altro indicare espressamente il *quantum* di risorse da destinare agli stessi e non rendendo, quindi, possibile la verifica della congruità delle stesse rispetto agli interventi previsti. Rileva in particolare, che, per il rifinanziamento di alcune delle finalità previste dall'allegato, per le quali sono già previste a legislazione vigente esplicite autorizzazioni di spesa, quali ad esempio, il Fondo missioni internazionali di pace, la gratuità dei libri di testo, il Fondo per il finanziamento delle università, appare opportuno integrare l'allegato indicando esplicitamente le relative autorizzazioni spesa. Qualora queste non possano essere individuate, potrebbe prevedersi il rifinanziamento di specifiche voci programmatiche da inserire nelle Tabelle A e B allegate alla legge finanziaria. Avverte quindi che l'emendamento potrebbe ritenersi ammissibile solo qualora venisse impostato in modo da fornire indicazioni in ordine alle risorse destinate ai diversi interventi e da specificare esplicitamente per ogni intervento le relative autorizzazioni legislative di spesa e, comunque, definendo procedure rispettose delle prerogative costituzionali del Parlamento in materia di bilancio.

Con riferimento alle proposte emendative di iniziativa parlamentare, comunica che saranno pubblicate in allegato al resoconto gli elenchi, rispettivamente, di quelle considerate estranee per materia (*allegato 1*), sulla base dei criteri illustrati nella seduta del 19 novembre 2009, nonché di quelle inammissibili per carenza di compensazione (*allegato 2*) o inidoneità di compensazione (*allegato 3*). A tal proposito, fa presente che le proposte emenda-

tive dichiarate inammissibili sono 1075 per estraneità di materia, 239 per carenza di compensazione e 9 per inidoneità di compensazione.

Avverte che il deputato Iannuzzi ha sottoscritto gli emendamenti Garavini 2.1601 e 2.17, che il deputato Fallica ha sottoscritto l'emendamento Bitonci 2.285, che gli onorevoli Caparini e Volpi hanno sottoscritto l'emendamento Moroni 2.1483, che i deputati Berretta e Burtone hanno sottoscritto gli emendamenti Samperi 2.1398 e 2.1369, che l'onorevole Schirru ha sottoscritto l'emendamento Miotto 2.1636, che l'onorevole Fogliardi ha sottoscritto le proposte emendative Rubinato 2.739, 2.2.740, 2.741, 2.748, 2.757, 2.758, 2.760, 2.775, 2.0139, 2.0140, 2.0141, 2.0148 e 2.0234 e che l'onorevole Franzoso ha sottoscritto l'emendamento Di Centa 3.140.

Avverte altresì che gli emendamenti Traversa 2.1450, Rosso 2.118 e Ravetto 2.14 sono stati ritirati dai presentatori, che l'onorevole Polledri ha ritirato la propria firma dall'emendamento Laura Molteni 2.1148 e che gli onorevoli Berretta e Burtone hanno ritirato la propria firma dall'emendamento Capodicasa 2.1351.

Comunica infine che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 13 di domani, 2 dicembre 2009.

La seduta termina alle 16.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 17.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI
PER ESTRANEITÀ DI MATERIA**

Sulla base dei criteri illustrati nella seduta del 19 novembre 2009 risultano inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti al disegno di legge finanziaria:

Bitonci 2.290, che reca disposizioni in materia di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, non rientranti nel contenuto proprio della legge finanziaria;

Commercio 2.1742, 2.1743 e 2.1744, finalizzati a intervenire sui crediti di imposta disposti con legge regionale, che si configurano come misure a sostegno dell'economia di natura settoriale;

Occhiuto 2.1783, di natura ordinamentale, in quanto diretto a dettare modifiche alla disciplina procedurale di nomina dei commissari *ad acta* per le regioni inadempienti per il periodo di vigenza del Piano di rientro dai debiti a livello sanitario;

Antonino Foti 2.252 e Scandroglio 2.174, in quanto, prevedendo un'agevolazione contributiva relativa all'aliquota che i professionisti non regolamentati corrispondono alla Gestione separata INPS, risultano estranei al contenuto tipico della legge finanziaria;

Antonino Foti 2.253 e Scandroglio 2.169, in quanto, istituendo una gestione a contabilità separata all'interno della Gestione separata INPS per i professionisti

non regolamentati, hanno carattere ordinamentale;

Rosso 2.108, in quanto, prevedendo il trasferimento alle province delle funzioni in materia di demanio e sistema idrici, ha carattere ordinamentale;

Moffa 2.23, in quanto, prevedendo la prorogabilità fino a 6 anni con il consenso del lavoratore dei contratti a tempo determinato nelle aziende fino a 15 dipendenti, ha carattere ordinamentale;

Fallica 2.36, in quanto, disciplinando le plusvalenze derivanti dai contratti *sale and lease back* ai fini della formazione del reddito IRES, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Commercio 2.1749, in quanto, disciplinando la deducibilità degli interessi passivi per le aziende ubicate nelle regioni meridionali sottoposte agli studi di settore, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Poli 2.1760, in quanto, riducendo i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dell'INAIL, con riferimento alla sola categoria degli artigiani, riguarda un settore limitato;

Rubinato 2.746, in quanto, prevedendo la corresponsione dell'assegno sociale anche ai cittadini italiani all'estero per lo svolgimento di attività missionarie o

umanitarie, esula dal contenuto tipico della legge finanziaria;

Ghizzoni 2.677 e **Boccia 2.678**, in quanto, assegnando nuove risorse al credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Giammanco 2.418, in quanto, estendendo ai professionisti non regolamentati le tutele assicurative per la malattia e il parto, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Ciccanti 2.1703 e **2.1701**, in quanto, prorogando il termine per la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009, maturati da lavoratori collocati in aspettativa non retribuita chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ha natura ordinamentale;

Vannucci 2.675 in quanto, stanziando risorse volte a garantire i pagamenti da parte degli enti locali delle somme dovute a debitori (per appalti, somministrazioni e forniture), anche in deroga al Patto di stabilità interno, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Marchi 2.674 in quanto, trasferendo 800 milioni ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante nel 2010 dalla soppressione dell'ICI, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Brugger 2.1356, il quale, intervenendo sulla disciplina del lavoro accessorio, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Poli 2.1752, in quanto, prevedendo l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani per i soci delle cooperative artigiane iscritti all'albo delle imprese artigiane, ha natura ordinamentale;

Poli 2.1754, il quale, sopprimendo l'articolo 2, comma 3, del Regio decreto n. 1422 del 1924, che definisce come datori di lavoro le società cooperative che impiegano i loro soci in lavori da esse assunti, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Tullo 2.994, in quanto, intervenendo sulla disciplina dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

De Micheli 2.1072, in quanto, modificando la procedura per la definizione delle modalità di applicazione nonché dei criteri e delle condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi, appare di natura ordinamentale;

Siragusa 2.752, in quanto, finanziando per il 2010 gli LSU dell'area napoletana e della città di Palermo, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria.;

Berretta 2.708, in quanto, includendo tra i datori di lavoro del settore agricolo ai fini della classificazione INPS gli enti cooperativi che esercitano specifiche attività dirette o connesse all'attività agricola, appare di natura ordinamentale;

Rubinato 2.749 e **De Poli 2.1407**, in quanto, prevedendo specifiche contribuzioni per le IPAB e le aziende pubbliche dei servizi alla persona, esulano dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Ciccanti 2.1711, in quanto, prevedendo una modifica della disciplina dei riposi, permessi e prepensionamento che assistono figli con handicap grave, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Oliverio 2.937, in quanto, riconoscendo ai datori di lavoro agricolo un credito di imposta per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle del-

l'anno precedente, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Fiorio 2.884, in quanto, prevedendo una procedura ai fini dell'accertamento contributivo in caso di dismissione di bandiera della navi, appare di natura ordinamentale;

gli identici Poli 2.1762 e XI Commissione 2.322, in quanto, estendendo la tutela contro l'evasione contributiva ai collaboratori in regime di monocommittenza iscritti alla gestione separata INPS, è diretto al sostegno di un settore specifico;

Commercio 2.1723 e Marco Carra 2.890, in quanto, recando disposizioni previdenziali per il settore della piccola pesca, sono diretti al sostegno di un settore specifico;

Cenni 2.972, in quanto, fornendo una interpretazione autentica dei contenziosi nel settore agricolo, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Narducci 2.64 e Narducci 2.1612, in quanto, escludendo alcune unità immobiliari dal pagamento dell'ICI, esulano dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Bucchino 2.1617, in quanto, prevedendo la definizione previdenziale per le prestazioni debitamente percepite dai soggetti residenti all'estero, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Commercio 2.1523, in quanto, istituendo dal 2010 presso il Dipartimento della funzione pubblica il Fondo di trattamento di quiescenza per il persone postelegrafonico, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Bitonci 2.286, in quanto, estendendo agli esperti contabili l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Fedi 2.65 e 2.1613 in quanto, estendendo ai non residenti in possesso di determinati requisiti le detrazioni per carichi di famiglia, riguardano il sostegno ad una specifica categoria di beneficiari;

Realacci 2.1471, il quale proroga al 2012 l'applicazione dei finanziamenti per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trentitalia, di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto - legge n. 185 del 2008;

Marchignoli 2.986, il quale interviene sulla disciplina relativa all'assegnazione, ai delegati della gestione dimessi in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio, di una rivendita di generi di monopolio, prevedendo che le rivendite assegnate sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito regionale nel quale insisteva il deposito dimesso;

Oliverio 2.997, il quale interviene sulla disciplina in materia di collocamento in congedo straordinario per motivi di studio per il dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, prevedendo che, qualora il dipendente sia un dirigente, non si corrisponde la retribuzione di risultato;

Ghizzoni 2.1116, il quale stanziava 5 milioni per ciascuno degli anni 2010-2012 per incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione, nonché per incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza;

Fallica 2.69, il quale prevede che i candidati che hanno partecipato alle prove di uno specifico corso-concorso nel settore della scuola, che abbiano un ricorso giurisdizionale pendente per non aver superato la prova di selezione, sono inseriti in

coda alle pertinenti graduatorie regionali, previo corso di formazione di formazione intensiva;

Brugger 2.163, il quale esclude dai limiti alle spese delle amministrazioni pubbliche per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, né ogni altro limite di spesa, gli enti e gli organismi strumentali, nonché le università non statali finanziate da regioni a statuto speciale o da province autonome che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno;

Vannucci 2.159, il quale estende a tutti i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione in servizio ad una specifica data, la rideterminazione delle retribuzione individuale di anzianità prevista per gli ispettori tecnici dall'articolo 11, comma 12, della legge n. 124 del 1999;

Giammanco 2.355, il quale autorizza la proroga fino al 31 dicembre 2010 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale già impegnato in lavori socialmente utili presso istituzioni scolastiche statali, nel limite di 20 milioni di euro;

Calvisi 2.794, il quale prevede che le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università sono ripartite sulla base dell'attività di valutazione svolta dall'ANVUR e sono destinate, per una quota non inferiore al 40 per cento, agli atenei ubicate nelle zone dell'Obiettivo 1, nonché nella regione Sardegna;

Nicolais 2.1108, il quale prevede che le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università sono ripartite sulla base dell'attività di valutazione svolta dall'ANVUR e sono destinate, per una quota non inferiore al 40 per cento, agli atenei ubicate nelle zone dell'Obiettivo 1;

Nicolais 2.1106, il quale prevede che le risorse del Fondo per il diritto allo studio siano ripartite, per una quota non

inferiore al 40 per cento, agli atenei ubicate nelle zone dell'Obiettivo 1;

Ceccuzzi 2.1563, il quale consente alle Università che si trovino in una situazione debitoria ed abbiano presentato un piano di risanamento approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di contrarre mutui anche in deroga ai relativi limiti, e consente alla Cassa depositi e prestiti di concedere a tali Università mutui quarantennali;

Ceccuzzi 2.1564, il quale istituisce un Fondo di rotazione di 800 milioni per il soddisfacimento dei crediti vantati da terzi nei confronti di Università statali in cui è in corso un piano di risanamento a lungo termine;

Girlanda 2.1484, il quale consente alle Università statali di procedere ad assunzioni di personale nel limite del contingente corrispondente al 50 per cento di quello cessato dal servizio;

Ghizzoni 2.1109, il quale destina una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica al programma di finanziamento delle ricerche di interesse nazionale proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca;

Bachelet 2.1104, il quale incrementa il finanziamento in favore della fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT) e destina 85 milioni al programma di finanziamento delle ricerche di interesse nazionale proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, nonché 14 milioni al finanziamento dell'*European Synchrotron radiation facility* di Grenoble;

Ghizzoni 2.1102, il quale istituisce il Fondo per l'accesso alla formazione universitaria e postuniversitaria degli studenti meritevoli, con una dotazione di 50 milioni in ciascuno degli anni 2010-2012. La disposizione definisce i criteri per l'accesso alle borse erogate dal Fondo, prevedendo

l'applicazione a queste ultime del regime fiscale di esenzione dalle imposte sui redditi di cui all'articolo 4 della legge n. 476 del 1984.

Antonino Foti 2.8, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale e microsettoriale, volte a prorogare al 31 marzo 2010 la facoltà di presentare domanda di accredito di contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa non retribuita perché chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali;

Pisacane 2.1293, il quale modifica il testo unico dell'edilizia, prevedendo che gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire, acquisiti al patrimonio del Comune, sono destinati ad alloggi di edilizia residenziale ed assegnati in locazione;

Pisacane 2.1291, recante una norma di interpretazione autentica in materia di sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali relativi all'attività urbanistica ed edilizia;

Mantini 2.1794, il quale riconosce la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza del sisma dell'Abruzzo, con conseguente attribuzione di trattamenti previdenziali ed assistenziali, quantificando gli oneri derivanti dalla proposta in 50 milioni di euro;

Mantini 2.1285, il quale prevede che gli interventi di ricostruzione di immobili nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, siano gestiti dal Presidente della Regione in qualità di commissario delegato;

Mantini 2.1795, che sospende l'applicazione delle disposizioni relative alla riduzione del personale della scuola nelle zone colpite dal terremoto dell'Abruzzo;

Mantini 2.1796, che stanziava 5 milioni nel 2010 e 17 milioni nel 2011 per garantire il regolare andamento dell'anno scolastico nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma;

Pisacane 2.1290, il quale prevede che, per i lavori edilizi compiuti su beni paesaggistici entro il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, il versamento dell'oblazione prevista dalle norme in materia di condono edilizio di cui al decreto-legge n. 269 del 2003 consente la sanatoria delle opere abusive;

Sardelli 2.1739 e 2.1738, Rosso 2.127, Cassinelli 2.53 e 2.54, Bitonci 2.963, Levi 2.809 e Fallica 2.1467, i quali incrementano le risorse per il sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche;

Milo 2.1741, il quale interviene sulla disciplina relativa all'esame, da parte degli enti locali, delle domande di definizione degli illeciti edilizi, nonché in materia di oblazione delle relative sanzioni;

Commercio 2.1747, il quale esclude dai limiti alla compensabilità dei crediti d'imposta, i crediti d'imposta stabiliti con legge regionale;

Commercio 2.1487, limitatamente al capoverso 8-ter, il quale esclude dai limiti alla compensabilità dei crediti d'imposta, i crediti d'imposta stabiliti con legge regionale;

Mantini 2.1798, il quale autorizza il Dipartimento della Protezione civile ad avviare un piano di verifiche per la riduzione del rischio sismico di immobili, e concede ai soggetti privati un credito di imposta per la realizzazione degli interventi conseguenti;

Girlanda 2.1373, il quale esclude dalle operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da Poste italiane;

Realacci 2.1550, il quale concede contributi per la rottamazione di veicoli sostituiti da veicoli nuovi ad alimentazione elettrica;

Mariani 2.1551, il quale estende i termini temporale di applicazione degli incentivi per l'installazione di impianti a GPL ed a metano sugli autoveicoli;

Mariani 2.1427, che istituisce il Fondo per il rischio di inquinamento ambientale marino;

Mariani 2.1435, che rifinanzia il Fondo per la mobilità sostenibile;

Mariani 2.1437, che istituisce un Fondo per la tutela della biodiversità;

Margiotta 2.1455, il quale prevede un contributo decennale di 5 milioni per la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Basilicata e Campania colpite dagli eventi sismici negli anni 1980-1982;

Strizzolo 2.217 il quale esclude uno specifico provvedimento normativo dall'elenco delle disposizioni abrogate dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008;

Barani 2.200, il quale prevede l'immissione nei ruoli del Ministero della Giustizia per personale degli enti locali comandato presso gli uffici del Giudice di pace;

Cambursano 2.519, recante uno stanziamento finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita nonché di ciclomotori a trazione elettrica;

Borghesi 2.551 e 2.552, che rimodulano le risorse finanziarie per l'erogazione di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;

Borghesi 2.550, il quale prevede il riconoscimento di un credito d'imposta

alle imprese operanti nei settori manifatturiero e del turismo che effettuino nuovi investimenti nelle Regioni dell'obiettivo 1;

Rubinato 2.742 e 2.761, i quali istituiscono un Fondo per la sicurezza dei quartieri, destinato alla concessione di contributi per le spese di installazione di sistemi di protezione nei fabbricati, di sistemi di illuminazione dei percorsi interni e di sistemi di videosorveglianza nelle autorimesse;

Crosio 2.902, il quale prevede che le Regioni possano fissare con proprio regolamento nuovi limiti per l'altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione;

Guido Dussin 2.904, il quale interviene sulla destinazione della percentuale dell'importo a base di gara per opere o lavori pubblici, stabilita dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici;

Montagnoli 2.905, il quale aumenta il numero di anni di residenza richiesti agli immigrati per accedere ai contributi integrativi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

D'Antoni 2.820, il quale interviene sulla disciplina relativa alla fruizione dei crediti d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006;

Mariani 2.840, il quale stanziava 100 milioni per ciascuno degli anni 2010-2012 per interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni colpiti da fenomeni di dissesto territoriale e caratterizzati da estrema perifericità;

Galletti 2.1689, il quale riconosce un credito di imposta in favore delle imprese di distribuzione commerciale e dei pubblici esercizi per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

Miotto 2.1640, il cui contenuto normativo non risulta definito, in quanto

contiene un riferimento ad una disposizione non individuata della legge n. 537 del 1993;

Anna Teresa Formisano 2.1629, il quale incrementa lo stanziamento del Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali;

Anna Teresa Formisano 2.1666, che incrementa la dotazione del Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

Mantini 2.1338, che reca disposizioni in materia di credito di imposta relativo alle aggregazioni professionali, di cui ai commi da 70 a 75 dell'articolo 1, della legge n. 244 del 2007, in quanto tali non rientranti nel contenuto proprio della legge finanziaria;

Compagnon 2.1800, di natura ordinamentale, poiché include le Filarmoniche, le orchestre e la bande musicali tra i soggetti ai quali non si applica la normativa fiscale relativa ai controlli sui circoli privati;

Federico Testa 2.31, in quanto, assegnando alle imprese dello spettacolo la qualifica di piccole e medie imprese ai sensi della normativa comunitaria, è diretto al sostegno di un settore specifico;

XII Commissione 2.324, di carattere ordinamentale, recante interventi per le associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario;

Rubinato 2.755, di carattere ordinamentale, recante norme in materia di autenticazione delle scritture contabili;

Duilio 2.827, di carattere ordinamentale, poiché reca una modifica settoriale al codice dei contratti pubblici;

Federico Testa 2.776, di carattere ordinamentale, in quanto novella l'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, estendendo a tutte le società

che gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, le disposizioni circa la deducibilità degli interessi passivi;

Ceccuzzi 2.1583, di carattere ordinamentale, poiché esclude gli esercenti sottoposti a studi di settore dall'emissione dello scontrino fiscale;

Cazzola 2.177, in quanto, disciplinando l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria di soggetti che svolgono contemporaneamente più attività autonome e libero-professionali, appare di natura ordinamentale;

Di Biagio 2.427 e 2.1863, di natura ordinamentale, in quanto razionalizzano talune procedure di iscrizione a Gestioni previdenziali diverse;

Galletti 2.1698, in quanto, disciplinando le società cooperative elettriche, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Fugatti 2.1099, Comaroli 2.1100, 2.1101 e 2.1097, i quali recano misure di carattere ordinamentale in materia di rapporti tra consumatori e banche.

Palumbo 2.16, di natura ordinamentale, in quanto interviene sui termini di presentazione della domanda per il prolungamento della permanenza in servizio oltre i limiti di età;

La Loggia 2.402, che, prorogando il termine per le iniziative già avviate in tema di patti territoriali, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

gli identici Cirielli 2.299 e Villecco Calipari 2.844, IV Commissione 2.309, i quali, disponendo una riduzione dei tagli connessi al processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse di tale comparto, hanno ca-

rattere ordinamentale e recano maggiori oneri per la finanza pubblica;

Oliverio 2.992 e 2.991, Galati 2.243 e 2.242, Taglialatela 2.99 e 2.100, Giovanelli 2.10 e 2.11, Ciccanti 2.1688 e 2.1692, i quali, recando misure per i miglioramenti economici della carriera prefettizia, esulano dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Romele 2.413, di natura ordinamentale, che esonera taluni operatori dall'immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

Marinello 2.373, di natura ordinamentale, che interviene sugli avanzamenti di posizione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo;

Marinello 2.359, di natura ordinamentale, in quanto finalizzato a provvedere alla ricostruzione delle posizioni economiche del personale ATA e degli insegnanti tecnico-pratici transitati nei ruoli del comparto scuola;

De Girolamo 2.1296, in quanto reca disposizioni ordinamentali, in materia di accesso al trattamento pensionistico di anzianità del personale docente delle scuole statali;

Marinello 2.360, in quanto reca disposizioni ordinamentali e microsettoriali, volte a consentire la stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità;

Distaso 2.129, il quale prevede che ai dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche titolari di qualifica di dirigente superiore alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale sia ripristinata la predetta qualifica, con corresponsione della retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale ed assegnazione del 50 per cento dei posti disponibili dei posti con qualifica di dirigente generale;

Vincenzo Antonio Fontana 2.3, il quale estende la deroga al blocco delle nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato anche al Ministro del lavoro ed agli enti di previdenza obbligatoria, per il personale da impiegare nei servizi ispettivi, le cui procedure concorsuali siano concluse all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n. 78 del 2009;

Vincenzo Antonio Fontana 2.4 e Cazzola 2.7, i quali intervengono sulla disciplina relativa ai contenuti obbligatori dei contratti di lavoro a tempo parziale;

Giulio Marini 2.633 e Miotto 2.1636, i quali fanno obbligo alle agenzie fiscali di assumere il personale risultato vincitore o idoneo in concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia;

Girlanda 2.1485, il quale, in deroga alle disposizioni in materia di assunzioni di cui all'articolo 66 del decreto – legge n. 112 del 2008, autorizza le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici ad assumere il personale dirigenziale reclutato mediante specifico corso – concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Fucci 2.295, il quale abroga il comma 15 dell'articolo 1 del decreto – legge n. 324 del 1993, ai sensi del quale il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993;

Siragusa 2.1117, il quale prevede l'inquadramento in ambito provinciale dei lavoratori socialmente utili utilizzati con profilo di collaboratore scolastico nel limite del 25 per cento della dotazione organica;

Siragusa 2.1118, il quale prevede l'inquadramento in ruolo in ambito provinciale dei lavoratori socialmente utili impegnato da non meno di 8 anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico – amministrativo;

Siragusa 2.1119, il quale autorizza la spesa di 265 milioni in ciascuno degli anni 2009-2011 per la stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici;

Garavini 2.1363, il quale estende l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche alle imprese confiscate ad organizzazioni criminale e mafiose;

Garavini 2.1365, il quale autorizza la Cassa depositi e prestiti ad operare finanziamenti anche alle imprese confiscate ad organizzazioni criminale e mafiose. Si prevede inoltre che le Province possano rilasciare garanzie fideiussorie a favore delle medesime imprese e che le predette operazioni siano escluse dal Patto di stabilità interno;

Paolo Russo 2.229 e **Fogliato 2.236**, in quanto, avendo ad oggetto rispettivamente l'assunzione di personale operaio e la contrattazione collettiva di secondo livello del Corpo forestale dello Stato, esula dal contenuto della legge finanziaria;

Fugatti 2.847 e **2.845**, in quanto, disciplinando i concorsi e le nomine dei dirigenti scolastici, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Occhiuto 2.1781, in quanto, autorizzando l'assunzione di 293 vincitori di concorso come ispettori di vigilanza dell'INPS, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Mantini 2.1329 e **2.1332**, in quanto, prevedendo la totale deducibilità delle spese congressuali nei casi in cui sia

previsto un obbligo di formazione, esula dal contenuto della legge Finanziaria;

Ruvolo 2.1835, di natura ordinamentale, che prevede la stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità;

Brandolini 2.1077, di natura ordinamentale, poiché disciplina la natura dei crediti delle imprese alle quali sono anticipati gli importi dovuti per la Cassa integrazione guadagni ordinaria;

Fogliato 2.235 e **Bitonci 2.600**, che destina risorse aggiuntive per favorire l'accesso al credito dei produttori che hanno acquistato quote latte;

Brugger 2.132, di natura ordinamentale, in quanto conferisce titolo alla partecipazione a movimenti interregionali per i candidati che hanno superato prove dei corsi concorsi a dirigente scolastico indetti nelle province e autonome di Trento e di Bolzano;

Quartiani 2.87, in quanto, estendendo a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica in determinati territori i sovraccarichi idroelettrici di cui all'articolo 1 della legge n. 959 del 1953, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Taddei 2.52, in quanto, autorizzando una spesa di 120 milioni di euro per il 2010 per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Paladini 2.578, di natura ordinamentale, in quanto garantisce, ai fini pensionistici, al personale direttivo vincitore di specifici concorsi determinati trattamenti economici;

Bitonci 2.594, in quanto, autorizzando l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato, per il 2010, personale

operaio a tempo determinato, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Bitonci 2.584, in quanto, prorogando la scadenza delle nomine dei componenti designati per il miglior funzionamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Polledri 2.1057, in quanto, incrementando di 1 milione di euro dal 2010 la dotazione del Fondo destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari, è diretto al sostegno di un settore specifico;

Caparini 2.1064, in quanto, estendendo i finanziamenti per l'attività di volontariato anche all'acquisto di materiale soccorso, è diretto al sostegno di un settore specifico;

De Poli 2.1400, in quanto, intervenendo sulla disciplina dell'orario di lavoro, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Bitonci 2.595, in quanto, attivando la contrattazione collettiva di secondo livello per il personale operaio assunto in regime di diritto privato per il Corpo forestale dello Stato, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Mariani 2.1410 e **Vannucci 2.139**, in quanto di carattere ordinamentale, in tema di pagamento rateale dei debiti contributivi;

Zeller 2.167, in quanto di carattere ordinamentale, che ricomprende le attività di gestione dei rifiuti urbani tra le attività commerciali considerate nell'ambito dell'esercizio di imprese ai fini IVA;

Zeller 2.166, in quanto di carattere ordinamentale, interpretativa di disposizioni sull'applicazione dell'IVA sul servizio di smaltimento rifiuti;

Comaroli 2.938 e **2.944**, in quanto di carattere ordinamentale, relativi ad un contributo alle imprese editrici;

Delfino 2.1714, in quanto di carattere ordinamentale, circa le convenzioni con ANAS Spa;

De Poli 2.1397, in quanto di carattere ordinamentale, relativo ad un contributo al Fondo per le non autosufficienze;

Ferranti 2.1289, in quanto di carattere settoriale, istitutivo presso il Ministero della giustizia di un fondo per lo sviluppo dell'informatica e del processo telematico;

Dozzo 2.920, in quanto di carattere settoriale, che conserva in bilancio le risorse del Fondo per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici;

Germanà 2.629, in quanto di carattere localistico, che autorizza la spesa di 8 milioni quale concorso alle spese sostenute dal comune di Roma per l'organizzazione dei mondiali di nuoto;

Commercio 2.1511, in quanto di carattere localistico, relativo ad un contributo di solidarietà nazionale in favore della Regione Sicilia a valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi;

De Micheli 2.1071, in quanto di carattere ordinamentale, relativo all'utilizzo delle risorse del fondo per il salario accessorio del personale dirigente;

Commercio 2.1492, in quanto di carattere ordinamentale, che riconosce la natura di enti morali all'Unione italiana ciechi, all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione, al Centro nazionale del libro parlato, alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», all'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e al Museo tattile «Omero»;

Marinello 2.1474, che reca disposizioni di carattere ordinamentale riferite alle modalità di versamento del prelievo unico erariale (PREU);

Garofano 2.610, in quanto di carattere settoriale, che autorizza l'ENAC ad assunzioni di personale;

Fava 2.1184, in quanto di carattere settoriale, che autorizza le Camere di commercio ad assunzioni di personale;

Commercio 2.1647 e 2.1750 in quanto istituiscono un credito d'imposta per nuove attività imprenditoriali nelle comunità montane ubicate nel Mezzogiorno;

Antonino Russo 2.1266 in quanto reca misure ordinamentali in materia di acquisizione o cessione di aree o superfici da parte dei comuni;

Andrea Orlando 2.1284 in quanto dispone una proroga del personale aggiunto presso le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;

Brandolini 2.1076 in quanto prevede la rinegoziazione di mutui contratti dagli enti locali con cassa depositi e prestiti, che rappresenta materia non riconducibile al contenuto della legge finanziaria;

Bitonci 2.291 in quanto istituisce un Fondo per i comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, nonché con la Svizzera e l'Austria, che comunque assume carattere localistico;

Zeller 2.142 in quanto interviene sulla disciplina del mercato interno dell'energia elettrica;

Romele 2.412 in quanto assegna un contributo alla società Promuovitalia Spa;

Zazzera 2.576, che prevede uno stanziamento per la fornitura gratuita libri di testo;

Rubinato 2.750 in quanto istituisce un fondo per la morosità incolpevole. Si tratta di un intervento di spesa estraneo rispetto alle materie oggetto della finanziaria;

Rubinato 2.753 in quanto interviene sulla disciplina dell'affidamento dei servizi pubblici locali;

Rubinato 2.1553 in quanto reca disposizioni in materia di rivalsa per le prestazioni sociali indebitamente erogate dagli enti pubblici;

Misiani 2.815 in quanto prevede anticipazioni da parte di Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali. Si tratta di materia estranea alla legge finanziaria;

Rubinato 2.1555 in quanto reca disposizioni ordinamentali in merito alla autenticazione degli estratti delle scritture contabili;

Ciccanti 2.1766 che prevede l'istituzione di un fondo per il mantenimento e l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa per i bambini da 24 a 36 mesi di età;

Levi 2.1091 che autorizza uno stanziamento di spesa per il finanziamento delle attività del Centro per il libro e la lettura per l'anno 2010;

Alessandri 2.296 che reca norme di disciplina della Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ampliando le sue competenze;

Fallica 2.81, in quanto reca misure di carattere microsettoriale, tendenti a prevedere agevolazioni fiscali in favore delle ONLUS per quanto concerne l'imposta ipotecaria e catastale;

Biancofiore 2.404, il quale reca un finanziamento di 400.000 euro annui per il Comitato atlantico italiano per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

Cirielli 2.1249, il quale stabilisce che le risorse del fondo casa (destinato all'erogazione di mutui agevolati per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa da parte del personale del Ministero della difesa) siano versate su un'apposita contabilità speciale; la disposizione appare inammissibile per estraneità di materia in quanto si limita a disciplinare la destinazione contabile delle risorse;

Cirielli 2.1251 il quale consente, nell'ambito delle procedure vigenti volte all'alienazione e alla permuta degli immobili militari, la stipula di accordi-quadro per l'assegnazione degli appalti relativi alle attività tecniche e progettuali strumentali all'alienazione e alla permuta medesime;

Verini 2.1213, il quale modifica l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 in materia di istituzione del sistema *interconnector* nel mercato energetico, sopprimendo il versamento del corrispettivo a Terna Spa nel periodo transitorio;

Quartiani 2.1608 il quale destina 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 all'aiuto allo sviluppo;

Mantini 2.1337, il quale estende ai professionisti le disposizioni in materia di attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003;

Lulli 2.1081, il quale estende agli artigiani l'applicabilità dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale al minuto, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996;

Quartiani 2.1140, il quale modifica l'articolo 155 del Testo unico bancario relativamente alle attività che possono essere svolte dai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo testo unico;

Lulli 2.1556, il quale inserisce il distretto industriale di Prato tra le iniziative di reindustrializzazione nelle aree o di-

stretti in crisi industriale, al fine di realizzare un apposito accordo di programma;

Lulli 2.1554, il quale inserisce anche il sistema tessile di Prato tra i sistemi produttivi locali che possono essere destinati delle risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni in favore delle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992;

Polidori 2.411, che destina una quota del 20 per cento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a soggetti di età non superiore a quaranta anni che intendano iniziare un'attività imprenditoriale;

La Loggia 2.399, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per lo sviluppo del Politecnico del Mediterraneo;

Borghesi 2.439 e 2.440, che istituiscono un Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, alimentato mediante cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti. Le disposizioni recano inoltre norme di natura ordinamentale relative ai rapporti finanziari afferenti al Fondo ed alle modalità di rendicontazione della sua amministrazione;

Borghesi 2.446 e 2.553 i quali assegnano 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012 al Fondo finanzia d'impresa; l'emendamento 2.446 destina una quota parte di tali risorse all'erogazione di contributi per l'imprenditoria femminile;

Borghesi 2.555, il quale destina 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 ad incentivi di carattere fiscale per l'imprenditoria giovanile

Toto 2.19, volto ad estendere l'assegno familiare indipendentemente dall'ammontare del reddito, nel caso in cui sovrappiunga la disoccupazione;

Mariani 2.1403 e VIII Commissione 2.317, che recano interventi a favore del commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio con finalità di risarcimento alle vittime del disastro ferroviario e per la ricostruzione;

Strizzolo 2.737 che sopprime le disposizioni di cui al decreto-legge n. 134 del 2008 relative al Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie;

Girlanda 2.1389, il quale sopprime i commi 8 e 9 dell'articolo 32 della legge n. 99 del 2009, in materia di disciplina di erogazione dei servizi elettrici;

Polledri 2.1417, il quale attribuisce il diritto ai comuni di usufruire delle tariffe incentivanti previste per l'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati sul territorio comunale;

Girlanda 2.1370, il quale consente all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di prevedere misure volte a consentire l'esecuzione di contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica;

Girlanda 2.1368, il quale sostituisce il comma 1 dell'articolo 32 della legge n. 99 del 2009, consentendo alla società Terna Spa di costruire ed esercire infrastrutture di interconnessione elettrica con l'estero;

Girlanda 2.1387, il quale modifica il comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009, al fine di prevedere che le assegnazioni delle risorse elettriche interrompibili rimangono in capo ai beneficiari fino alla scadenza dei contratti in essere;

Bitonci 2.282, il quale estende il privilegio generale riconosciuto sui crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa sui prodotti alcolici verso i cessionari dei prodotti, anche ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi

commerciali di prodotti energetici, connessi all'accisa pagata da tali soggetti su questi ultimi prodotti nei confronti dei cessionari dei prodotti stessi;

Armosino 2.623, il quale consente l'utilizzo per il 2010 delle risorse per investimenti degli enti locali per interventi di sicurezza pubblica e per interventi di carattere sociale destinati a favore di lavoratori e imprese;

Armosino 2.622, il quale prevede l'assegnazione alle Regioni ed alle Province delle risorse finanziarie riconosciute loro per le minori entrate derivanti dall'esenzione della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione prevista per l'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale;

Armosino 2.619, il quale interviene sulla disciplina relativa alla presentazione, da parte degli assicuratori, della denuncia concernente l'ammontare complessivo dei premi incassati, su cui è dovuta l'imposta sulle assicurazioni;

Armosino 2.616, il quale esonera anche gli enti locali dall'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti che comportino impegni di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

Testa 2.811, il quale consente alle imprese distributrici di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo di accedere alle procedure di perequazione specifica aziendale;

Pezzotta 2.1777, in quanto recante disposizioni microsettoriali volte, tra l'altro, a finanziare per 100 milioni di euro per il triennio 2010-2012 il fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge n. 49 del 1985;

Ciccanti 2.1829 e Vannucci 2.732 in quanto dispone la sospensione da parte dei piccoli comuni, di concerto con gli

istituti mutuatari, del pagamento di rate di prestiti;

Ciccanti 2.1830 e Marchi 2.715 in quanto estendono fino al 2012 la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento di spese correnti e di manutenzione;

Ciccanti 2.1831 e Fontanelli 2.716 che modificano l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2009 al fine di escludere gli enti locali dall'obbligo da parte del funzionario di accertare che i programmi di pagamenti siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio;

Ciccanti 2.1820 e Marchi 2.721 che prorogano fino al 2012 l'attribuzione dei contributi agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata dei prestiti;

Ciccanti 2.1821 e Misiani 2.722 che intervengono sulla disciplina concernente la presentazione del modello di dichiarazione ICI;

Ciccanti 2.1822 e De Micheli 2.723 che prevedono un credito d'imposta a favore degli utenti domestici corrispondente all'IVA versata sulla tariffa di igiene ambientale;

Ciccanti 2.1823 e Marchignoli 2.717, che, con una misura di carattere ordinamentale, escludono la responsabilità disciplinare ed amministrativa del funzionario che adotta provvedimenti per impegni di spesa in caso di violazione dell'obbligo di accertamento circa la compatibilità dei programmi di pagamento con gli stanziamenti di bilancio;

Ciccanti 2.1815 e Misiani 2.731 che modificano la disciplina del ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali;

Libè 2.1759 in quanto aumenta di 4 milioni di euro il contributo agli enti locali per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti presso le istituzioni scolastiche;

Ciccanti 2.1757 in quanto modifica la disciplina del versamento al bilancio dello Stato di una quota del gettito delle entrate tariffarie relative all'energia elettrica;

Garavini 2.1367 in quanto istituisce l'Agenzia nazionale per la gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati;

Garavini 2.1358 in quanto prevede che possano accedere al Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso non soltanto le persone fisiche, ma anche gli enti;

Lolli 2.1086 e 2.689 in quanto prevedono un contributo volto ad assicurare lo svolgimento delle attività scolastiche nelle zone terremotate dell'Abruzzo;

Lolli 2.1084 e 2.690, che sospende l'applicazione della riduzione dell'organico del personale docente ATA operante nelle zone terremotate dell'Abruzzo;

Narducci 2.1628 che estende le agevolazioni per la ricostruzione anche ai soggetti residenti all'estero iscritti all'AIRE;

Ciccanti 2.1695 e Agostini 2.614 che esclude le aree destinate a finalità di pubblica utilità dalla rideterminazione del corrispettivo dei beni trasferiti ai comuni;

Nannicini 2.246 che prevede una procedura di ricognizione dei debiti pregressi degli enti della PA finalizzata all'estinzione degli stessi;

Bitonci 2.292 che escludono la restituzione delle somme che gli enti locali sono tenuti a restituire all'erario, in quanto trasferimenti indebitamente percepiti;

Brugger 2.160 in quanto esclude gli enti e gli organismi strumentali e le università non statali dalle misure di conte-

nimento delle spese di rappresentanza e consulenza;

Marchioni 2.376 che esclude spese per un importo di 5 milioni di euro dal Patto di stabilità interno per il comune di Rimini. Misura di carattere localistico;

Zorzato 2.492 e **Agostini 2.613** che prevedono la possibilità per i comuni di concedere a terzi il diritto di superficie sulle aree del patrimonio e demanio dello Stato trasferite ai comuni medesimi;

Di Stanislao 2.537 e **Lolli 2.682** che estendono fino al 2012 il finanziamento relativo alle zone franche urbane nei territori colpiti dal terremoto in Abruzzo;

Agostini 2.615 che esclude l'onerosità del trasferimento ai comuni delle aree del patrimonio e demanio dello Stato sulle quali sono realizzate opere di interesse pubblico;

Lolli 2.691 che prevede il riconoscimento della qualifica di infortunati del lavoro per i cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi, in conseguenza del sisma dell'Abruzzo;

Lolli 2.692 che prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per il personale del corpo dei vigili del fuoco impegnato nelle attività di soccorso ai terremotati dell'Abruzzo;

Lolli 2.693 che proroga di sei mesi l'indennità per i collaboratori coordinati e continuative e i titolari di rapporti di agenzia la cui attività è stata interrotta a causa del sisma;

Fontanelli 2.696, **Marchi 2.697** e **2.698**, **Vannucci 2.704** che incrementano o ripristinano capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e finanze;

Vannucci 2.699 che prevede un fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa per i bambini da 24 a 36 mesi di età;

Berretta 2.710 e **2.831** che prevede il riconoscimento della qualifica di infortunati del lavoro per i cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza del sisma che ha colpito il Comune di Zafferana Etnea nel 1984;

Burtone 2.712 e **2.849** che prevede contributi per la ricostruzione di edifici privati e la realizzazione di opere pubbliche nei territori colpiti dal sisma della provincia di Catania;

Causi 2.713 e **2.829** che estendono fino al 2011 il finanziamento per la regione Sicilia finalizzato al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi;

De Micheli 2.724 che proroga per l'anno 2010 il regime di prelievo relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani adottato per il 2009;

Fontanelli 2.734 che modifica la disciplina delle sanzioni per le violazioni degli adempimenti connessi ai tributi locali;

Bosi 2.1784, che prevede la possibilità di procedere a nuove assunzioni per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Zorzato 2.1861, **limitatamente al comma 37-bis**, che modifica i criteri di ripartizione dei finanziamenti statali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano;

Commercio 2.1520, il quale, dettando norme in materia di dirigenza medica del SSN, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Rosato 2.1350 e **Lolli 2.1353**, i quali, destinando risorse a miglioramenti retributivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esulano dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Aracu 2.1600, il quale, destinando 10 milioni di euro al Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Ciccanti 2.1683, Galati 2.245, Giovannelli 2.13 e Tagliatela 2.98, i quali, intervenendo sulla progressione di carriera dei viceprefetti, esulano dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Galati 2.244, Giovannelli 2.12 e Tagliatela 2.97, in quanto, destinando risorse al personale della carriera dei prefetti, esulano dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Fallica 2.92, in quanto, destinando risorse per il programma interpolizie TETRA del Ministero dell'interno, con specifico riferimento alle province di Bari e Foggia, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Carlucci 2.407, in quanto, riducendo del 50 per cento i canoni relativi alle concessioni con finalità turistico-ricreative di aree demaniali marittime, è diretto al sostegno di un settore specifico;

Bertolini 2.392, in quanto, incidendo sulla qualifica e sul trattamento economico del personale del Ministro della giustizia adibito a funzioni di scorta, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Marco Carra 2.954, Dal Moro 2.950, Fiorio 2.947, De Girolamo 2.367 e 2.335 XIII Commissione che estendono l'applicazione fino al 2012 del credito d'imposta per gli imprenditori agricoli;

Mario Pepe (PD) 2.943 che estende fino al 2012, rivedendone la disciplina, il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli;

Ciccanti 2.1706 che prevede la proroga per 24 mesi del termine di conclusione delle iniziative avviate nell'ambito dei patti territoriali e Contratti d'area e la

sospensione dei procedimenti di revoca dei contributi;

Delfino 2.1720, che prevede l'istituzione di zone franche nei territori di montagna;

Gioacchino Alfano 2.1624 che disciplina le modalità di determinazione dell'importo da assegnare al soggetto proprietario dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra;

Fallica 2.178 che prevede l'attribuzione all'ENEA dell'1 per cento della quota del gettito tariffario sull'energia elettrica finalizzata alla promozione delle fonti rinnovabili e destinata al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

La Loggia 2.400 che stabilisce che entro il 2010 sia avviata l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 241 del 2005, che dispone in materia di attuazione dell'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana relativamente al trasferimento di competenze concernenti imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti;

La Loggia 2.398 che autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012 per il finanziamento del progetto di studio della struttura interna della crosta terrestre in Sicilia da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Borghesi 2.438 e 2.437 che prevedono l'attribuzione di un credito d'imposta per investimenti finalizzati allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alla protezione dell'ambiente;

Borghesi 2.436 che prevede un credito d'imposta per gli investimenti in laboratori di ricerca industriale;

Mondello 2.1288, Libè 2.1360 e 2.1345, in quanto recanti disposizioni volte

al finanziamento di infrastrutture viarie di carattere localistico;

Mondello 2.1294 recante disposizioni di carattere ordinamentale e localistico in materia di infrastrutture stradali;

Realacci 2.1422 recante disposizioni in materia di sanatoria di omissioni contributive di carattere previdenziale;

Aracu 2.86, recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia di iniziative beneficiarie di contributi pubblici compresi negli strumenti di programmazione negoziata;

Carlucci 2.410, recante agevolazioni fiscali di carattere microsettoriale a favore degli operatori nello spettacolo dal vivo comprendenti anche crediti d'imposta per gli investimenti;

Di Biagio 2.554, in quanto recante disposizioni in materia energetica che incidono sulla disciplina dei certificati verdi;

De Micheli 2.1004 e **Rubinato 2.743**, in materia di ridefinizione dei mutui stipulati dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti Spa;

Miotto 2.1635, che, prorogando il termine in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Barani 2.202, di natura ordinamentale, in quanto concerne l'accesso alla dirigenza dell'SSN per gli odontoiatri;

Barani 2.203, di natura ordinamentale, in quanto interviene sui procedure di conciliazione relativa all'attività professionale medica;

Barani 2.204, di natura ordinamentale, in quanto riguardante la procedura di elezione dei rappresentanti della fondazione ENPAM;

XII Commissione 2.326, che prevede uno stanziamento a favore dell'Istituto superiore di sanità, in relazione alle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica e alla sorveglianza dei fattori critici, in quanto diretto al sostegno di un settore specifico;

Oswaldo Napoli 2.386, che estende i finanziamenti per l'attività di volontariato anche all'acquisto di materiale soccorso, in quanto diretto al sostegno di un settore specifico;

Rubinato 2.751, in quanto, includendo l'endometriosi dalle malattie croniche invalidanti che danno diritto alla esenzione dal ticket sanitario, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

XII Commissione 2.328, in quanto reca misure di carattere microsettoriale, in favore dei beneficiari del fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge n. 112 del 2008, riconoscendo loro un rimborso spese per acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati fino a tre mesi, nel limite di 2 milioni di euro;

Bitonci 2.588, in quanto reca misure di carattere ordinamentale, volte a consentire l'iscrizione negli elenchi delle associazioni tra cittadini non armati, previsti dalla legge n. 94 del 2009, anche delle associazioni – diverse da quelle composte da ex membri delle Forze armate, Forze dell'ordine e di altri Corpi dello Stato – che ricevono finanziamenti da enti diversi dallo Stato;

Peluffo 2.1275 che destina la metà del finanziamento previsto dal comma 43 in favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;

Ria 2.1856 che incrementa il finanziamento per la società Arcus Spa;

Lovelli 2.1536 che prevede un finanziamento per gli interventi di bonifica dell'area industriale di Serravalle Scrivia;

Iannaccone 2.1521 che prevede un finanziamento per la realizzazione del « Parco della Pietra » in Campania;

Ceccuzzi 2.1590 che prevede l'istituzione di zone franche termali nei comuni in cui ha sede uno stabilimento termale già gestito dall'Ente autonomo di gestione delle aziende termali. Si tratta di un intervento di carattere micro settoriale;

Laganà Fortugno 2.256 che prevede un finanziamento per la ricerca e il recupero di navi affondate, che svolgevano attività di smaltimento illecito di rifiuti, e per la bonifica dei tratti di mare interessati;

Marchi 2.162, inammissibile limitatamente ai commi 43-bis e 43-ter, che prevedono un credito d'imposta per la manutenzione delle infrastrutture portuali della navigazione delle acque interne e per l'acquisto o la riconversione di natanti adibiti al trasporto merci o passeggeri nelle acque interne;

Marchi 2.168 che prevede un contributo per la costruzione di navi destinate alla navigazione nelle acque interne complete di trasporto combinato o di merci pericolose o eccezionali;

Marchi 2.171 che prevede un contributo per un programma di ricerca e sperimentazione in materia di navigazione nelle acque interne;

Marchi 2.173, limitatamente ai commi 43-bis, 43-quater, 43-sexies e 43-octies, che prevedono interventi di sostegno, nella forma di crediti d'imposta, contributi ed esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali

per le imprese che esercitano attività di navigazione interna;

Marchi 2.175 che prevede l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese che esercitano attività di navigazione interna;

Scilipoti 2.544 che esclude dalla disciplina dei servizi pubblici locali le disposizioni in materia di gestione delle risorse idriche;

Di Biagio 2.637 che interviene in materia di determinazione dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione e di quelli a copertura degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento;

Galletti 2. 1805 e Ria 2.1765, di natura ordinamentale, in quanto finalizzati a dare una definizione estensiva dell'ambito di applicazione della detassazione degli investimenti in macchinari;

Galletti 2.1803, di natura ordinamentale, che esclude dall'applicazione degli studi di settore le persone fisiche esercenti arti e professioni;

Ruvolo 2.1850, di natura ordinamentale, in quanto finalizzato a prevedere assunzioni a livello locale di operai agricoli a tempo determinato;

Commercio 2. 1508, il quale, prevedendo la proroga dei termini di scadenza della sospensione degli oneri contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi occorsi nella provincia di Catania nel 2002, esula dal contenuto proprio della legge Finanziaria;

Beccalossi 2. 212 e Minardo 2.430, di natura ordinamentale, in quanto diretti ad intervenire sulle modalità per il versamento delle rate relative al settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Zeller 2.130, il quale, disponendo interventi sul limite di deducibilità degli interessi passivi, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Beccalossi 2.102, finalizzato a concedere incentivi nella forma del credito di imposta agli imprenditori agricoli, che si configura come una misura a sostegno dell'economia di natura settoriale;

Minardo 2.415, di natura ordinamentale, in quanto finalizzato a concedere la rateizzazione di debiti nei confronti dell'AGEA da parte di determinate imprese agricole;

Minardo 2.416, di natura ordinamentale, in quanto diretto a consentire la rinegoziazione di mutui accesi da giovani imprenditori agricoli;

Minardo 2.414, il quale, prevedendo l'assegnazione di contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, si configura come una misura a sostegno dell'economia di natura settoriale;

Minardo 2.417, il quale, prevedendo un articolato regime di incentivazione fiscale per le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Baretta 2.787, di natura ordinamentale, in quanto diretto a ridurre i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell'ambito di una specifica gestione INAIL;

Baretta 2.788, di natura ordinamentale, in quanto interviene su taluni aspetti del contratto di apprendistato;

Baretta 2.790, di natura ordinamentale, in quanto è diretto a rifinanziare per l'anno 2010 iniziative per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;

Ruvolo 2.1857, Cuomo 2.957 e Commercio 2.1725, in quanto, destinando ri-

sorse al Fondo per lo sviluppo imprenditoriale giovanile in agricoltura, è diretto al sostegno di un settore specifico;

Commercio 2.1514, il quale, introducendo un credito di imposta a favore delle imprese del settore estrattivo, manifatturiero, turistico e dei servizi, è diretto al sostegno di specifici settore;

Fallica 2.61, in quanto, disponendo la riassegnazione al Fondo per le iniziative in materia di educazione ambientale delle risorse non impegnate entro il 31 dicembre 2009 del Ministero dell'ambiente, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Vincenzo Antonio Fontana 2.59, in quanto, intervenendo sul trattamento economico dei pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Franzoso 2.56, in quanto, destinando risorse al Fondo per la mobilità sostenibile, è diretto al sostegno di un settore specifico;

Fallica 2.58, in quanto, destinando risorse al Fondo per lo sviluppo sostenibile, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Graziano 2.34, in quanto, introducendo un credito d'imposta per i costi sostenuti per l'acquisizione di macchinari, impianti, programmi informatici, brevetti e pannelli fotovoltaici, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Fallica 2.60, in quanto, destinando risorse per l'attuazione dei programmi di interventi per la difesa del mare e per l'attuazione di convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente marino, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Commercio 2.1515, in quanto, intervenendo in merito alla revoca delle agevolazioni disposte nell'ambito degli inter-

venti nelle aree depresse di cui alla legge n. 488 del 1992, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Borghesi 2.445, in quanto, disponendo l'applicazione del regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali ai soggetti di età inferiore ai 32 anni che intendano avviare una attività di impresa, per i primi tre anni di attività, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Maria Rosaria Rossi 2.37, in quanto, prevedendo la possibilità per le donne madri di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante fino al compimento dei 35 anni di età, appare di natura ordinamentale;

Moffa 2.55, in quanto, disponendo la proroga per un ulteriore triennio delle norme (articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990) che prevedono una riduzione dei contributi previdenziali al 50 per cento per coloro che assumono lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Delfino 2.1727, in quanto, includendo le spese per attività di formazione professionale tra gli oneri deducibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Mario Pepe (PD) 2.247, che dispone un contributo decennale per la ricostruzione nei territori della Basilicata e Campania colpiti da eventi sismici del 1980-1981;

Mario Pepe (PD) 2.249, che dispone un contributo di 3 milioni di euro per il 2010 per la ricostruzione nei territori della Basilicata e Campania colpiti da eventi sismici del 1980-81;

Stradella 2.79, che stanziava 5 milioni di euro per la bonifica di un'area Serravalle Scrivia;

Stradella 2.80, che dispone lo stanziamento per la regione Piemonte colpita da eventi alluvionali nel 2009;

Capodicasa 2.1351, che reca norme ordinamentali in materia di coperture assicurative in favore delle vittime o dei testimoni di richieste estorsive;

De Micheli 2.1011, che integra il Fondo per la protezione civile per interventi urgenti nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi atmosferici dell'aprile 2009;

Poli 2.1854, che modifica il comma 46 disponendo un contributo in favore della ricostruzione conseguente al disastro ferroviario del comune di Viareggio;

Naro 2.1769, che dispone un contributo triennale per il recupero e la messa in sicurezza dei territori della provincia di Messina interessati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2009;

Dozzo 2.922, che dispone un contributo per l'Ente parco naturale del fiume Sile;

Alessandri 2.918, che dispone un contributo per i territori colpiti dagli eventi sismici del dicembre 2008 (Parma);

Togni 2.917 che dispone un contributo in favore della regione Piemonte colpita da eventi alluvionali nel 2009;

Caparini 2.892 che dispone un contributo triennale in favore di interventi infrastrutturali in Valcamonica;

Alessandri 2.886 che modifica il comma 46 disponendo un contributo in favore dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dalle avversità atmosferiche dell'aprile 2009;

Alessandri 2.888 che autorizza una spesa in favore delle province di Reggio Emilia e Parma colpite dagli eventi sismici del 2008;

Garofalo 2.736 che dispone uno stanziamento in favore dei territori della provincia di Messina colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2009;

Tommaso Foti 2.695 che modifica il comma 46 disponendo un contributo in favore dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dalle avversità atmosferiche dell'aprile 2009;

Graziano 2.636 che reca una proroga di termini in materia di agevolazioni in favore per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici;

Messina 2.542 che autorizza una spesa in favore del settore vitivinicolo della regione Sicilia;

Scilipoti 2.538 che dispone uno stanziamento triennale in favore dei territori della provincia di Messina colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2009;

VIII Commissione 2.319 che inserisce una nuova finalità, concernente la frana del novembre 2009 in Ischia, cui destinare gli importi previsti nel comma 46;

VIII Commissione 2.318 che inserisce una nuova finalità, concernente i comuni dell'Emilia Romagna colpiti dalle avversità atmosferiche del novembre 2009, cui destinare gli importi previsti nel comma 46;

Borghesi 2.520 che rfinanzia il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003 per l'edilizia scolastica;

gli identici emendamenti Fallica 2.40 e **Alessandri 2.297** volti a modificare il comma 174 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2006, recante interpretazione autentica su azioni a tutela della garanzia patrimoniale;

Cazzola 2.63 relativo alla definizione del contenzioso conseguente alla dismissione degli immobili INPS e INPDAP;

Aracu 2.77 volto a prevedere la destinazione ad edilizia residenziale pubblica per gli immobili abusivi acquisiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 31 del T.U. in materia urbanistica;

Aracu 2.78 che, modificando la legge n. 308 del 2004 (delega ambientale), dispone l'applicazione del capo IV della legge n. 47 del 1985 (in materia di opere costruite in sanatoria) per le opere abusive, costruite entro il 30 settembre 2004, per le quali sono stati versati i relativi oneri e l'oblazione;

Zorzato 2.38 volto ad aumentare le risorse per la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico;

Ria 2.1855 volto ad istituire un fondo per lo sviluppo dell'informatica e del processo telematico presso il Ministero della giustizia;

Commercio 2.1728 volto ad estendere l'applicazione del canone ricognitorio previsto per società cooperative di pescatori lavoratori anche alle altre imprese operanti nel settore indipendentemente dalla loro forma giuridica;

Di Biagio 2.425 che prevede l'autorizzazione al Ministro dello sviluppo economico per l'emanazione di un decreto al fine di riservare una quota delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 (interventi straordinari a favore del Mezzogiorno e agevolazione di attività produttive) alle associazioni di volontariato e alle cooperative sociali che gestiscono i beni sequestrati alla mafia;

Ruvolo 2.1833 e **Sani 2.921** in quanto reca un contenuto ordinamentale, essendo volto ad introdurre nuove disposizioni in materia di contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori per la realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale;

Bitonci 2.596, **Beccalossi 2.240**, **Bel-lotti 2.278**, **Galletti 2.1594** e **Zucchi 2.927**

finalizzati a rifinanziare la dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccariferi in Italia, recano una misura volta al sostegno dell'economia in favore di uno specifico settore;

Cenni 2.911 che, volto ad istituire un fondo in favore delle imprese agroalimentari, reca una misura volta al sostegno dell'economia;

Dal Moro 2.932 e Ruvolo 2.1842 che, nel prevedere incentivi nella forma del credito d'imposta per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, non rientra nel contenuto proprio della legge finanziaria;

Carlucci 2.408 che prevede incentivi nella forma del credito d'imposta per promuovere l'acquisto di prodotti agroalimentari la cui origine è nel territorio della provincia, non rientra nel contenuto proprio della legge finanziaria;

Rainieri 2.224 che interviene sulla materia delle quote latte, non ricompresa nelle materie oggetto di intervento da parte del disegno di legge finanziaria per il 2010;

Servodio 2.907 e Commercio 2.1652 che, essendo volti a finanziare un campagna di promozione per il consumo dell'olio extra vergine d'oliva, si configurano come un intervento microsettoriale;

Servodio 2.901 il quale, finalizzato alla previsione di una Conferenza nazionale dell'agricoltura da svolgersi con cadenza biennale, ha carattere ordinamentale;

Rainieri 2.223 il quale, essendo volto a stanziare risorse in favore delle imprese produttrici di formaggi a lunga stagionatura DOP;

Milo 2.1745 che contiene misure a sostegno della mozzarella di bufala campana interviene su una materia non ri-

conducibile al contenuto proprio della finanziaria;

Rainieri 2.225 che, essendo volto all'istituzione di un fondo speciale per l'ammodernamento e lo sviluppo delle imprese agricole, reca una misura volta al sostegno diretto dell'economia in favore di specifiche categorie di imprese;

Vannucci 2.66, Gioacchino Alfano 2.75, Rosso 2.112, Bitonci 2.626, Delfino 2.1674, l'emendamento Cenni 2.851, gli identici emendamenti Fallica 2.71, Vannucci 2.67, Bitonci 2.627 e Delfino 2.1675, gli emendamenti Cenni 2.852, Vannucci 2.68, Cenni 2.853 e Delfino 2.1676 che, essendo finalizzati a destinare risorse per il finanziamento delle cure termali con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dettano disposizioni che non rientrano nel contenuto proprio della legge finanziaria;

Ruvolo 2.1837 finalizzato a concedere incentivi nella forma del credito di imposta agli imprenditori agricoli e forestali, non rientra nel contenuto proprio della legge finanziaria;

Agostini 2.934 e gli identici XIII Commissione 2.347 e De Girolamo 2.357 che prevedono l'istituzione di un fondo per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola recano una misura volta al sostegno dell'economia in favore di settori specifici;

Di Giuseppe 2.543 che, nel prevedere il rifinanziamento di un fondo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, reca una misura volta al sostegno dell'economia in favore di settori specifici;

Di Giuseppe 2.573 e Fogliato 2.227 che, estendendo i contributi per la rottamazione di macchine agricole agli anni 2010-2011 recano una misura volta al sostegno dell'economia in favore di un settore specifico;

Bitonci 2.599 e **Fogliato 2.233** che, nell'istituire un capitolo di bilancio per la copertura degli oneri che derivano dagli obblighi comunitari connessi all'attività di certificazione dei conti degli organismi pagatori intervengono in una materia non ricompresa nelle materie oggetto d'intervento da parte del disegno di legge finanziaria per il 2010;

Bitonci 2.602 e **Fogliato 2.228** che, stanziando risorse per la promozione dei prodotti agroalimentari nei mercati internazionali tramite Buonitalia spa, recano misure volte al sostegno dell'economia in favore di un settore specifico;

Galletti 2.1697 che, incidendo sui requisiti per il possesso della mutualità prevalente da parte delle società cooperative, reca un contenuto ordinamentale;

Di Caterina 2.230, **Beccalossi 2.239**, **Bitonci 2.593**, **Ruvolo 2.1851**, **Marco Carra 2.930**, e **Commercio 2.1650** che, disponendo lo stanziamento di somma per la prosecuzione degli interventi del piano irriguo nazionale, recano misure volte al sostegno dell'economia in favore di un settore specifico;

Paolo Russo 2.226 che dispone il rifinanziamento del debito residuo per le imprese del settore bieticolo saccarifero, reca misure volte al sostegno dell'economia in favore di un settore specifico;

Bianconi 2.211 che concede la possibilità di rilocalizzare gli interventi edilizi di cui al programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, incide su una materia non ricompresa nelle materie oggetto di intervento da parte del disegno di legge finanziaria per il 2010;

gli identici emendamenti Fogliato 2.232 e **Bitonci 2.597** che, incidendo sull'attività dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle

frodi dei prodotti agroalimentari, recano un contenuto ordinamentale;

Bitonci 2.603 che esclude il personale dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari dalle categorie interessate dalla soppressione dell'indennità di trasferta, reca un contenuto ordinamentale;

Ruvolo 2.1751 e **Commercio 2.1731** che, essendo volti a finanziare una campagna di promozione per il consumo degli agrumi si configurano come un intervento microsettoriale;

Ruvolo 2.1849 che, finalizzato a istituire un fondo per il potenziamento delle strutture di controllo della qualità dei prodotti agroalimentari reca una misura volta al sostegno dell'economia in favore di uno specifico settore;

Fugatti 2.41 che, volto ad inasprire le sanzioni relative alla violazione dei divieti in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, interviene su materia non ricompresa nelle materie oggetto di intervento da parte del disegno di legge finanziaria per il 2010;

Taddei 2.47 che, essendo volto al risanamento dell'EIPLI si configura come un intervento microsettoriale;

Commercio 2.1730 che dispone uno stanziamento per fronteggiare la crisi della corilicoltura dei Nebrodi reca una misura volta al sostegno dell'economia in favore di uno specifico settore;

Marchioni 2.378 che è volto a stanziare risorse in favore delle piccole e medie imprese nel settore della moda, interviene su una materia non riconducibile al contenuto proprio della finanziaria;

Lusetti 2.923, finalizzato a dare finanziamenti per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministero per le politiche agricole, che reca

una misura volta al sostegno dell'economia in favore di settori specifici;

Bellotti 2.279 che istituisce l'Ente «gusto Italia», in quanto reca un contenuto ordinamentale;

XIII Commissione 2.345, volto al riconoscimento di contributi per la promozione dei prodotti alimentari a filiera corta, che reca una misura volta al sostegno dell'economia in favore di settori specifici;

Ruvolo 2.1844, volto a consentire alle imprese agricole a cooperative la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni di concentrazione, che reca una misura volta al sostegno dell'economia in favore di un settore specifico;

Negro 2.1187, diretto a consentire la cumulabilità della tariffa incentivante con le altre misure pubbliche di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria per gli impianti fotovoltaici utilizzati da imprese agricole professionali, reca interventi di carattere ordinamentale;

Cirielli 2.302, in quanto di carattere ordinamentale, che individua particolari condizioni ambientali od operative che possono determinare infermità invalidanti ovvero decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali;

Commercio 2.1522 e Verini 2.1276, in quanto di carattere settoriale, recanti un contributo alle associazioni combattentistiche;

Marsilio 2.608, in quanto di carattere settoriale, concernente la corresponsione di un indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative;

Barani 2.201, il quale, recando una norma di delega al Governo, risulta estra-

neo rispetto al contenuto proprio della legge Finanziaria;

Quartiani 2.187 e 2. 188, di natura ordinamentale, poiché diretti ad incidere su misure di incentivazione per l'energia elettrica prodotta in territori montani;

Pedoto 2.6, il quale, disponendo una proroga della validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, risulta estraneo al contenuto proprio della legge Finanziaria;

Amici 2.1321, di natura ordinamentale, in quanto finalizzato ad autorizzare la stabilizzazione di una specifica categoria di appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco;

Amici 2.1326, il quale, prevedendo stanziamenti per esigenze infrastrutturali e di funzionamento delle Forze dell'ordine, esula dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Frassinetti 2.1399, di natura ordinamentale, in quanto diretto a prevedere la distribuzione gratuita agli studenti di un libro di autori italiani;

Ciocchetti 2.1773 e 2.1775, di natura ordinamentale, in quanto diretti a destinare specifici fondi rispettivamente al Comitato italiano paralimpico (CIP) e al CONI, per iniziative di carattere sportivo;

Galletti 2.1621, di natura ordinamentale, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;

Galletti 2.1619, di natura ordinamentale, recante disposizioni tese ad estendere il limite massimo entro cui le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi per determinate categorie artistiche e professionali non concorrono a formare il reddito imponibile;

Miotto 2.1643, Binetti 2.867 e 2. 868, di natura ordinamentale, in quanto reca

interventi sul programma pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui alla legge n. 67 del 1988;

Burtone 2.1634 e 2.924, di natura ordinamentale, poiché diretto ad estendere a determinate categorie professionali degli ospedali classificati talune disposizioni relative al rinnovo dei contratti del personale ospedaliero;

Livia Turco 2.856, che include tra i beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento anche i prodotti per la prima infanzia, intervenendo su una materia estranea al contenuto proprio della legge finanziaria;

Livia Turco 2.858, il quale, destinando stanziamenti al fondo contro la violenza alle donne, interviene su materia estranea al contenuto proprio della legge finanziaria;

Sbrollini 2.859 e XII Commissione 2.330, che istituiscono presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare, finalizzato alla tutela del minore in caso di affidamento, in tal modo esulando dal contenuto proprio della legge finanziaria;

Sbrollini 2.860, il quale, prevedendo l'incremento di un fondo per la copertura del servizio di asili nido sul territorio nazionale, esula dal contenuto proprio della legge Finanziaria;

XII Commissione 2.331 e Livia Turco 2.861, che dispongono interventi in favore di persone con disabilità grave, il cui contenuto appare estraneo a quello proprio della legge finanziaria;

D'Incecco 2. 863, recante un rifinanziamento del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, il cui contenuto appare estraneo a quello proprio della legge Finanziaria;

Livia Turco 2. 866, recante l'istituzione di un fondo per la povertà estrema, che dispone una serie di misure ordinarie per la realizzazione di progetti da parte di organizzazioni di volontariato e di ONLUS;

Pedoto 2.870, che prevede uno stanziamento a favore dell'Istituto superiore di sanità, in relazione alle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica e alla sorveglianza dei fattori critici, in quanto diretto al sostegno di un settore specifico;

Pedoto 2.871, di natura ordinamentale, in quanto diretto a prorogare la validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

Marsilio 2.604, che estende il regime fiscale agevolato ai fini IRPEF nell'ambito degli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, il cui contenuto non sembra rientrare in quello proprio della legge finanziaria;

Beccalossi 2.104, in quanto contiene una disposizione interpretativa in ordine ai soggetti ai quali si può applicare la disciplina in materia di agevolazioni fiscali per i gestori di reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse;

Zorzato 2.26, che prevede lo stanziamento di contributi per le emittenti televisive locali;

Lovelli 2.1174, che incrementa, per l'anno 2009, il Fondo per investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato;

Lovelli 2.1180, che prevede una destinazione di uno stanziamento per l'alta velocità per accordi con gli enti locali della Valle Scrivia;

Velo 2.1188, che reca uno stanziamento per il Piano nazionale per la sicurezza stradale;

Fiano 2.1193, che prevede il blocco delle tariffe aeroportuali fino alla stipula dei nuovi contratti di programma;

Fiano 2.1196, che reca stanziamenti in favore della mobilità ciclistica;

Velo 2.1201, che elimina la possibilità di adottare una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio autostradale;

Meta 2.1210, che reca uno stanziamento per interventi di miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade;

Meta 2.1146, che reca uno stanziamento in favore dell'ENAC, da destinare per non meno del 50 per cento alla gestione e al controllo del traffico aereo civile;

Meta 2.1147, che prevede uno stanziamento in favore dell'ENAV;

Meta 2.1149, che reca uno stanziamento per l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria del Mezzogiorno;

Meta 2.1151, che prevede stanziamenti per l'adeguamento infrastrutturale dei Porti, con particolare riferimento ai collegamenti intermodali;

Meta 2.1160, che reca stanziamenti per l'adeguamento della Strada Statale Romea;

Meta 2.1162, che reca stanziamenti per la realizzazione del II stralcio del sistema ferroviario metropolitano veneto;

Meta 2.1166, che istituisce un Fondo per finanziarie i progetti degli enti locali in materia di Banda larga;

Fiano 2.1170, che reca stanziamenti per il completamento delle opere della Pedemontana Lombarda;

Meta 2.1173, che reca stanziamenti per il completamento delle opere della Pedemontana di Formia;;

Lo Moro 2.1346, relativo ai patti territoriali e ai contratti d'area;

De Pasquale 2.1348, che prevede stanziamenti in favore dell'Accademia della Crusca;

Levi 2.1094, che istituisce un Fondo per finanziare abbonamenti gratuiti ai quotidiani per i giovani;

Meta 2.1191 e **Levi 2.1096**, che recano stanziamenti per il passaggio al digitale terrestre;

Ghizzoni 2.1121, che istituisce un Fondo per un piano di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi;

De Biasi 2.1089, che prevede lo stanziamento di contributi per le emittenti televisive locali; **Ghizzoni 2.1111**, che prevede disposizioni per l'assunzione di ricercatori nelle università;

Narducci 2.1630, che prevede contributi per i giornali italiani pubblicati all'estero e per i giornali aventi prevalente diffusione all'estero;

Narducci 2.1632, che estende le previsioni di cui al comma 53 ai giornali italiani pubblicati all'estero e ai giornali aventi prevalente diffusione all'estero;

De Pasquale 2.1575, che prevede stanziamenti per le scuole paritarie;

Damiano 2.1577, che prevede l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione e negli enti di ricerca;

Codurelli 2.1582, che modifica la disciplina del fondo per l'imprenditoria femminile;

Codurelli 2.1584, reca stanziamenti in favore del Fondo per il Piano contro la violenza sulle donne;

Schirru 2.1587, aumenta lo stanziamento Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio;

Damiano 2.1592, amplia la platea dei beneficiari dell'aumento delle pensioni minime di cui al decreto-legge n. 81 del 2007;

Bobba 2.1565 sopprime una norma del decreto-legge n. 78 del 2009 che a sua volta sopprimeva un'agevolazione fiscale utilizzata come copertura per uno stanziamento in favore dell'ENAV;

Piccolo 2.1568, che reca stanziamenti per interventi in favore di soci cooperatori della città e della provincia di Napoli;

De Pasquale 2.1570, che modifica i criteri per l'adozione dei libri nelle scuole;

Duilio 2.209, che reca una disposizione di interpretazione autentica relativa a contributi alle emittenti radiofoniche;

Rao 2.1606, che prevede lo stanziamento di contributi per le emittenti televisive locali;

Mantini 2.1339 prevede un credito d'imposta per l'acquisto di *computer* da parte dei professionisti;

Ciccanti 2.1315, riconosce ad alcuni enti la natura di enti di assistenza sociale ai fini del taglio lineare di cui all'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006;

Cera 2.1300, relativo alla destinazione dell'8 per mille;

Ghizzoni 2.1090, che incrementa il fondo per interventi di edilizia scolastica;

Motta 2.802, esclude dal divieto di assunzioni presso enti pubblici i soggetti ai quali si applica la legge n. 104 del 1992;

Motta 2.804, che autorizza l'assunzione degli idonei di un determinato concorso INPS;

Lovelli 2.798, che reca stanziamenti per la linea ferroviaria storica Genova-Milano;

Lovelli 2.799, che reca stanziamenti per percorsi ciclabili;

gli identici Desiderati 2.612 e Garofalo 2.611, che concedono contributi per la sostituzione di veicoli destinati a trasporto merci pericolose;

Marsilio 2.607, che interviene in materia di conti dormienti;

Minardo 2.431, che aumenta lo stanziamento per i servizi di assistenza al volo nell'aeroporto di Comiso previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009;

Bitonci 2.280 e 2.281, il quale prevede un contributo per i soggetti che effettuino il trasporto fluviale del GPL, stanziando 12 milioni nel 2010 e 15 milioni in ciascuno degli anni 2011 e 2012;

Ruvolo 2.1836, il quale sopprime l'articolo 18 del decreto - legge n. 135 del 2009, recante nuove disposizioni in merito alle trattenute, ed ai successivi versamenti, che gli acquirenti di latte sono tenuti ad effettuare nei confronti dei produttori che eccedano la propria quota produttiva secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto - legge n. 49 del 2003 sul prelievo supplementare in tema di quote latte;

Ruvolo 2.1828, 2.1827 e 2.1825, i quali modificano l'articolo 18 del decreto - legge n. 135 del 2009, recante nuove disposizioni in merito alle trattenute, ed ai successivi versamenti, che gli acquirenti di latte sono tenuti ad effettuare nei confronti dei produttori che eccedano la propria quota produttiva, prevedendo che tale disposizione si applichi solo alle aziende che hanno rinunciato ad ogni azione giu-

diziaria pendente, ovvero che siano in regola con le disposizioni relative al versamento del prelievo per i periodi precedenti al 2009/2010, ovvero ancora che non superino la propria quota di oltre il 20 per cento;

Ruvolo 2.1826, il quale integra l'articolo 18 del decreto – legge n. 135 del 2009, che introduce nuove disposizioni in merito alle trattenute ed ai versamenti che gli acquirenti di latte sono tenuti ad effettuare nei confronti dei produttori che eccedano la propria quota produttiva, al fine di modificare l'articolo 9 del decreto – legge n. 49 del 2003 per prevedere che la riduzione del prelievo pagato in eccesso sia ripartito alle aziende che non hanno superato di oltre il 20 per cento (e non più il 6 per cento) del proprio quantitativo disponibile;

Galletti 2.1298, il quale prevede un credito d'imposta per il rilancio delle imprese nel settore musicale, relativamente alle spese di ricerca, produzione e promozione concernenti opere prime, stanziando a tal fine 4 milioni per ciascuno degli anni 2010-2012;

Ruvolo 2.1853, 2.1832 e 2.1847, i quali estendono alle imprese agricole che realizzano o gestiscono impianti di produzione di energia alimentati a biomasse di origine agricola, ovvero alle imprese agricole produttrici di biometano, l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008, relativi ai cosiddetti « certificati bianchi »;

Ruvolo 2.1845, il quale istituisce un Fondo per favorire la concentrazione dell'offerta nella produzione agricola e agroalimentare, stanziando 50 milioni per ciascuno degli anni 2010-2012;

Commercio 2.1746, limitatamente ai capoversi 54-ter, 54-quater e 54-sexies, i quali dettano norme di natura ordinamentale in materia di durata delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, trasferimento del

diritto di superficie per le aree oggetto di concessione e di definizione delle imprese turistiche;

Galletti 2.1806, il quale abroga il comma 7 dell'articolo 10 del decreto – legge n. 78 del 2009, relativo alle modalità per fruire della compensazione dei crediti IVA;

Compagnon 2.1707, il quale istituisce un Fondo per la mobilità ferroviaria gratuita degli appartenenti alle forze dell'ordine in servizio, stanziando 20 milioni annui a decorrere dal 2010;

Compagnon 2.1704, il quale modifica il comma 4-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto – legge n. 347 del 2003, relativamente alla durata del termine che l'Autorità garante della concorrenza può fissare per la cessazione di situazioni di monopolio a seguito di operazioni di concentrazione connesse al programma di ristrutturazione di grandi imprese in crisi;

Delfino 2.1732, che dispone l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione con l'ANAS già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali;

Commercio 2.1531, il quale destina una quota del 25 per cento del gettito delle accise riscosse sui prodotti petroliferi utilizzati in Sicilia alla bonifica dei territori dove sono ubicate le raffinerie;

Galletti 2.1461, che stanziava 1,5 milioni di euro nel triennio 2010-2012 per la manutenzione e ristrutturazione della Basilica di Santo Stefano in Bologna;

Commercio 2.1498, che stanziava 80 milioni di euro in favore dell'Autorità portuale di Palermo per la realizzazione del bacino in muratura;

Iannaccone 2.1489, che stanziava 150 milioni di euro per il completamento della strada Contursi Terme – Lioni – Grotta-minarda;

Galletti 2.1313, il quale prevede che l'annullamento di procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico successivamente all'emanazione del Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto legislativo n. 140 del 2008, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei concorsi stessi;

Galletti 2.1309, il quale consente la partecipazione a gare di appalto alle imprese che abbiano violato gli obblighi di versamento di imposte e tasse ed abbiano successivamente concordato con l'Amministrazione finanziaria la rateizzazione del relativo debito;

Libè 2.1308, il quale modifica il comma 27 dell'articolo 32 del decreto – legge n. 269 del 2003, in materia di opere edilizie abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali o paesistici ovvero comprese in parchi naturali, non suscettibili di sanatoria;

Vietti 2.1304, il quale consente di far parte delle Commissioni giudicatrici degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni anche i titolari di contratto di insegnamento presso Università;

Cera 2.1303, il quale proroga non oltre il 31 dicembre 2011 il mandato dei componenti degli uffici del Garante del contribuente;

Commercio 2.1527 e 2.1491, che autorizzano l'apertura di una casa da gioco nel Comune di Taormina;

Belcastro 2.1519, che riduce il termine dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di farmacia privata entro il quale è consentito il trasferimento della predetta titolarità;

Galletti 2.1591, il quale estende al 2010 il contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Bonavitacola 2.824, il quale sospende le procedure di esecuzione conseguenti ad ordinanze – ingiunzioni emanate a seguito di provvedimenti sanzionatori avviati dalle Direzioni provinciali del lavoro nei casi in cui i datori di lavoro non hanno assunto i lavoratori per il tramite degli Uffici di collocamento. La disposizione sospende anche i relativi termini di prescrizione;

Bonavitacola 2.825, il quale consente agli enti locali di definire le liti pendenti riguardanti violazioni per assunzioni di lavoratori effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 297 del 2002, versando una percentuale della somma dovuta, qualora sia stata presentata opposizione ad ordinanze – ingiunzioni emesse nei loro confronti;

Delfino 2.1717, il quale differisce fino al 30 giugno 2010 l'incarico, conferito all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di provvedere alla fornitura ai Paesi in via di sviluppo della quota di partecipazione italiana in attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore di tali Paesi, autorizzando conseguentemente una spesa di 270 milioni di euro per il 2010;

Commercio 2.1656, 2.1657 e 2.1658, i quali inseriscono tra le operazioni di finanziamento che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti con l'utilizzo dei fondi del risparmio postale e con garanzia dello Stato, anche i programmi promossi dalle amministrazioni dei comuni con meno di 15.000 abitanti, ricadenti nell'Obiettivo « Convergenza » dei Fondi strutturali UE, finalizzati alla realizzazione, sviluppo e produzione di energia da fonti rinnovabili;

Strizzolo 2.214, recante disposizioni di carattere ordinamentale in tema di portabilità dei mutui immobiliari;

Strizzolo 2.215, recante disposizioni tributarie di carattere ordinamentale in tema di elusione fiscale e contrasto all'abuso di diritto;

Strizzolo 2.218, recante disposizioni tributarie di carattere ordinamentale in tema di decorrenza di norme aventi carattere interpretativo in materia di aree fabbricabili;

De Camillis 2.221 e Raisi 2.182 volti a rifinanziare la dotazione del Fondo per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;

Bernardo 2.258 recante disposizioni ordinamentali in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Bernardo 2.263 volto ad estendere l'arco temporale delle disposizioni in materia di compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome inerenti la tassa automobilistica di cui al decreto-legge n. 78 del 2009;

Bernardo 2.264 recante disposizioni di carattere localistico volte ad autorizzare un contributo finanziario per la realizzazione delle opere inerenti il progetto del nuovo Polo Cittadella della Giustizia in Milano;

Bernardo 2.265 diretto ad integrare l'autorizzazione di spesa in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione erogati nelle zone di confine con la Svizzera di cui al decreto-legge n. 154 del 2008;

Bernardo 2.266 recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia di carta nazionale dei servizi;

Del Tenno 2.268 e 2.270 recanti disposizioni di carattere ordinamentale in materia di compensazione dei crediti relativi all'IVA, volte, rispettivamente, ad eliminare il prescritto obbligo di richiesta del visto di conformità alle relative dichia-

razioni ovvero ad esentare da tale obbligo le dichiarazioni relative a crediti per importi fino a 50.000 euro;

Strizzolo 2.196 e 2.195 recanti disposizioni di carattere ordinamentale in materia di compensazione dei crediti relativi all'IVA, volte, rispettivamente, ad eliminare il prescritto obbligo di richiesta del visto di conformità alle relative dichiarazioni ovvero ad esentare da tale obbligo le dichiarazioni relative a crediti per importi fino a 50.000 euro;

Del Tenno 2.271 e Strizzolo 2.189 recanti disposizioni di carattere ordinamentale relative ai termini di pubblicazione degli studi di settore in *Gazzetta ufficiale*;

gli identici Del Tenno 2.273 e Strizzolo 2.191 recante disposizioni volte ad ampliare il regime fiscale agevolativo in materia di aumenti di capitale di società di capitali o di persone mediante conferimenti di cui all'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge n. 78 del 2009;

Del Tenno 2.274 e Strizzolo 2.194 recante disposizioni di carattere ordinamentali in materia di dichiarazioni annuale dei sostituti d'imposta;

Fedriga 2.294 volto ad istituire un Fondo per il finanziamento dei programmi di intervento nelle zone franche urbane da istituire nelle regioni confinanti con Stati esteri nei quali la pressione fiscale complessiva sul lavoro sia inferiore di almeno cinque punti percentuali rispetto all'Italia;

Osvaldo Napoli 2.206 recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia di utilizzo del Fondo regionale di protezione civile;

Osvaldo Napoli 2.207 che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti nelle aree urbane e di una Commissione nazionale paritetica volta a definirne i corrispondenti programmi di intervento;

Raisi 2.183 che prevede agevolazioni in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e unità di cogenerazione ad alto rendimento;

Formichella 2.179 che prevede norme di carattere ordinamentale in materia di scontrini del gioco del lotto;

Rosso 2.176 volte ad estendere le provvidenze di cui al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano anche ai comuni confinanti con la Confederazione Elvetica;

Nicco 2.156 recante norme di carattere ordinamentali in materia di attribuzione del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

Zeller 2.141 recante norme di carattere ordinamentale relative ai contratti di lavori pubblici sotto soglia;

Brugger 2.138 recante norme di carattere ordinamentale relative ai rimborsi spese per le consultazioni elettorali svoltesi nel 2008;

Brugger 2.137 recante norme di carattere ordinamentale e microsettoriale in materia di disciplina di corsi di guida sicura;

Rosso 2.125 recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia demanio idrico;

Rosso 2.124 recante disposizioni di carattere ordinamentale volte ad estendere l'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni fino a 3.000 abitanti;

Rosso 2.121 recante disposizioni di carattere ordinamentale volte ad estendere la possibilità per i consorzi e i comuni compresi nel bacino imbrifero montano di richiedere la fornitura diretta di energia elettrica in sostituzione del sovracanone anche oltre il valore del medesimo;

Rosso 2.120 finalizzato ad incrementare i sovracanoni a favore dei consorzi dei comuni ove insistono impianti idroelettrici;

Rosso 2.122 volto a prevedere un incremento della sovvenzione annua d'esercizio per la Società subalpina di imprese ferroviarie Spa;

Rosso 2.119 volto a concedere un contributo all'Ente italiano Montagna (EIM);

Rosso 2.116 recante disposizioni di carattere ordinamentale e microsettoriale in materia forestale;

Tagliatela 2.96 recante l'integrale abrogazione del decreto-legge n. 61 del 2007 per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Fallica 2.94 recante disposizioni di carattere localistico in materia di riassetto dei residui perenti derivanti dai trasferimenti alla provincia di Pescara;

Fallica 2.93 recante disposizioni di carattere ordinamentali in materia di agevolazioni, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, inerenti i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati;

Quartiani 2.88 volto a prevedere la soppressione dell'Ente italiano montagna (EIM);

Fallica 2.91 volto a prorogare il mandato dei componenti degli uffici del garante del contribuente;

Marchioni 2.50 volto a rifinanziare un'autorizzazione di spesa per il cofinanziamento delle iniziative finalizzate allo sviluppo del settore turistico;

Girlanda 2.42 recante disposizioni ordinamentali in materia di revoche delle procedure esecutive nei confronti dei contribuenti che effettuino il pagamento della prima rata degli importi dilazionati dovuti all'agente della riscossione;

Antonione 2.157 recante norme ordinamentali e microsettoriali in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria con particolare riferimento alla professione odontoiatrica;

Distaso 2.136 e 2.133 recanti disposizioni di carattere ordinamentale in materia di accordi transattivi relativi a crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici, derivanti da sentenze passate in giudicato della Corte dei conti;

Distaso 2.131 che reca norme di carattere localistico volte ad estendere al sistema produttivo murgiano le risorse derivanti dalle economie per provvedimenti di revoca delle agevolazioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Sbai 2.126 che prevede l'istituzione di una Consulta permanente per l'immigrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché disposizioni di carattere ordinamentale per regolarne il funzionamento;

Nicola Molteni 2.1192 che prevede la concessione di un contributo volto a favorire il rinnovo del parco autocarri mediante la sostituzione con veicoli nuovi a minore impatto ambientale;

Torazzi 2.1194 recante disposizioni volte ad escludere dall'ambito di applicazione delle iniziative di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 112 del 2008 le imprese che si consolidano al-

l'estero mediante attività di delocalizzazione della produzione;

Fava 2.1185 recante disposizioni di carattere ordinamentale volte ad rideterminare il numero dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas;

Torazzi 2.1195 recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia di adempimenti e sanzioni degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (*money transfer*);

Montagnoli 2.1203 volto a sopprimere la disposizione che prevede l'esclusione della corresponsione di emolumenti a favore degli amministratori di enti locali che sono altresì componenti di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente;

Bitonci 2.1204 volto a sopprimere la disposizione che prevede la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, con una riduzione del 30%, relativi ad organi degli enti locali;

Bitonci 2.1205 recante disposizioni ordinamentali volte a modificare i criteri da considerare ai fini del rimborso della minore imposta ICI ai singoli comuni;

Comaroli 2.1093 recante disposizioni di carattere ordinamentale volte ad integrare in via normativa il protocollo di intenti firmato tra il Ministero dello sviluppo economico e i produttori di mobili ed elettrodomestici destinatari degli incentivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2009;

Bitonci 2.1217 recante disposizioni di carattere ordinamentale volte alla definizione, da parte delle regioni, di piani di formazione, con frequenza obbligatoria, per gli operatori commerciali extracomunitari operanti su aree pubbliche;

Gioacchino Alfano 2.1218, limitatamente al comma 64, che ha natura ordinamentale;

Polledri 2.1186, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a consentire l'accesso dei comuni all'applicazione di tariffe incentivanti, in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici nel loro territorio;

Polledri 2.1150, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a disciplinare l'astensione dal lavoro per maternità, in relazione ai requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia;

Fedriga 2.1152, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte al riconoscimento della riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in favore delle imprese in regola con gli obblighi previsti dalla legge e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente;

Polledri 2.1153 in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte alla proroga per il triennio 2010-2012 delle norme contenute nella finanziaria 2007 in tema di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro;

Bitonci 2.1155 in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a esonerare dal pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi le imprese che assumano a tempo indeterminato lavoratori cittadini italiani;

Bitonci 2.1157 in quanto reca disposizioni di carattere localistico, tendenti a inserire il personale assunto dal Parco Nazionale dello Stelvio prima del 31 dicembre 1999 nella pianta organica approvata con decreto Ministero dell'ambiente del 2 ottobre 1998;

Polledri 2.1159, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in

quanto aumenta del 10 per cento la misura degli assegni familiari in presenza di quattro o più figli;

Montagnoli 2.1163 in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a consentire ai Comuni la rivalsa delle rette di degenza non corrisposte dai familiari del ricoverato in strutture sanitarie;

Bitonci 2.1171 in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte ad ampliare il novero dei Comuni che possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

Simonetti 2.1175 in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a inserire la considerazione delle fasce climatiche in cui sono localizzati gli impianti tra i criteri per l'incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonte solare, e, in particolare, per la previsione di una specifica tariffa incentivante;

Bitonci 2.1179, 2.1181 e 2.1182 in quanto recano disposizioni di carattere ordinamentale, volte a modificare la disciplina recata in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

D'Amico 2.1134, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a porre un limite di valore alle operazioni di trasferimento di fondi all'estero ordinate da un singolo soggetto attraverso *money transfer* e agenti in attività finanziaria;

Polledri 2.1136, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte ad attribuire una contribuzione figurativa maggiorata alle lavoratrici italiane o comunitarie in casi particolari, per l'ipotesi di maternità;

Fugatti 2.1138, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a istituire un sistema di monitoraggio annuale sui trattamenti economici e vitalizi percepiti a carico del settore pubblico;

Fugatti 2.1143, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a limitare la retribuzione di una serie di soggetti, dipendenti pubblici e privati, facendo divieto che essa superi il trattamento annuo lordo dei parlamentari;

Dal Lago 2.1105, in quanto autorizza la spesa di 14,1 milioni di euro per il triennio 2010-2012 a favore dei centri di identificazione ed espulsione;

Dal Lago 2.1107, in quanto autorizza la spesa di euro 50 milioni per il triennio 2010-2012 per il potenziamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina;

Dal Lago 2.1112, in quanto autorizza il rifinanziamento del fondo per la sicurezza urbana per il biennio 2010-2011;

Bitonci 2.1122, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di sottoscrizione autenticata estendendo, tra l'altro, tale facoltà agli avvocati e ai dottori commercialisti;

Fogliato 2.1123, in quanto reca disposizioni di carattere microsettoriale autorizzando una spesa di 50 milioni per l'assegnazione di contributi all'acquisto di macchinari agricoli;

Bragantini 2.1095, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale che obbligano le istituzioni statali e territoriali ad acquistare prioritariamente beni prodotti in Italia;

Fugatti 2.1055, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte, tra l'altro, a disciplinare le sanzioni previste a seguito della contestazione, nel corso di un quinquennio, di quattro vio-

lazioni dell'obbligo dell'emissione di scontrino o ricevuta fiscale;

Simonetti 2.1066, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a modificare il termine per la pubblicazione degli studi di settore;

Fugatti 2.1069, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte ad aumentare la misura degli assegni mensili di invalidità e di pensioni di inabilità;

Fugatti 2.1070, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a qualificare alcuni enti come «enti di assistenza sociale», ai fini dell'esclusione della disciplina degli accantonamenti recati dall'articolo 1, comma 507 della legge n. 296 del 2006;

Laura Molteni 2.1074, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a destinare una quota del Fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, istituito dall'articolo 22 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, alla realizzazione di un programma di ricerche farmacologiche per cofinanziare i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale;

Bitonci 2.1080, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a sopprimere le norme, recate dall'articolo 61, comma 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che hanno ridotto le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei soggetti che svolgono funzioni amministrative negli enti locali, ove tali enti non abbiano rispettato, nell'anno precedente, il patto di stabilità;

Bitonci 2.1082, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a disciplinare i criteri e le modalità di erogazione ai comuni del rimborso derivante dal minor gettito ICI per l'esenzione della prima casa dal pagamento dell'imposta;

Rondini 2.1048, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a istituire un Fondo per l'accesso al credito al fine di favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni;

Fugatti 2.1017, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte ad estendere anche agli impianti fotovoltaici realizzati nel settore agricolo la cumulabilità degli incentivi disposta dall'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008;

Fugatti 2.1020, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a escludere l'applicazione degli studi di settore per i redditi prodotti nel 2009;

Comaroli 2.1029, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a ridurre i premi pagati dalle imprese artigiane per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Fugatti 2.1036, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a ridurre l'importo del corrispettivo onnicomprensivo in favore delle banche per il servizio di messa a disposizione delle somme, ove il saldo del cliente risulti a debito;

Bragantini 2.998, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a rendere nulle le commissioni applicate dalle banche ai prelievi di denaro contante presso gli sportelli;

Bragantini 2.999, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte ad applicare ai soli cittadini italiani e comunitari l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica per la richiesta di prestazioni o servizi sociali o assistenziali disposti dal decreto legislativo n. 109 del 1998;

Fugatti 2.1001, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a modificare la disciplina del corrispettivo onnicomprensivo in favore delle banche

per il servizio di messa a disposizione delle somme, ove il saldo del cliente risulti a debito;

Fugatti 2.1002, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a modificare la disciplina in materia di modifica delle condizioni contrattuali recata dall'articolo 118 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

Fedriga 2.1003, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a istituire nuove Zone franche urbane nelle regioni che confinino con stati nei quali la pressione fiscale sul lavoro è inferiore di almeno cinque punti percentuali rispetto all'Italia;

Bragantini 2.1005, 2.1007 e Fugatti 2.1006, in quanto recano disposizioni di carattere ordinamentale di interpretazione e abrogazione dall'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, in materia di spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio;

Fugatti 2.1010, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di requisiti minimi per le lampadine a incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano;

Fugatti 2.1012, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di requisiti di motori elettrici ed elettrodomestici immessi sul mercato italiano;

Forcolin 2.1013 e 2.1014, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia, rispettivamente, di durata in carica dei componenti del Collegio nazionale dei periti agrari e di incompatibilità tra l'iscrizione all'albo dei periti agrari e l'impiego nello Stato o in altra pubblica amministrazione;

Forcolin 2.1015, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di oggetto della professione di perito agrario, eliminando tutti i riferimenti alle piccole e medie aziende;

Comaroli 2.946, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di accesso ai rimborsi delle agevolazioni tariffarie spettanti alle imprese editrici.

Comaroli 2.948, volto a consentire l'accesso ai rimborsi delle agevolazioni tariffarie alle sole imprese editrici che abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili;

Fugatti 2.949, in materia di controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla portabilità dei numeri fissi e mobili;

Caparini 2.942, volto a prevedere il trattamento economico di chiunque riceva emolumenti da parte della RAI non possa superare quello previsto per i membri del Parlamento;

gli identici Distaso 2.369 e Bitonci 2.940, nonché **Distaso 2.368, 2.370 e 2.371** volti ad incrementare le risorse per gli incentivi per l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Zorzato 2.915, in materia di compensi spettanti ai dipendenti pubblici per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale;

Togni 2.909, volto ad istituire un fondo per il sostegno della sperimentazione delle tecnologie avanzate per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti;

Lanzarin 2.903, volto a prorogare di un anno il termine per la cessazione della gestione *in house*;

Bitonci 2.889, volto a ridurre del 10 per cento i canoni dovuti all'ANAS per concessioni e autorizzazioni diverse con riferimento alle strade statali esterne ai centri abitati;

Bitonci 2.891, volto a prevedere la consultazione dei rappresentanti dei titolari di autorizzazioni o concessioni ai fini dell'aggiornamento annuale dei relativi canoni dovuti all'ANAS;

Caparini 2.894, volto a prevedere un contributo annuale di 10 milioni di euro per una serie di interventi microsettoriali;

Lanzarin 2.895, volto ad istituire un fondo per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non inclusi nell'elenco nei siti di rilevanza nazionale;

Lanzarin 2.900, volto ad istituire un fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico del territorio nazionale;

Fugatti 2.881, volto a modificare la soglia per l'utilizzo di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, secondo la procedura delineata dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7 del decreto-legge n. 78 del 2009;

Fugatti 2.883, volto a sopprimere la procedura per l'utilizzo di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7 del decreto-legge n. 78 del 2009;

Fugatti 2.885, volto ad escludere l'applicazione di maggiorazioni per gli adempimenti fiscali e contributivi previdenziali previsti dal decreto legislativo n. 241 del 1997;

Abbrignani 2.877, relativo all'individuazione di esposizioni e manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale che si svolgono in Italia;

Bitonci 2.964, volto a modificare l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di

dilazione e la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo;

Bitonci 2.966, recante norme ordinamentali in materia di portabilità dei mutui;

Bitonci 2.967, recante disposizioni ordinamentali relativamente al contenuto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 18 del decreto-legge 223 del 2006 (effetti dell'attribuzione della partita IVA);

Bitonci 2.971, che prevede disposizioni ordinamentali in tema di formazione professionale regionale;

Bitonci 2.973, recante una norma ordinamentale, abrogando l'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000 relativa alla sanzione penale per indebita compensazione fiscale;

D'Amico 2.974, recante disposizione ordinamentale volta a porre a carico dell'istituto di credito mutuante l'importo delle spese notarili sostenute per l'acquisto della prima casa;

Bragantini 2.984 e Montagnoli 2.983, recanti norme ordinamentali che modificano il contenuto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo della disposizione di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008;

Comaroli 2.985 recante norma ordinamentale in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Fugatti 2.951 recante norma ordinamentale volta a colmare gli effetti del *digital divide* per le popolazioni di montagna;

Bitonci 2.953 recante disposizioni ordinamentali relative all'estinzione dei debiti per i carichi inclusi in ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate;

Bragantini 2.955 volto a ridurre i limiti per l'attribuzione di agevolazioni per l'acquisto di mobili da parte di giovani coppie;

Comaroli 2.956 che introduce modifiche per la determinazione della base imponibile IVA per le imprese fornitrici di lavoratori temporanei;

Bitonci 2.958 che fissa un tetto massimo al trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di istituti di credito, nonché di società che beneficiano di contributi pubblici;

Bitonci 2.960 recante norma ordinamentale di modifica al codice civile in materia di contratti aventi ad oggetto il trasferimento di azienda;

Simonetti 2.979, recante norma ordinamentale in materia di dilazione del pagamento di interessi di mora, sanzioni civili per crediti di enti pubblici previdenziale ed aggi di riscossione;

Bitonci 2.980, recante norma ordinamentale volta ad introdurre la compensazione automatica tra crediti verso la pubblica amministrazione e importi a qualunque titolo dovuti alla stessa;

Comaroli 2.981, recante norma ordinamentale volta ad imporre ai sindacati ammessi alla contrattazione collettiva determinate forme di pubblicità per i propri bilanci;

Montagnoli 2.982, recante norma ordinamentale, volta a modificare la disciplina per la ristrutturazione di contratti finanziari derivati delle regioni e degli enti locali;

Bitonci 2.968, recante norma ordinamentale volta a considerare come abusiva l'attività commerciale svolta in forma itinerante, salvo che ciò avvenga sugli appositi spazi individuati dai comuni;

Cicu 2.779, recante norma di carattere localistico o microsettoriale al fine di realizzare opere stradali nella regione Sardegna;

Rubinato 2.766, recante norma ordinamentale di modifica al testo unico sulla documentazione amministrativa in materia di autenticazione di scritture contabili;

Lulli 2.783, recante istituzione dei Centri per la promozione dell'innovazione delle imprese artigiane e le piccole imprese, con utilizzo di risorse destinate al credito di imposta per le attività di ricerca industriale;

Montagnoli 2.987, volto ad includere le prestazioni sanitarie rivolte ad animali nell'elenco delle prestazioni cui si applica l'IVA al 4 per cento;

Gidoni 2.978, volto ad includere gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte idrica, eolica geotermica e dello sfruttamento delle biomasse nell'elenco dei beni e servizi cui si applica l'IVA al 10 per cento;

Lulli 2.784 e **Borghesi 2.562**, volti a prevedere agevolazioni fiscali per gli investimenti in determinati macchinari e apparecchiature;

Baretta 2.812, recante norme a carattere localistico e microsettoriale, volto a concedere un contributo di 5 milioni di euro all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale di Roma e al Centro studi di tecnica navale di Genova;

Federico Testa 2.819, volto ad includere l'acquisto di libri scolastici nell'ambito delle spese detraibili dal reddito personale;

Velo 2.795, volto ad introdurre agevolazioni alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di autoveicoli adibiti al trasporto merci;

Velo 2.797, volto ad incrementare le risorse per i rimborsi connessi alla protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione stradale;

Polledri 2.666, recante norma di carattere microsettoriale volta a consentire ai comuni che approvino progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici possano usufruire di una tariffa agevolata per il costo dell'energia;

Viola 2.679, volto a riconoscere un credito di imposta per le spese sostenute per partecipazione di giovani laureati al sistema della formazione post-universitaria;

Viola 2.680, volto a destinare a tutte le regioni una quota delle riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici;

Marinello 2.374, recante disposizione ordinamentale, volta a trasferire a titolo gratuito i beni immobili dello Stato in uso alle università statali alle università medesime;

Bitonci 2.583, recante norma ordinamentale volta a consentire il riconoscimento del grado apicale delle rispettive carriere per il personale non direttivo e non dirigente delle forze armate e di polizia al compimento del trentasettesimo anno di anzianità al fine di incentivarne la permanenza in servizio;

Bitonci 2.591, recante norma di interpretazione autentica relativa all'inquadramento nei ruoli statali del personale ATA;

Bitonci 2.581, volto a modificare il fondo di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2009 per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme comunitarie ivi richiamate;

Fugatti 2.582, volto ad istituire un fondo per favorire l'efficacia delle norme relative al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza;

Borghesi 2.448 e 2.561, volti ad attribuire un credito d'imposta per le piccole e medie imprese;

Borghesi 2.545, recante norme ordinarie volte a modificare la disciplina per la regolarizzazione di lavoratori;

Barbato 2.540, volto ad istituire il fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane;

Barbato 2.579, recante disposizioni di carattere ordinamentale volte ad istituire il comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo;

Di Stanislao 2.577, volto a istituire il fondo di garanzia per promuovere lo sviluppo del microcredito;

Di Giuseppe 2.499, volto ad introdurre una detrazione in favore dei docenti delle scuole, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese di aggiornamento e formazione;

Evangelisti 2.495, volto a disporre un incremento per le risorse stanziato per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

Borghesi 2.500, volto ad incrementare il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di finanziare interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico;

Brugger 2.501, recante disposizione ordinamentale in materia di variazione catastale;

Brugger 2.502 e 2.503, volti ad escludere taluni fabbricati rurali, indipendentemente dalla classe catastale attribuita, dall'applicazione dell'ICI;

VIII Commissione 2.321, volto a destinare al Programma straordinario nazionale per il recupero dei siti industriali inquinanti di una quota delle risorse stan-

ziate per il programma delle infrastrutture strategiche;

Di Biagio 2.422, recante norme ordinarie volte ad estendere la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi presso i CAAF anche ai lavoratori dipendenti residenti all'estero;

Di Biagio 2.424, recante norme ordinarie volte a modificare il trattamento di malattia per il personale assunto a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche all'estero;

Borghesi 2.432, volto ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti a finanziare progetti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga;

Borghesi 2.433, volto a istituire un fondo per la diffusione delle reti a banda larga;

Borghesi 2.435, recante interventi a carattere localistico per la realizzazione di talune opere infrastrutturali;

Marinello 2.358, recante norme ordinarie volte a consentire, ai fini della relativa riserva di posti, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di partecipare a più concorsi per le amministrazioni pubbliche;

Marinello 2.361, volto a prorogare il termine per usufruire della possibilità di definire attraverso il pagamento di una somma in denaro i giudizi di responsabilità contabile pendenti;

Marinello 2.362 e Osvaldo Napoli 2.388, volti a prorogare i termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto;

Marinello 2.372, volto a prevedere risorse al fine di consentire ai Comuni la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili;

Marchioni 2.377, recante disposizioni localistiche volte ad attribuire risorse alla provincia di Rimini, per far fronte all'incremento della sua popolazione;

Jannone 2.380, volto ad istituire per finalità di lotta all'evasione fiscale lo scontrino « gratta e vinci »;

Lisi 2.381, recante norme ordinamentali, volte a modificare la disciplina delle norme in materia di distributori di energia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

Mancuso 2.384, volto a modificare la disciplina del contributo previdenziale integrativo a carico dei veterinari;

Garagnani 2.385, recante disposizione microsettoriale volta ad incrementare le risorse a favore delle scuole paritarie;

Osvado Napoli 2.387, volto a modificare la disciplina in materia di determinazione del corrispettivo per le aree cedute in proprietà, anziché come diritto di superficie, dai Comuni;

Osvado Napoli 2.390 e 2.391, volti a prorogare i termini per le agevolazioni previste sul gasolio e sul GPL per i comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Laffranco 2.393, recante norme ordinamentali volte a trasformare l'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana in ente pubblico economico;

La Loggia 2.403, volto ad incrementare le risorse per il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*;

Carlucci 2.406, recante norme di carattere microsettoriale per il sostegno al

reddito ed il reinserimento occupazionale di tersicorei e ballerini;

Carlucci 2.409, che reca disposizioni recanti agevolazioni contributive nei confronti di aziende che assumono persone da impiegare nei mestieri d'arte;

Vitali 2.483, che dispone l'equiparazione dei ruoli direttivi del corpo di polizia penitenziaria a quelli della polizia di Stato;

Borghesi 2.479, che reca disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti nonché di tenuta e conservazione di elenchi IVA, da parte di persone fisiche che esercitano arti o professioni e società o associazioni fra artisti e professionisti;

Borghesi 2.478, che reca disposizioni in materia di regolarizzazione di rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro che dal 1° ottobre 2009 hanno alle loro dipendenze lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari;

gli identici Frassinetti 2.651, Lorenzin 2.638, Polidori 2.669, Mannucci 2.668, Aprea 2.665, Faenzi 2.663, Bocciardo 2.661, Bertolini 2.659, Giammanco 2.657, De Girolamo 2.649, Calabria 2.647, De Nichilo Rizzoli 2.645, Bergamini 2.643, Saltamartini 2.641, Savino 2.655, Angela Napoli 2.653, recanti norma di carattere microsettoriale volte ad autorizzare la spesa di 2 milioni di euro per il coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale nei confronti dei minori;

gli identici Savino 2.654, Angela Napoli 2.652, Giammanco 2.656, Bocciardo 2.660, Faenzi 2.662, Aprea 2.664, Lorenzin 2.639, De Nichilo Rizzoli 2.644, Mannucci 2.667, Polidori 2.670, Bergamini 2.642, Frassinetti 2.650, De Girolamo 2.648, Saltamartini 2.640 e Calabria 2.646, recanti norma di carattere microsettoriale volta ad incrementare le risorse previste per il piano contro la violenza alle donne;

Aracu 2.632, che reca un'autorizzazione di spesa per gli interventi necessari allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo del Corpo delle Capitanerie di porto;

Marsilio 2.606, che reca disposizioni ordinamentali in tema di intesa e concerto tra dicasteri per l'emanazione di decreti interministeriali;

Di Biagio 2.549, che abroga una disposizione concernente i corrispettivi tariffari relativi alla Rete elettrica interna di utenza;

Agostini 2.897, che istituisce un Fondo di sviluppo per la filiera ittica al fine di favorire gli investimenti delle imprese operanti nel settore;

Sani 2.898, che reca modifiche alla disciplina dei soggetti beneficiari dei finanziamenti a favore del settore ittico;

Fiorio 2.878, che reca una disposizione di carattere ordinamentale volta ad abrogare il registro delle imprese di pesca;

Cuomo 2.880, che esenta dalla tassa di concessione governativa sulla radiotelevisione gli apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca;

Agostini 2.896, che reca una proroga al 2010 del Piano recante il programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009;

Bocci 2.1225, che dispone in materia di assegnazione di risorse elettriche interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, stabilendo che le attuali assegnazioni sono prorogate sino alla scadenza dei contratti in essere;

Sereni 2.1227, che affida alla Società Terna Spa compiti di potenziamento delle infrastrutture di interconnessione con l'estero (*interconnector*) nonché di decongestionamento della rete di trasmissione nazionale;

Trappolino 2.1221, che abroga disposizioni in materia di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso della fornitura elettrica nei confronti dei clienti finali da parte di Terna Spa;

Quartiani 2.1141, che reca alcune modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 115 del 2008, in tema di requisiti e prestazioni del contratto di servizio energia;

Brandolini 2.1079, che limita al solo anno 2009 l'efficacia di una disposizione che assegna all'entrata una quota dell'importo destinato ad essere ripartito tra il responsabile del procedimento relativo ad un'opera o lavoro aggiudicata con procedura di gara e gli incaricati della redazione del progetto e i loro collaboratori;

Abriani 2.1433, che il quale apporta modifiche alla disciplina contabile dei residui di cui al Regio decreto n. 2440 del 1923, al fine di introdurre uno specifico regime di perenzione delle somme relative all'incentivazione delle imprese finalizzata al potenziamento del *made in Italy*, nonché introduce una specifica previsione relativa alla riassegnazione dei residui perenti di somme destinate alle iniziative agevolate a favore dei territori del Mezzogiorno di cui alla legge n. 488 del 1992;

Ceroni 2.1434, volta ad introdurre gli stampi per la lavorazione in vetroresina delle imbarcazioni all'interno delle tipologie di opere per le quali il relativo investimento è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa per il 50 per cento;

Franzoso 2.1436, il quale detta una disposizione di natura previdenziale disponendo l'iscrivibilità all'Istituto Post-telegrafonici IPOST del personale dipendente delle imprese abilitate a fornire servizi postali, dettando altresì la relativa disciplina transitoria in materia di transito dall'INPS all'IPOST del predetto personale;

Franzoso 2.1438, che dispone la soppressione del Consorzio per la realizzazione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso (Consorzio Informercati), disciplinando le conseguenti attività di liquidazione e trasferimento ad altri soggetti delle relative funzioni;

Fallica 2.1440, il quale dispone in materia di riassegnazione delle somme revocate relative ad agevolazioni concernenti il commercio nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero;

Aracu 2.1443, che dispone il mantenimento in bilancio per l'anno 2010 delle somme provenienti dalle sanzioni amministrative erogate dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas, iscritte in un Fondo destinato al finanziamento di progetti a favore dei consumatori;

Fallica 2.1446, che dispone che gli interventi di cui al Fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica previsto dalla legge n. 388 del 2000, alimentato con le risorse provenienti dalle licenze UMTS, siano estesi ai programmi per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese;

Ceroni 2.1449, che reca una norma interpretativa secondo al quale gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono concessi ai soli impianti operativi al 1° gennaio 2008;

Fallica 2.1453, che detta disposizioni volte a specificare l'ambito applicativo del privilegio sui crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa su alcuni prodotti alcolici nei confronti dei concessionari dei suddetti prodotti;

Abriagnani 2.1431, che interviene in materia di completamento degli interventi ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale, stabilendo che quota parte delle disponibilità esistenti presso la Cassa depositi a prestiti a seguito di revocche di finanziamenti da essa concessi

per l'edilizia agevolata siano destinati al programma straordinario medesimo;

Bitonci 2.1408, che proroga al gennaio 2011 il termine, attualmente stabilito al gennaio 2010, di decorrenza dell'obbligo di assolvimento in via telematica della trasmissione dei dati mensili relativi alle retribuzioni da lavoro dipendente ed ai conseguenti versamenti contributivi;

Gioacchino Alfano 2.1810, che autorizza il Governo al pagamento del contributo annuale relativo all'Accordo per lo Sport adottato a Strasburgo nel 2007;

Brugger 2.1364, che reca agevolazioni fiscali volte a favorire la continuità delle imprese agricole costituite in « maso chiuso », di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano, n. 17 del 2001;

Brugger 2.1349, che introduce l'esenzione d'imposta per il trasferimento nel capitale Sociale di TFB – Tunnel ferroviario del Brennero Spa delle disponibilità del Fondo alimentato con i proventi di Autostrade del Brennero Spa, di cui all'articolo 55 della legge n. 449 del 1997;

Brugger 2.1347, che disciplina le modalità di effettuazione del trasferimento nel capitale Sociale di TFB – Tunnel ferroviario del Brennero Spa delle disponibilità del Fondo alimentato con i proventi di Autostrade del Brennero Spa, di cui all'articolo 55 della legge n. 449 del 1997;

Brugger 2.1344, che reca disposizioni in materia di equivalenza giuridica, limitatamente al Trentino – Alto Adige, del titolo di studio costituito dal diploma di maestro artigiano;

Gioacchino Alfano 2.1323, che dispone un'autorizzazione di spesa relativa ai Mondiali di nuoto di Roma;

De Angelis 2.1801, che modifica la normativa in materia di rifiuti al fine di consentire l'autorizzazione di sottocategorie di discariche per rifiuti pericolosi;

De Angelis 2.1804, che modifica la normativa in materia di rifiuti al fine di consentire lo smaltimento in discarica di alcune specifiche tipologie di rifiuti;

Milanese 2.1297, che incrementa l'autorizzazione di spesa destinata ai crediti di imposta per attività di ricerca di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto-legge n. 185 del 2008;

Montagnoli 2.1713, che reca la concessione di un credito di imposta alle imprese di trasporto di rifiuti per l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità, nel limite di spesa di 10 milioni di euro;

Montagnoli 2.1715, che prevede che i maggiori introiti derivanti dalla riorganizzazione di Alitalia siano utilizzati a copertura di perdite subite da azionisti e obbligazionisti;

Girlanda 2.1719, che autorizza la spesa di 500 mila euro in favore della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale prevista dalla legge n. 42 del 2009;

Aracu 2.1726, che modifica il regime IVA previsto per il commercio dei tartufi;

Montagnoli 2.1708, che reca la concessione di un credito di imposta in favore degli esercenti di attività di autotrasporto di merci per conto terzi;

Montagnoli 2.1705, che reca la concessione di un credito di imposta relativamente alle somme versate sui premi di assicurazione relative al contributo al Servizio sanitario nazionale;

Gioacchino Alfano 2.1682, che prevede una serie di disposizioni: comma 56: interventi per l'installazione di impianti in fibra ottica; comma 57: incremento dell'autorizzazione di spesa per il credito di imposta concesso alle imprese per attività di ricerca; comma 58: contributo di 50 milioni di euro alle imprese nazionali del

settore aeronautico; comma 59: incremento del fondo per la finanza d'impresa con le risorse derivanti dagli interventi di cui al comma 56 e derivanti dalle risorse destinate alla banda larga ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 69 del 2009;

Gioacchino Alfano 2.1687 e 2.95, che prevedono disposizioni concernenti la realizzazione di opere da parte della società EXPO 2015 Spa;

Gioacchino Alfano 2.1637, che prevede disposizioni in materia di apposizione dei contrassegni di atti sottoposti a bolli per atti di protesto cambiario;

Gioacchino Alfano 2.1641, che apporta modifiche alla disciplina della carta nazionale dei servizi telematici di cui alla legge n. 69 del 2009;

Gioacchino Alfano 2.1618, che proroga la deduzione forfetaria in favore degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti prevista dall'articolo 21 della legge n. 448 del 1998;

Gioacchino Alfano 2.1615, che autorizza ulteriori spese in relazione all'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili;

Gioacchino Alfano 2.1611, che reca disposizioni in materia di concessioni di tratte autostradali ad ANAS Spa;

Ceccuzzi 2.1539 che proroga il termine per la pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale relativi all'anno 2010;

Ceccuzzi 2.1558 che proroga il termine di decorrenza delle disposizioni concernenti la presentazione di dati fiscali da parte di sostituti di imposta;

Narducci 2.1625 che dispone deroghe all'applicazione ad alcuni soggetti delle misure di contrasto ai paradisi fiscali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009;

Touadi 2.1604 e **Sarubbi 2.1605**, che destinano risorse alla cooperazione internazionale e ad enti a carattere internazionalistico;

Marchioni 2.1560, che rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'acquisto di immobili alberghieri da parte dei locatari;

Lulli 2.1532, che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta per gli studi professionali associati e aggregazioni professionali;

Lulli 2.1535, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aliquota ICI definita dai comuni;

Lulli 2.1537, che estende la disciplina dell'attività di garanzia collettiva fidi alle attività professionali modificando l'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003;

Lulli 2.1538, che estende la deducibilità per i lavoratori autonomi delle spese per convegni, congressi e aggiornamento professionale;

Lulli 2.1545 e **2.1546**, dei quali il primo modifica la disciplina relativa agli adempimenti per la compensazione dei crediti d'imposta per somme fino a 50.000 euro, mentre il secondo sopprime i relativi adempimenti;

Marinello 2.1512, che reca autorizzazioni di spesa finalizzate alla ricostruzione dei territori del Belice;

Distaso 2.1513 e **2.1516** nonché **Gioacchino Alfano 2.1502**, che recano incremento degli incentivi in favore dell'emittenza televisiva e radiofonica;

Marinello 2.1476, che prevede una sanatoria per le violazioni tributarie relative ai versamenti del prelievo erariale unico (cosiddetto PREU) dei concessionari di apparecchi da gioco;

Aracu 2.1230, che reca disposizioni in materia di determinazione di interessi per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle obbligazioni dello Stato;

Ceroni 2.1261 e **Catone 2.1243**, che recano disposizioni in materia di disciplina della liquidità giacente sui conti cosiddetti dormienti;

Traversa 2.1472 che autorizza il Governo a contribuire alle spese del Consiglio d'Europa relative all'attuazione dell'Accordo parziale per lo sport;

Armosino 2.1454 che reca misure in favore del personale proveniente dal soprappreso registro italiano dighe;

Giammanco 2.1459 che reca l'aumento della detrazione relativa alle spese veterinarie;

Ceroni 2.1465 che prevede la destinazione di risorse in favore del personale della direzione generale della motorizzazione civile;

Marinello 2.1448 che prevede disposizioni di carattere fiscale in favore delle organizzazioni operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario;

Bernardo 2.259 che dispone in materia di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Girlanda 2.1322 che reca misure per mantenere in conto residui delle somme non utilizzate relative agli oneri per i trattamenti di vecchiaia dei giornalisti dipendenti di aziende in crisi;

Catone 2.1239 che misure in favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane Spa;

De Angelis 2.1240 che reca disposizioni fiscali in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;

Gioacchino Alfano 2.1644 che reca contributi per le imprese nazionali del settore aeronautico;

Catone 2.1244, che reca disposizioni concernenti il regime transitorio relativo agli intermediari finanziari;

Zorzato 2.1247 che incrementa l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico;

Marinello 2.1255 che esclude dalle disposizioni del codice civile in materia di fallimento, oltre gli enti pubblici, anche le società a capitale interamente pubblico;

Fallica 2.1263 che rifinanzia la spesa per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo;

Girlanda 2.1264, che interviene sulle assegnazioni degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali;

Ceroni 2.1265, che interviene in materia di regolazioni contabili fra Stato e enti locali;

De Angelis 2.1268, che interviene in materia di penali comminate per violazioni delle norme in materia di giochi;

Aracu 2.1269 che detta disposizioni in materia di giochi e di apparecchi da intrattenimento;

Franzoso 2.1272 che interviene nella disciplina delle esenzioni fiscali per la regione Valle d'Aosta;

Distaso 2.1279 che reca disposizioni per la riscossione dei crediti per danno erariale vantati dallo Stato e dagli enti pubblici;

Di Girolamo 2.1233 che reca un finanziamento della viabilità statale della provincia di Benevento;

Del Tenno 2.1226, che reca disposizioni in materia di anticipazioni tariffarie in materia di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri;

Gioacchino Alfano 2.1223, che reca disposizioni relative al trattamento fiscale della plusvalenze da redditi diversi;

Gioacchino Alfano 2.1222, che reca disposizioni relative al trattamento fiscale delle minusvalenze da redditi diversi;

Franzoso 2.1242, che autorizza la spesa di un milione di euro per il rifinanziamento della Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e Ferrovie dello Stato spa;

Zorzato 2.1281 e Toccafondi 2.1228, i quali recano disposizioni di carattere ordinamentale, prevedendo che l'Agenzia del demanio assuma la denominazione di Demanio dello Stato.

Toccafondi 2.216, che reca disposizioni di carattere ordinamentale, in quanto differisce il termine per la presentazione della dichiarazione relativa alle spese elettorali da parte dei candidati alle elezioni regionali svoltesi successivamente all'anno 2000.

Marsilio 2.1866, il quale reca una disposizione interpretativa in materia di imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;

Marsilio 2.1867, il quale reca una disposizione di carattere settoriale, riconoscendo un contributo alla rottamazione limitata al comparto dei rimorchi e dei semirimorchi;

Marsilio 2.1868, il quale reca una disposizione di carattere settoriale, prevedendo un incremento di 15 milioni di euro

del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere;

Marsilio 2.0233, recante disposizioni di carattere ordinamentale e microsettoriale in materia di graduatorie regionali nelle prove selettive in ambito scolastico;

Vincenzo Antonio Fontana 2.02, recante una disciplina in materia di diritto al prepensionamento per i familiari che assistono portatori di *handicap grave*;

Franzoso 2.03, recante disposizioni di carattere interpretativo in materia di individuazione, ai fini fiscale, delle aree fabbricabili;

Bucchino 2.06, recante disposizioni volte ad escludere la ripetizione – ovvero a prevedere il recupero solo parziale – delle somme indebitamente percepite per prestazioni pensionistiche dai soggetti residenti all'estero;

Zorzato 2.07, che prevede un'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle cure termali;

Oswaldo Napoli 2.08, recante modifiche al regime tributario agevolativo per gli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico;

Oswaldo Napoli 2.09 e 2.010, i quali, con misure di carattere ordinamentale, escludono in via generale, nel primo caso, ovvero solo per gli enti locali, nel secondo, la responsabilità disciplinare ed amministrativa del funzionario che adotta provvedimenti per impegni di spesa in caso di violazione dell'obbligo di accertamento circa la compatibilità dei programmi di pagamento con gli stanziamenti di bilancio;

Oswaldo Napoli 2.011, recante disposizioni di carattere ordinamentale volte ad estendere l'arco temporale di riferimento della disciplina che consente di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per il

finanziamento di spese correnti (oneri di urbanizzazione);

Oswaldo Napoli 2.013 e 2.015, recanti disposizioni di carattere ordinamentale in materia di determinazione della base imponibile e di dichiarazione ai fini ICI;

Oswaldo Napoli 2.016, recante un credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffe rifiuti;

Oswaldo Napoli 2.017, recanti disposizioni in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

Oswaldo Napoli 2.025, recante disposizioni di carattere ordinamentale volte ad estendere le fattispecie che consentono il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali;

Oswaldo Napoli 2.026, recante disposizioni volte a consentire, di concerto con gli istituti mutuatari, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti pluriennali per i piccoli comuni;

Oswaldo Napoli 2.027, volto a determinare, anche per il 2010, i trasferimenti erariali per i piccoli comuni in base alle disposizioni della legge n. 189 del 2008;

Oswaldo Napoli 2.031, 2.032, 2.033, 2.034 e 2.036 recanti disposizioni che, pur riferite al disegno di legge finanziaria, intendono modificare la struttura del bilancio ripristinando, con apposite dotazioni finanziarie, capitoli in materia di diritto allo studio e personale docente statale;

Oswaldo Napoli 2.035, che prevede l'istituzione di un fondo per il mantenimento dei progetti diretti all'ampliamento dell'offerta formativa rivolta ai bambini tra i 24 ed i 36 mesi;

Oswaldo Napoli 2.037, recante disposizioni dirette alla rideterminazione degli

importi da riconoscere quale ammontare forfetario per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani;

Osvaldo Napoli 2.038, recante norme volte ad estendere alle amministrazioni locali le disposizioni in materia di esenzione dal servizio dei dipendenti pubblici prossimi al collocamento a riposo.;

Quartiani 2.041, recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia di incremento di efficienza energetica nel settore elettrico;

Osvaldo Napoli 2.046, recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia di riscossione dei tributi accertati dagli locali;

Osvaldo Napoli 2.047, recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia di sanzioni in materia di tributi locali;

Del Tenno 2.050, che, modificando il decreto legislativo n. 387 del 2003, introduce norme in materia di semplificazione autorizzativa relativamente ai piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Del Tenno 2.051, il quale dispone un'agevolazione ICI concernente gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Del Tenno 2.052, il quale reca una delega avente ad oggetto i settori dell'energia elettrica e del gas;

Del Tenno 2.055, il quale dispone, con effetto dal 1° gennaio 2008, la riduzione dei premi assicurativi INAIL, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro;

Del Tenno 2.056, che interviene in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché nella eventuale trasfor-

mazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, nel settore dell'artigianato;

Bernardo 2.062, il quale dispone la riduzione, dal 1° gennaio 2010, dei premi INAIL;

Bernardo 2.065, volto ad estendere la garanzia prevista con riferimento al fondo per le piccole e medie imprese a tutti gli interventi in essere alla data di approvazione della legge finanziaria;

Bernardo 2.066, volto a consentire anche alle imprese di grandi dimensioni di partecipare al capitale dei confidi vigilati;

Bernardo 2.067, recante disposizioni in tema di imputazione di fondi di origine pubblica al patrimonio dei confidi;

Cazzola 2.057 e Del Tenno 2.0219, volti ad incrementare le risorse per la formazione nell'esercizio dell'apprendistato;

Del Tenno 2.0220, volto a prorogare i termini per i contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria e per le imprese artigiane;

Del Tenno 2.0221, volto a prorogare i termini per l'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a quindici dipendenti;

Cicu 2.0222, volto a modificare le disposizioni della legge finanziaria 2003 in materia di regionalizzazione dell'IRPEF e dell'IRPEG, estendendole anche alla regione Sardegna;

Cicu 2.0223, recante norme per lo sviluppo della continuità territoriale della regione Sardegna;

Vignali 2.0224, recante disposizioni per la rideterminazione delle tariffe dei premi assicurativi dovuti all'INAIL;

Cazzola 2.070, recante la riduzione dei premi assicurativi INAIL;

Picierno 2.0226, volto a sopprimere i commi 8 e 9 dell'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 concernenti obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea nell'ambito dell'impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica;

Picierno 2.0227, volto a modificare l'articolo 30, comma 18, della legge n. 99 del 2009 in merito alle modalità per l'assegnazione delle risorse energetiche interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso;

Picierno 2.0228, volto a modificare il comma 1 dell'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 relativo ai compiti della società Terna Spa ai fini della realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica;

Picierno 2.0229, volto a modificare il comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 relativo alle competenze dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas nell'ambito dell'impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica;

De Angelis 2.0231, volto ad accantonare una quota del fondo per gli interventi urgenti e indifferibili per un'eventuale revisione della disciplina dei redditi da locazione immobiliare;

XII Commissione 2.068, volto a prorogare il termine concesso alle regioni per l'adozione di provvedimenti finalizzati a garantire che, dal 1° gennaio 2010, cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private;

Cazzola 2.059, volto a prorogare il termine di decorrenza dell'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 67 del 1997, relativo al regime degli incrementi di produttività concessi nella contrattazione collettiva di secondo livello;

Ghiglia 2.073, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a istituire nuove Zone franche in aree montane;

Marchioni 2.075, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, volte a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel settore della moda;

Fiorio 2.077, in quanto reca disposizioni di carattere microsettoriale e localistico, volte a recare una serie di benefici a favore delle imprese site in territori a rischio idrogeologico del bacino del Po;

Fiorio 2.078, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale e di spesa, che concedono agevolazioni a favore delle zone colpite da calamità naturale;

Quartiani 2.079, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in materia di trasparenza delle procedure di affidamento nel settore dei contratti pubblici;

Borghesi 2.095 e 2.096, in quanto recano disposizioni di carattere ordinamentale e di spesa volte a finanziare la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga;

Borghesi 2.082, in quanto reca disposizioni di carattere microsettoriale e di spesa, volte a concedere un credito d'imposta per favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese;

Borghesi 2.086, 2.0102 e 2.0103, in quanto recano disposizioni di spesa volte a istituire un Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese;

Borghesi 2.089 e Cambursano 2.090, in quanto recano disposizioni volte a concedere un credito d'imposta per favorire gli investimenti finalizzati allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ovvero alla protezione dell'ambiente;

Evangelisti 2.091 in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a riaprire i termini per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro adibito ad attività di assistenza alle famiglie;

Di Pietro 2.092, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte alla riduzione dei costi della politica, modificando il Testo Unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Borghesi 2.0104 e 2.0105, in quanto recano disposizioni di spesa volte a incrementare il Fondo per il funzionamento delle università, di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, per promuovere lo sviluppo della cooperazione tra le università e le piccole e medie imprese;

Frassinetti 2.0110, in quanto reca disposizioni di carattere micro settoriali, volte a finanziare la realizzazione di un archivio fotografico e documentale sul primo volo aereo italiano e di un archivio degli scritti cavouriani mediante l'istituzione di un apposito Fondo;

Pianetta 2.0111 il quale reca disposizioni in materia di concorsi per l'accesso alla carriera diplomatica e di distacco del personale diplomatico italiano presso il Servizio europeo per l'azione esterna, nonché in materia di diritti amministrativi per il trattamento delle domande dei « visti Schengen »;

Bitonci 2.0112 il quale interviene in materia di determinazione della base imponibile ICI per immobili non iscritti a catasto;

Bitonci 2.0115 il quale interviene in materia di riscossione provvisoria dei tributi accertati dagli enti locali ma non ancora definitivi, allineando la stessa a quella già prevista per i tributi erariali;

Bitonci 2.0119 e Polledri 2.0159 i quali intervengono in materia di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti;

Meta 2.0125, il quale interviene in materia di disciplina dei servizi di pilotaggio, rimorchio ormeggio e battellaggio;

Bitonci 2.0126, il quale disciplina la cessione obbligatoria di quantità di gas non assegnate in esito a specifiche procedure attivate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'autorità per l'energia elettrica e gas;

Bitonci 2.0127, il quale prevede che alle ricevute e agli scontrini fiscali sia abbinato un gioco a vincita istantanea;

Fugatti 2.0128, il quale consente che i contratti di apertura di credito possano prevedere una commissione onnicomprensiva non superiore allo 0,5 per cento delle somme messe a disposizione del cliente nonché un'unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento;

Fugatti 2.0130, che interviene in materia di disciplina della Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia;

Negro 2.0132, il quale interviene in materia di disciplina del contratto di soccida;

Lulli 2.0138, il quale reca rifinanziamenti di fondi in materia di mobilità sostenibile e di energie rinnovabili;

Rubinato 2.0139 e 2.0141, i quali intervengono in materia di certificazione dei crediti ai fini dei procedimenti di ingiunzioni;

Rubinato 2.0140 e 2.0148, i quali modificano la disciplina in materia di pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2009;

Rubinato 2.0234, il quale, recando disposizioni di carattere ordinamentale, eleva da 500.000 euro a 1 milione di euro la soglia al di sotto della quale si può procedere negli appalti per lavori servizi e

forniture alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 57 del codice dei contratti pubblici;

Rubinato 2.0144, il quale interviene per accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori della Pubblica amministrazione;

Rubinato 2.0145, il quale prevede che i compensi, ricavi e corrispettivi desumibili dall'applicazione degli studi di settori costituiscono presunzioni semplici;

Montagnoli 2.0157 e 2.0167 e Bitonci 2.0168 i quali autorizzano la Cassa Depositi e prestiti a rinegoziare i mutui sottoscritti dai comuni dagli enti territoriali;

Polledri 2.0163, il quale rfinanzia per 100 milioni di euro per l'anno 2010 i contratti di apprendistato;

Polledri 2.0164, il quale prolunga il periodo di applicazione dei benefici contributivi dei contratti di apprendistato in relazione alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;

Polledri 2.0165, il quale prevede una riduzione delle tariffe INAIL;

Fugatti 2.0169, in quanto di carattere ordinamentale, recante disposizioni in materia di Centrale rischi;

Galletti 2.0176 e Quartiani 2.0185, in quanto di carattere ordinamentale, relativo alla semplificazione autorizzativa per i piccoli impianti di energia da fonte rinnovabile;

Bernardo 2.0193, 2.0194, 2.0195, 2.0196 e 2.0197, in quanto di carattere ordinamentale, relativi all'estensione delle garanzie dello Stato a tutti gli interventi dei Confidi, alla partecipazione al capitale sociale e al funzionamento del fondo;

Quartiani 2.0184, in quanto di carattere ordinamentale, relativo alla promo-

zione della concorrenza nei mercati energetici;

Girlanda 2.0200, in quanto di carattere ordinamentale, relative alle risorse del programma di cooperazione transfrontaliera PIC INTERREG IIIB MEDOCC;

Ciccanti 2.0205, in quanto di carattere ordinamentale, relativo al personale degli enti locali;

Di Caterina 2.0214, in quanto di carattere ordinamentale, sulla determinazione del valore dei certificati verdi;

Abriani 2.0215, in quanto di carattere ordinamentale, relativo all'attività dei mediatori creditizi per il recupero crediti;

Marinello 2.0190 e Bernardo 2.0198, in quanto di carattere settoriale, recanti riduzione dei premi INAIL;

Girlanda 2.0191, in quanto di carattere settoriale, recante disposizioni di interpretazione autentica e di definizione automatica (condono) per il settore dello sport dilettantistico;

Girlanda 2.0202, in quanto di carattere settoriale, che individua una ulteriore finalizzazione degli interventi del Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari;

De Girolamo 2.0203, in quanto di carattere settoriale, relativo alla rete ferroviaria ad alta velocità Napoli-Lecce;

Iannaccone 2.0206, in quanto di carattere settoriale, istitutivo delle zone franche produttive;

Libè 2.0207, in quanto di carattere settoriale, istitutivo del Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane;

Commercio 2.0208, in quanto di carattere settoriale, che autorizza una spesa per l'edilizia scolastica;

Marinello 2.0192, Milanese 2.069 e Gioacchino Alfano 2.0232, i quali si compongono di 22 commi e recano una serie di disposizioni volte a favorire lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno disciplinando, in particolare, la Banca del Mezzogiorno Spa. Le proposte emendative perseguono un obiettivo di carattere strategico per l'economia nazionale ma, dovendo essere inserite nella legge finanziaria, non possono che definire una disciplina essenziale della materia. Sotto tali profili va osservato, in particolare, che: il comma 12 reca una disciplina in materia di emissioni di azioni di finanziamento da parte delle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria; il comma 13 prevede la possibilità per gli enti e società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze a contribuire alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo; il comma 14 stabilisce l'ammontare del capitale delle predette banche complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori e le norme sulla cessione delle azioni di finanziamento; il comma 15 contiene disposizioni in materia di rappresentanza dei soci finanziatori in seno ai consigli di amministrazione e nel collegio sindacale; il comma 16 regola le modalità di rimborso delle azioni di finanziamento e di liquidazione delle partecipazioni; il comma 17 rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire le modalità attuative delle predette disposizioni. Tali commi, che rispondono all'esigenza di definire nuove modalità di finanziamento degli istituti di credito cooperativo, risultano di natura marcatamente ordinamentale e non ap-

paiono riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria.

Galletti 2.0171, 2.0172 e 2.0175, che recano disposizioni in materia di apprendistato e mobilità nelle imprese fino a 15 dipendenti;

Monai 3.25, che inserisce nella Tabella D una voce non compresa nell'allegato n.1 alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e per la quale non è previsto un rinvio alla tabella D in base alla legislazione vigente e non sussistono stanziamenti nell'anno 2009;

XIII Commissione 3.15 e Beccalossi 3.12 che prevedono il rifinanziamento nell'anno 2012 di un'autorizzazione di spesa per la quale non è previsto un rinvio alla tabella D in base alla legislazione vigente e che non è compresa nell'allegato n. 1 alla legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Di Biagio Tab C. 16 e Di Biagio Tab C. 21 volti ad aggiungere nella Tabella C una voce di spesa non presente nella Tabella C allegata alla legge n. 488 del 1999 e che non trova fondamento nell'esplicito rinvio da parte di apposita disposizione di legge alla Tabella medesima;

Pianetta Tab C.14, che, attraverso una modifica alla Tabella C, intende costituire due nuovi capitoli nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

Bitonci Tab. D. 7 che inserisce nella Tabella D una voce non compresa nell'allegato n.1 alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e per la quale non è previsto un rinvio alla tabella D in base alla legislazione vigente.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI
PER CARENZA DI COMPENSAZIONE**

1.1	NANNICINI ROLANDO	2.234	FOGLIATO SEBASTIANO
2.15	MARCHI MAINO	2.237	FOGLIATO SEBASTIANO
2.22	MOFFA SILVANO	2.255	LAGANÀ FORTUGNO MARIA GRAZIA
2.27	STRADELLA FRANCO	2.267	DEL TENNO MAURIZIO
2.28	STRADELLA FRANCO	2.269	DEL TENNO MAURIZIO
2.30	PELINO PAOLA	2.272	DEL TENNO MAURIZIO
2.43	CATONE GIAMPIERO	2.275	DEL TENNO MAURIZIO
2.44	CATONE GIAMPIERO	2.276	DEL TENNO MAURIZIO
2.45	CATONE GIAMPIERO	2.277	DEL TENNO MAURIZIO
2.51	STRIZZOLO IVANO	2.283	BITONCI MASSIMO
2.62	VIGNALI RAFFAELLO	2.285	BITONCI MASSIMO
2.106	LEO MAURIZIO	2.287	BITONCI MASSIMO
2.107	LEO MAURIZIO	2.333	XII COMMISSIONE
2.109	VENTUCCI COSIMO	2.341	XIII COMMISSIONE
2.113	ROSSO ROBERTO	2.342	XIII COMMISSIONE
2.128	SBAI SOUAD	2.344	XIII COMMISSIONE
2.134	ZELLER KARL	2.348	XIII COMMISSIONE
2.192	STRIZZOLO IVANO	2.349	XIII COMMISSIONE
2.193	STRIZZOLO IVANO	2.350	XIII COMMISSIONE
2.220	DE CAMILLIS SABRINA	2.351	XIII COMMISSIONE
2.222	RAINIERI FABIO	2.353	XIII COMMISSIONE
2.231	FOGLIATO SEBASTIANO		

2.363	MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA	2.605	MARSILIO MARCO
2.364	MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA	2.617	ARMOSINO MARIA TERESA
2.379	JANNONE GIORGIO	2.621	ARMOSINO MARIA TERESA
2.401	LA LOGGIA ENRICO	2.628	BITONCI MASSIMO
2.423	DI BIAGIO ALDO	2.676	LULLI ANDREA
2.451	BORGHESI ANTONIO	2.694	IANNUZZI TINO
2.453	MESSINA IGNAZIO	2.726	VANNUCCI MASSIMO
2.461	CAMBURSANO RENATO	2.735	FONTANELLI PAOLO
2.464	CAMBURSANO RENATO	2.744	RUBINATO SIMONETTA
2.468	BORGHESI ANTONIO	2.780	REALACCI ERMETE
2.471	CAMBURSANO RENATO	2.785	VICO LUDOVICO
2.472	BORGHESI ANTONIO	2.813	MISIANI ANTONIO
2.476	BORGHESI ANTONIO	2.814	MISIANI ANTONIO
2.477	BORGHESI ANTONIO	2.882	PEPE MARIO (PD)
2.486	MURA SILVANA	2.893	SANI LUCA
2.487	MESSINA IGNAZIO	2.993	TULLO MARIO
2.515	BORGHESI ANTONIO	2.1021	BITONCI MASSIMO
2.518	CAMBURSANO RENATO	2.1023	CHIAPPORI GIACOMO
2.521	DI STANISLAO AUGUSTO	2.1024	CHIAPPORI GIACOMO
2.522	DI STANISLAO AUGUSTO	2.1037	TORAZZI ALBERTO
2.528	MONAI CARLO	2.1038	FUGATTI MAURIZIO
2.539	DI STANISLAO AUGUSTO	2.1041	FUGATTI MAURIZIO
2.563	BORGHESI ANTONIO	2.1044	FUGATTI MAURIZIO
2.564	BORGHESI ANTONIO	2.1045	POLLEDRI MASSIMO
2.566	BORGHESI ANTONIO	2.1046	POLLEDRI MASSIMO
2.567	BORGHESI ANTONIO	2.1050	POLLEDRI MASSIMO
2.570	BORGHESI ANTONIO	2.1052	MOLTENI LAURA
2.571	BORGHESI ANTONIO	2.1054	FUGATTI MAURIZIO
2.572	DI GIUSEPPE ANITA	2.1056	BITONCI MASSIMO
2.598	BITONCI MASSIMO	2.1065	SIMONETTI ROBERTO
2.601	BITONCI MASSIMO	2.1067	SIMONETTI ROBERTO
		2.1068	SIMONETTI ROBERTO
		2.1083	BITONCI MASSIMO

2.1087	BITONCI MASSIMO	2.1541	CECCUZZI FRANCO
2.1088	BITONCI MASSIMO	2.1543	LULLI ANDREA
2.1103	GHIZZONI MANUELA	2.1544	LULLI ANDREA
2.1126	GHIZZONI MANUELA	2.1552	MARCHIGNOLI MASSIMO
2.1137	CAPARINI DAVIDE	2.1561	CECCUZZI FRANCO
2.1142	SIMONETTI ROBERTO	2.1580	CODURELLI LUCIA
2.1197	TORAZZI ALBERTO	2.1585	CICCANTI AMEDEO
2.1198	TORAZZI ALBERTO	2.1586	CECCUZZI FRANCO
2.1200	TORAZZI ALBERTO	2.1589	GATTI MARIA GRAZIA
2.1224	ALFANO GIOACCHINO	2.1616	GALLETTI GIAN LUCA
2.1241	DE ANGELIS MARCELLO	2.1638	MIOTTO ANNA MARGHERITA
2.1252	CIRIELLI EDMONDO	2.1655	COMMERCIO ROBERTO MA- RIO SERGIO
2.1267	FRANZOSO PIETRO	2.1659	COMMERCIO ROBERTO MA- RIO SERGIO
2.1306	GALLETTI GIAN LUCA	2.1668	GALLETTI GIAN LUCA
2.1324	MANTINI PIERLUIGI	2.1677	GALLETTI GIAN LUCA
2.1328	MARINELLO GIUSEPPE FRAN- CESCO MARIA	2.1691	GALLETTI GIAN LUCA
2.1336	MANTINI PIERLUIGI	2.1694	RUSSO PAOLO
2.1352	BRUGGER SIEGFRIED	2.1710	MONTAGNOLI ALESSANDRO
2.1372	GIRLANDA ROCCO	2.1712	MONTAGNOLI ALESSANDRO
2.1402	GHIGLIA AGOSTINO	2.1716	MONTAGNOLI ALESSANDRO
2.1405	BITONCI MASSIMO	2.1735	COMMERCIO ROBERTO MA- RIO SERGIO
2.1406	MARIANI RAFFAELLA	2.1736	COMMERCIO ROBERTO MA- RIO SERGIO
2.1421	ABRIGNANI IGNAZIO	2.1737	COMMERCIO ROBERTO MA- RIO SERGIO
2.1432	GALLETTI GIAN LUCA	2.1746*	COMMERCIO ROBERTO MA- RIO SERGIO
2.1447	MARIANI RAFFAELLA	2.1758	POLI NEDO LORENZO
2.1456	IANNUZZI TINO	2.1761	CICCANTI AMEDEO
2.1458	MARIANI RAFFAELLA	2.1768	RIA LORENZO
2.1463	CICCIOLI CARLO	2.1770	RIA LORENZO
2.1479	GIRLANDA ROCCO	2.1782	GALLETTI GIAN LUCA
2.1483	MORONI CHIARA		
2.1529	LULLI ANDREA		
2.1540	MOTTA CARMEN		

2.1785	GALLETTI GIAN LUCA	2.0.116	BITONCI MASSIMO
2.1787	GALLETTI GIAN LUCA	2.0.117	BITONCI MASSIMO
2.1789	GALLETTI GIAN LUCA	2.0.118	BITONCI MASSIMO
2.1802	GALLETTI GIAN LUCA	2.0.120	BITONCI MASSIMO
2.1818	CICCANTI AMEDEO	2.0.124	MARSILIO MARCO
2.1852	RUVOLO GIUSEPPE	2.0.131	BITONCI MASSIMO
2.1858	RUVOLO GIUSEPPE	2.0.143	RUBINATO SIMONETTA
2.1859	NANNICINI ROLANDO	2.0.153	MARCHI MAINO
2.1870	MARSILIO MARCO	2.0.156	BITONCI MASSIMO
2.0.1	GERMANÀ ANTONINO SALVATORE	2.0.161	POLLEDRI MASSIMO
2.0.14	NAPOLI OSVALDO	2.0.177	ALFANO GIOACCHINO
2.0.18	NAPOLI OSVALDO	2.0.187	DAMIANO CESARE
2.0.19	NAPOLI OSVALDO	2.0.188	DAMIANO CESARE
2.0.20	NAPOLI OSVALDO	2.0.201	FRANZOSO PIETRO
2.0.22	NAPOLI OSVALDO	2.0.210	CICCANTI AMEDEO
2.0.28	NAPOLI OSVALDO	2.0.217	DE ANGELIS MARCELLO
2.0.29	NAPOLI OSVALDO	2.0.218	DE ANGELIS MARCELLO
2.0.30	NAPOLI OSVALDO	2.0.235	MARIANI RAFFAELLA
2.0.40	FONTANA VINCENZO ANTONIO	3.42	GHIZZONI MANUELA
2.0.43	DE ANGELIS MARCELLO	3.127	COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO
2.0.44	DE ANGELIS MARCELLO	Tab.C.1	NAPOLI OSVALDO
2.0.48	NAPOLI OSVALDO	Tab.C.8	FOGLIATO SEBASTIANO
2.0.49	NAPOLI OSVALDO	Tab.C.11	CICU SALVATORE
2.0.54	DEL TENNO MAURIZIO	Tab.C.24	VIETTI MICHELE GIUSEPPE
2.0.60	PIZZOLANTE SERGIO	Tab.C.25	GALLETTI GIAN LUCA
2.0.61	DEL TENNO MAURIZIO	Tab.C.26	GALLETTI GIAN LUCA
2.0.63	BERNARDO MAURIZIO	Tab.C.27	GALLETTI GIAN LUCA
2.0.71	CAZZOLA GIULIANO	Tab.C.28	BRAGA CHIARA
2.0.76	CAZZOLA GIULIANO	Tab.C.29	GHIZZONI MANUELA
2.0.108	PORCINO GAETANO	Tab.C.30	GHIZZONI MANUELA
2.0.109	CAMBURSANO RENATO	Tab.C.31	MARIANI RAFFAELLA
		Tab.C.32	MARIANI RAFFAELLA

Tab.C.33 MARIANI RAFFAELLA
Tab.C.34 PALADINI GIOVANNI
Tab.D.2 FOGLIATO SEBASTIANO
Tab.D.4 XIII COMMISSIONE
Tab.D.8 POLLEDRI MASSIMO

Tab.D.10 ARMOSINO MARIA TERESA
Tab.D.11 FRANZOSO PIETRO
Tab.F.1 DE CAMILLIS SABRINA
Tab.F.2 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE
GUIDO

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI
PER INIDONEITÀ DI COMPENSAZIONE**

2.25	STRADELLA FRANCO
2.190	STRIZZOLO IVANO
2.197	STRIZZOLO IVANO
2.199	STRIZZOLO IVANO
2.589	BITONCI MASSIMO
2.1165	POLLEDRI MASSIMO
2.1576	CECCUZZI FRANCO
2.0.133	BITONCI MASSIMO
2.0.199	FRANZOSO PIETRO

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno	115
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° dicembre 2009.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF) sulla situazione della sicurezza del trasporto ferroviario in Italia 116

RISOLUZIONI:

7-00222 Gentiloni Silveri: Sviluppo della banda larga e superamento del digital divide.
7-00232 Crosio: Sviluppo della banda larga con particolare riferimento ai distretti industriali.
7-00235 Bergamini: piano di interventi per lo sviluppo della banda larga (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00222, n. 7-00232 e n. 7-00235*) 117

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Atto n. 141 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) 118

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 125

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 122

INTERROGAZIONI:

5-01431 Misiti: Situazione di crisi in cui versa la società Alitalia Maintenance Systems e modalità di manutenzione degli aeromobili da parte della nuova Alitalia 123

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 129

5-01910 Schirru: Controllo della sicurezza nello scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas 123

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 131

5-02124 Esposito: Istituzione della fermata ferroviaria di Grugliasco, in Piemonte 124

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 124

AVVERTENZA 124

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° dicembre 2009.

Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF) sulla situazione della sicurezza del trasporto ferroviario in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.40.

RISOLUZIONI

Martedì 1° dicembre 2009. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00222 Gentiloni Silveri: Sviluppo della banda larga e superamento del digital divide.

7-00232 Crosio: Sviluppo della banda larga con particolare riferimento ai distretti industriali.

7-00235 Bergamini: piano di interventi per lo sviluppo della banda larga.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00222, n. 7-00232 e n. 7-00235).

Mario VALDUCCI (PdL) avverte che è stata presentata anche la risoluzione n. 7-00235 a prima firma del deputato Bergamini, sottoscritta altresì dai deputati Garofalo e Toto. Segnala che la discussione di tale risoluzione, vertendo sulla medesima materia delle risoluzioni 7-00222 e 7-00232, sarà svolta congiuntamente a queste ultime. L'ordine del giorno della seduta deve pertanto ritenersi integrato in tal senso.

Deborah BERGAMINI (PdL) avverte che insieme ad altri membri della Commissione appartenenti al Gruppo PdL, ha ritenuto opportuno presentare un'ulteriore risoluzione volta a promuovere una forte iniziativa del Governo per lo sviluppo della banda larga. Fa presente che nella risoluzione si riprendono le opportune esigenze evidenziate negli atti di indirizzo dei colleghi Gentiloni Silveri e Crosio e contestualmente si intende fornire un'indicazione articolata su quelli che possono essere gli interventi del Governo sulla materia.

Rileva che a tal fine, nel momento in cui si richiede l'attivazione da parte del CIPE degli 800 milioni già stanziati dalla legge n. 69 del 2009, si sollecita altresì il

Governo a definire adeguate procedure per individuare le modalità di utilizzo di tali finanziamenti e per prevedere efficaci forme di controllo che garantiscano l'effettivo impiego di tali risorse per realizzare interventi strutturali di interesse generale, rispetto ai quali sia assicurata la parità di accesso da parte degli operatori. In relazione al perseguimento di tale obiettivo ritiene opportuno che, nell'ambito delle procedure volte a individuare l'impiego delle risorse in questione, sia previsto l'intervento del Parlamento. Osserva che più in generale si sollecita, proseguendo l'attività già svolta in questo senso dal Viceministro Romani, la definizione di un piano relativo allo sviluppo delle reti di nuova generazione mediante la creazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni che serva l'intero territorio nazionale, e risulti idonea a permettere al Paese di fronteggiare le sfide dell'innovazione. Evidenzia che tale piano dovrà contenere un programma finanziario di medio periodo correlato alle fasi di attuazione del piano medesimo e al tempo stesso individuare interventi immediatamente «cantierabili». Il piano dovrà altresì essere formulato in modo sufficientemente flessibile da permettere la realizzazione di interventi idonei a supportare gli ulteriori sviluppi della banda larga. Nell'ambito di tale piano potrà essere riconosciuta la priorità delle esigenze volte ad assicurare un'alta capacità di trasmissione ai distretti industriali che ancora scontano un forte divario di connettività, che sono giustamente evidenziate nella risoluzione di cui è primo firmatario il collega Crosio.

Rileva infine che tra gli impegni della risoluzione è stata recuperata altresì l'esigenza, in parallelo con gli interventi di sviluppo della banda larga, di assicurare il mantenimento in buono stato di funzionalità e il potenziamento delle reti esistenti.

Jonny CROSIO (LNP) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di pervenire alla formulazione di un testo unitario delle tre risoluzioni presentate, ovvero, in

assenza di tale testo, in ordine alle modalità procedurali di esame e di votazione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che le tre risoluzioni non presentano profili di incompatibilità. Pertanto, non sussistendo le condizioni per la definizione di un testo unitario, le tre risoluzioni saranno oggetto di distinte votazioni.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce l'assenso, già espresso dal Governo nella seduta di martedì 24 novembre scorso, sulle risoluzioni 7-00222 Gentiloni Silveri e 7-00232 Crosio ed esprime parere favorevole del Governo sulla risoluzione 7-00235 Bergamini.

La Commissione, con tre distinte votazioni, approva le risoluzioni 7-00222 Gentiloni Silveri, 7-00232 Crosio e 7-00235 Bergamini.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Atto n. 141.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvio nella seduta del 12 novembre 2009.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, ringrazia i membri della Commissione e in particolare i colleghi Velo, Garofalo e Montagnoli per il contributo offerto nella formulazione del parere. Segnala di aver tenuto conto, nella proposta di parere, dell'esigenza di garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose e della contestuale esigenza di permettere la circolazione di queste merci. Ricorda che l'accordo per il trasporto di merci pericolose per via navigabile (ADN) non è stato ancora ratificato dall'Italia e pertanto sottolinea di aver inserito nel parere la condizione che le relative norme di attuazione si applichino a partire dal 1° luglio 2011. Segnala infine che, riguardo al trasporto di merci pericolose su strada, nel parere è stata rilevata l'esigenza di permettere la circolazione di veicoli-cisterna e di cisterne, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 per il periodo massimo di 25 anni e di veicoli-cisterna e di cisterne che trasportano merci a più alta pericolosità per un periodo massimo di due anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Ritiene che in tal modo sia stata adeguatamente temperata l'esigenza di non creare gravi difficoltà per le imprese di autotrasporto con quella di garantire comunque significativi livelli di sicurezza in rapporto al parco circolante.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (atto n. 141),

considerato che:

gli articoli da 2 a 5, 8, 10, 11 e 13 fanno riferimento alla normativa dettata dall'accordo europeo relativo al trasporto

internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche, che non risulta ancora ratificato dall'Italia e di cui non si dispone di una traduzione ufficiale in italiano;

con riferimento ai suddetti articoli dello schema di decreto legislativo in esame, risulta pertanto opportuno avvalersi della possibilità, prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, di non applicare le disposizioni dell'ADN, di cui all'allegato III, capo III.1, della direttiva medesima fino al 30 giugno 2011 e, contestualmente, adottare ogni appropriata iniziativa per pervenire tempestivamente alla ratifica dell'ADN;

con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, risulta altresì opportuno, sotto il profilo formale, disciplinare in primo luogo le condizioni alle quali è autorizzato il trasporto di merci pericolose e successivamente i casi in cui è vietato il trasporto delle suddette merci;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, non risulta chiaro a quali direttive comunitarie, recanti modifiche e adeguamenti in materia di trasporto di merci pericolose, diverse o ulteriori rispetto a quelle finalizzate all'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, di cui al comma 1, si riferisca la facoltà di recepimento mediante provvedimento dell'Amministrazione, di concerto con le altre Amministrazioni interessate;

con riferimento agli articoli 6, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 4, e 7, comma 1, capoverso articolo 35, comma 4, dello schema di decreto legislativo in esame occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose in materia di trasporto nazionale di merci pericolose, a eccezione delle prescrizioni di costruzione, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto;

l'applicazione di tali norme deve essere attentamente valutata, anche al fine di evitare di introdurre, a livello nazionale, modifiche e differenziazioni rispetto ad una disciplina che, per effetto della direttiva 2008/68/CE, risulta uniforme a livello comunitario;

con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo in esame risulta opportuno rilevare che le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione, previste dal comma 9 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dovrebbero applicarsi esclusivamente per violazioni riconducibili alla responsabilità del trasportatore;

non risulta pertinente la riproduzione, come allegati dello schema di decreto legislativo in esame, peraltro non richiamati nell'articolato dello schema medesimo, degli allegati della direttiva 2008/68/CE, anche in considerazione del fatto che il comma 1 dell'articolo 10 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di adottare disposizioni transitorie aggiuntive facendo riferimento agli allegati della direttiva e che non sono riportate nei medesimi allegati deroghe nazionali relative all'Italia;

ai fini della garanzia della sicurezza nel trasporto di merci pericolose rappresenta un aspetto di fondamentale rilevanza l'anzianità dei veicoli e, in particolare, dei veicoli-cisterna;

al tempo stesso è necessario evitare il pesante impatto negativo che deriverebbe, per le imprese del settore dell'autotrasporto, dall'applicazione immediata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle disposizioni previste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche, in materia di obbligo dell'adozione da parte dei veicoli cisterna dell'ABS e dei dispositivi di limitazione di velocità;

occorre pertanto, per un verso, avvalersi della possibilità di prevedere di-

sposizioni transitorie di cui all'allegato I, capo I.2, della direttiva 2008/68/CE e, per l'altro, disciplinare, attraverso un proficuo confronto con le associazioni di categoria coinvolte, la graduale esclusione dalla circolazione dei veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo schema di decreto legislativo in esame;

occorre altresì introdurre efficaci misure di sostegno al rinnovo del parco dei veicoli cisterna, mediante demolizione dei veicoli non conformi alle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame che siano stati costruiti in data anteriore al 1° gennaio 1997;

ai fini di tutela della sicurezza del trasporto di merci pericolose, risulta altresì essenziale predisporre un sistema efficace di monitoraggio e controllo del trasporto di tali merci; nonostante le numerose iniziative adottate al riguardo da singole regioni, un sistema di monitoraggio e controllo efficace richiede di essere progettato, sviluppato e implementato a livello nazionale, in modo da costituire una struttura unitaria di riferimento per tutte le regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sostituire le parole: "dal 1° luglio 2009" con le seguenti: "dal 1° luglio 2011";

2) all'articolo 5, sopprimere il comma 2;

3) all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 4, primo periodo, dopo la parola "può" inserire le seguenti: ", esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto,";

4) all'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera *f*) con la seguente: "*f*) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: 'A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore,

così come definite nell'accordo di cui al comma 1, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. Alle sanzioni amministrative accessorie di cui al periodo precedente è soggetto anche chi non rispetta le disposizioni del comma 4, primo e secondo periodo";

5) all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 35, comma 4, primo periodo, dopo la parola "può" inserire le seguenti: ", esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto,";

6) all'articolo 8, aggiungere in fine il seguente comma: "16-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011";

7) all'articolo 11, aggiungere in fine il seguente comma: "15-*bis*. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011";

8) all'articolo 13, aggiungere in fine il seguente comma: "4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011";

9) dopo l'articolo 13 inserire il seguente: "ART. 13-*bis*. – (*Sistema nazionale di monitoraggio e controllo del trasporto delle merci pericolose*). – 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un sistema nazionale di monitoraggio, valutazione e controllo del trasporto di merci pericolose e di rifiuti pericolosi.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le informazioni rilevanti per l'attività di monitoraggio, la strumentazione tecnica necessaria, le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, valutazione e controllo a livello nazionale, le modalità di cooperazione con le strutture che svolgono analoghe attività a livello regionale”;

10) sopprimere gli allegati;

11) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dello svolgimento di un adeguato confronto con le associazioni di categoria coinvolte, e, in particolare, con le associazioni di categoria dell'autotrasporto, dei produttori di veicoli e dei committenti di trasporti di merci pericolose, emani un proprio decreto, in tempi tali da assicurarne l'entrata in vigore entro il 1° gennaio 2010, con cui, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame, si adottano le seguenti disposizioni transitorie aggiuntive:

a) è autorizzato l'utilizzo, per il trasporto nazionale su strada di determinate classi di merci pericolose, da individuarsi anche in ragione della ridotta pericolosità delle merci e delle operazioni di trasporto, di determinati veicoli-cisterna e di cisterne, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, a condizione che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996 e che siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, per il periodo massimo di 25 anni rispettivamente dalla data della loro prima immatricolazione o immissione in servizio;

b) si prevede che i veicoli-cisterna e le cisterne per il trasporto di merci pericolose appartenenti a classi diverse da quelle determinate ai sensi della lettera a), costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo

schema di decreto legislativo in esame, possano continuare a essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale su strada per un periodo massimo di due anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;

12) il Governo adotti tutte le opportune iniziative per pervenire tempestivamente alla ratifica dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche;

13) il Governo adotti tutte le opportune iniziative per introdurre efficaci misure di sostegno al rinnovo del parco dei veicoli-cisterna, mediante demolizione dei veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, che siano stati costruiti in data anteriore al 1° gennaio 1997;

14) il Governo adotti tutte le opportune iniziative per destinare risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate alla realizzazione di un sistema nazionale di monitoraggio, valutazione e controllo del trasporto di merci pericolose e di rifiuti pericolosi;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità, sotto il profilo formale, di riformulare l'articolo 3, disciplinando, al comma 1, le condizioni alle quali è autorizzato il trasporto di merci pericolose e, al comma 2, le fattispecie per le quali è vietato il trasporto delle suddette merci ».

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere del relatore.

Silvia VELO (PD) chiede al relatore se, rispetto agli interventi prospettati nella proposta di parere e condivisi dal Governo, il Governo stesso ha provveduto a svolgere una necessaria attività di concertazione con le organizzazioni di categoria, che più volte hanno espresso preoccupa-

zione riguardo ai temi oggetto del provvedimento in esame. Osserva in proposito che la Commissione, nell'esprimere il parere, si trova chiamata ad un compito molto delicato, in quanto necessitano di tutela sia le esigenze relative alla sicurezza nel trasporto di merci pericolose, sia anche le richieste del settore, che da tempo versa in una situazione di crisi molto pesante. Chiede infine assicurazioni da parte del rappresentante del Governo in ordine al pieno recepimento delle condizioni poste nel parere che la Commissione si accinge ad approvare.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO sottolinea che il settore dell'auto-transporto è di fondamentale importanza per l'economia del Paese e che il Governo intrattiene con le organizzazioni di categoria una costante interlocuzione. Ricorda che stamani si è svolto un incontro con le associazioni degli autotrasportatori cui ha partecipato il Ministro Matteoli, che ha assicurato che, successivamente all'emanazione del decreto legislativo in esame, il ministero emanerà, in tempi brevissimi, un decreto di proroga dell'utilizzo del parco circolante, analogamente a quanto avvenuto in altri Paesi europei. Giudica comunque importante che il parco circolante venga progressivamente sostituito con mezzi più sicuri. Ritiene, in conclusione, che il parere reso dalla Commissione in ordine al provvedimento in esame sia del tutto in linea con gli intendimenti del Governo al riguardo.

Carlo MONAI (IdV) chiede che la proposta di parere venga modificata relativamente a due aspetti. In primo luogo ritiene utile che, laddove si prevede che il Governo adotti le opportune iniziative per la realizzazione di un sistema di tracciabilità delle merci, venga introdotto un riferimento ai sistemi di telepedaggio stradale di cui alla direttiva 2004/52/CE. In secondo luogo, riprendendo una richiesta avanzata dalle organizzazioni intervenute nella audizioni informali che si sono svolte nella seduta del 26 novembre 2009, giudica opportuno che venga eliminata la possibi-

lità che il Ministero adotti prescrizioni più restrittive relativamente al trasporto di merci pericolose, anche se limitate esclusivamente, come espresso nel parere, a motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, per evitare che si determinino situazioni di svantaggio competitivo per i veicoli circolanti in Italia.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, ritiene di poter accogliere la richiesta del collega Monai relativa all'utilizzo del sistema di telepedaggio per la tracciabilità delle merci. Quanto alla richiesta di sopprimere la disposizione che dà la possibilità al Ministero di introdurre prescrizioni più rigorose in ordine al trasporto di merci pericolose, segnala che si tratta di una previsione contenuta nella direttiva comunitaria che il provvedimento recepisce. Fa presente che nella proposta di parere questa possibilità è stata circoscritta ai soli casi inerenti alla sicurezza durante il trasporto. Riformula, quindi, in tal senso la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce l'assenso del Governo alla nuova formulazione della proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 147.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la V Commissione non ha espresso i rilievi di competenza.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo di garantire che il Governo non procederà all'adozione del decreto legislativo prima dell'espressione del parere della Commissione, che potrà avere luogo non appena sarà pervenuto il suddetto parere della Conferenza. Al riguardo segnala al Governo l'opportunità di una tempestiva trasmissione del parere da parte del Ministro per i rapporti con le regioni, tenuto conto del fatto che la Conferenza si è espressa sul provvedimento in esame nella seduta di giovedì 26 novembre scorso.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO garantisce che il Governo non procederà all'adozione definitiva del decreto legislativo in esame prima che la Commissione abbia espresso il proprio parere.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.30.

5-01431 Misiti: Situazione di crisi in cui versa la società Alitalia Maintenance Systems e modalità di manutenzione degli aeromobili da parte della nuova Alitalia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aurelio Salvatore MISITI (Misto), replicando, ringrazia il rappresentante per la risposta resa, che tiene conto degli sviluppi che si sono avuti nel periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'interrogazione ad oggi. Ritiene che la manutenzione degli aeromobili sia di fondamentale importanza per la sicurezza dei passeggeri e ritiene che il Governo debba porre una particolare attenzione alle modalità in cui essa viene effettuata, proprio tenuto conto delle clausole contenute nei contratti di manutenzione con le aziende del settore, in particolare straniera.

5-01910 Schirru: Controllo della sicurezza nello scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatta. Fa presente che l'interrogazione si riferisce ad un episodio specifico occorso nell'aeroporto di Cagliari Elmas, che si è trovato privo di controllo per assenza di personale per più di due ore. Ricorda che casi analoghi di assenza del personale di controllo negli aeroporti hanno in passato permesso che accadesero fatti assai gravi, come ad esempio il deposito, nell'aerostazione, di un ordigno esplosivo. Giudica grave che la società responsabile non sia riuscita a provvedere alla sostituzione del personale assente.

5-02124 Esposito: Istituzione della fermata ferroviaria di Grugliasco, in Piemonte.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Fa presente inoltre che nella giornata di domani si svolgerà un incontro tra il Governo, la regione Piemonte e il comitato dei pendolari della regione medesima, al fine di pervenire ad un accordo in ordine ai servizi di trasporto ferroviario.

Stefano ESPOSITO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta e dell'informazione resa da ultimo. Rileva che si tratta della prima volta in cui viene data una conferma ufficiale da parte di Trenitalia in ordine ai servizi ferroviari oggetto dell'interrogazione. Ricorda tuttavia che la stazione di Grugliasco è stata costruita affinché i treni potessero effettuare una sosta ogni ora, quindi ritiene che le tre coppie di treni che saranno lì attivate rappresentino soltanto un primo passo. Fa presente, infatti, che attualmente i treni partono di Grugliasco dopo le nove del mattino e che questo reca un grave pregiudizio ai pendolari che non possono usufruire di questi servizi. Chiede quindi al Governo di mettere in atto le

opportune iniziative affinché la società Trenitalia possa anticipare l'orario delle corse ferroviarie, anche al fine di non dover successivamente sopprimerle per carenza di utenti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.45.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-01400 Giorgio Merlo: Riduzione dei servizi ferroviari nella tratta Torino-Roma, con particolare riferimento ai collegamenti notturni.

5-01686 Pelino: Soppressione della linea ferroviaria Sulmona-Carpinone.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Atto n. 141).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (atto n. 141),

considerato che:

gli articoli da 2 a 5, 8, 10, 11 e 13 fanno riferimento alla normativa dettata dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche, che non risulta ancora ratificato dall'Italia e di cui non si dispone di una traduzione ufficiale in italiano;

con riferimento ai suddetti articoli dello schema di decreto legislativo in esame, risulta pertanto opportuno avvalersi della possibilità, prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, di non applicare le disposizioni dell'ADN, di cui all'allegato III, capo III.1, della direttiva medesima fino al 30 giugno 2011 e, contestualmente, adottare ogni appropriata iniziativa per pervenire tempestivamente alla ratifica dell'ADN;

con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, risulta altresì opportuno, sotto il profilo formale, disciplinare in primo luogo le condizioni alle quali è autorizzato il trasporto di merci pericolose e successivamente i casi in cui è vietato il trasporto delle suddette merci;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, non risulta chiaro a quali direttive comunitarie, recanti modifiche e adeguamenti in materia di trasporto di merci pericolose, diverse o ulteriori rispetto a quelle finalizzate all'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, di cui al comma 1, si riferisca la facoltà di recepimento mediante provvedimento dell'Amministrazione, di concerto con le altre Amministrazioni interessate;

con riferimento agli articoli 6, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 4, e 7, comma 1, capoverso articolo 35, comma 4, dello schema di decreto legislativo in esame occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose in materia di trasporto nazionale di merci pericolose, a eccezione delle prescrizioni di costruzione, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto;

l'applicazione di tali norme deve essere attentamente valutata, anche al fine di evitare di introdurre, a livello nazionale, modifiche e differenziazioni rispetto ad una disciplina che, per effetto della direttiva 2008/68/CE, risulta uniforme a livello comunitario;

con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo in esame risulta opportuno rilevare che le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione, previste dal

comma 9 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dovrebbero applicarsi esclusivamente per violazioni riconducibili alla responsabilità del trasportatore; non risulta pertinente la riproduzione, come allegati dello schema di decreto legislativo in esame, peraltro non richiamati nell'articolato dello schema medesimo, degli allegati della direttiva 2008/68/CE, anche in considerazione del fatto che il comma 1 dell'articolo 10 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di adottare disposizioni transitorie aggiuntive facendo riferimento agli allegati della direttiva e che non sono riportate nei medesimi allegati deroghe nazionali relative all'Italia;

ai fini della garanzia della sicurezza nel trasporto di merci pericolose rappresenta un aspetto di fondamentale rilevanza l'anzianità dei veicoli e, in particolare, dei veicoli-cisterna;

al tempo stesso è necessario evitare il pesante impatto negativo che deriverebbe, per le imprese del settore dell'autotrasporto, dall'applicazione immediata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle disposizioni previste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche, in materia di obbligo dell'adozione da parte dei veicoli cisterna dell'ABS e dei dispositivi di limitazione di velocità;

occorre pertanto, per un verso, avvalersi della possibilità di prevedere disposizioni transitorie di cui all'allegato I, capo I.2, della direttiva 2008/68/CE e, per l'altro, disciplinare, attraverso un proficuo confronto con le associazioni di categoria coinvolte, la graduale esclusione dalla circolazione dei veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo schema di decreto legislativo in esame;

occorre altresì introdurre efficaci misure di sostegno al rinnovo del parco dei veicoli cisterna, mediante demolizione dei veicoli non conformi alle disposizioni dello

schema di decreto legislativo in esame che siano stati costruiti in data anteriore al 1° gennaio 1997;

ai fini di tutela della sicurezza del trasporto di merci pericolose, risulta altresì essenziale predisporre un sistema efficace di monitoraggio e controllo del trasporto di tali merci; nonostante le numerose iniziative adottate al riguardo da singole regioni, un sistema di monitoraggio e controllo efficace richiede di essere progettato, sviluppato e implementato a livello nazionale, in modo da costituire una struttura unitaria di riferimento per tutte le regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: « dal 1° luglio 2009 » con le seguenti: « dal 1° luglio 2011 »;

2) all'articolo 5, sopprimere il comma 2;

3) all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo la parola « può » inserire le seguenti: « , esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, »;

4) all'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: « f) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. Alle sanzioni amministrative accessorie di cui al periodo precedente è soggetto anche chi non rispetta le disposizioni del comma 4, primo e secondo periodo » »;

5) all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 35, comma 4, primo periodo, dopo

la parola « può » inserire le seguenti: « , esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, »;

6) all'articolo 8, aggiungere in fine il seguente comma: « 16-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011 »;

7) all'articolo 11, aggiungere in fine il seguente comma: « 15-*bis*. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011 »;

8) all'articolo 13, aggiungere in fine il seguente comma: « 4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011 »;

9) dopo l'articolo 13 inserire il seguente: « ART. 13-*bis*. — (*Sistema nazionale di monitoraggio e controllo del trasporto delle merci pericolose*). — 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un sistema nazionale di monitoraggio, valutazione e controllo del trasporto di merci pericolose e di rifiuti pericolosi.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le informazioni rilevanti per l'attività di monitoraggio, la strumentazione tecnica necessaria, le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, valutazione e controllo a livello nazionale, le modalità di cooperazione con le strutture che svolgono analoghe attività a livello regionale »;

10) sopprimere gli allegati;

11) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dello svolgimento di un adeguato confronto con le associa-

zioni di categoria coinvolte, e, in particolare, con le associazioni di categoria dell'autotrasporto, dei produttori di veicoli e dei committenti di trasporti di merci pericolose, emani un proprio decreto, in tempi tali da assicurarne l'entrata in vigore entro il 1° gennaio 2010, con cui, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame, si adottano le seguenti disposizioni transitorie aggiuntive:

a) è autorizzato l'utilizzo, per il trasporto nazionale su strada di determinate classi di merci pericolose, da individuarsi anche in ragione della ridotta pericolosità delle merci e delle operazioni di trasporto, di determinati veicoli-cisterna e di cisterne, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, a condizione che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996 e che siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, per il periodo massimo di 25 anni rispettivamente dalla data della loro prima immatricolazione o immissione in servizio;

b) si prevede che i veicoli-cisterna e le cisterne per il trasporto di merci pericolose appartenenti a classi diverse da quelle determinate ai sensi della lettera a), costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, possano continuare a essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale su strada per un periodo massimo di due anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;

12) il Governo adotti tutte le opportune iniziative per pervenire tempestivamente alla ratifica dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche;

13) il Governo adotti tutte le opportune iniziative per introdurre efficaci misure di sostegno al rinnovo del parco dei veicoli-cisterna, mediante demolizione dei veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/CE, come recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, che siano stati costruiti in data anteriore al 1° gennaio 1997;

14) il Governo adotti tutte le opportune iniziative per destinare risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate alla realizzazione di un sistema nazionale di monitoraggio, valutazione e controllo del trasporto di merci pericolose e di

rifiuti pericolosi, tenendo in particolare considerazione i sistemi di rilevazione disciplinati dalla direttiva n. 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità, sotto il profilo formale, di riformulare l'articolo 3, disciplinando, al comma 1, le condizioni alle quali è autorizzato il trasporto di merci pericolose e, al comma 2, le fattispecie per le quali è vietato il trasporto delle suddette merci.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-01431 Misiti: Situazione di crisi in cui versa la società Alitalia Maintenance Systems e modalità di manutenzione degli aeromobili da parte della nuova Alitalia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La questione che viene sollevata dall'onorevole Misiti riguarda il mancato rinnovo da parte di CAI/Alitalia del contratto di manutenzione degli aeromobili con la società AMS, già facente parte del Gruppo prima della privatizzazione della compagnia di bandiera.

Onorevole Misiti, sappiamo tutti che nel periodo di crisi il mantenimento dei posti di lavoro è un argomento di primaria rilevanza. Lo è soprattutto per il Governo che, proprio per salvare il più alto possibile numero di posti di lavoro del settore, aveva deciso di avviare l'operazione di salvataggio di Alitalia. Come notorio, senza tale intervento, che sta dando oggi i suoi frutti, con tutta probabilità la compagnia di bandiera sarebbe già fallita *in toto* e non staremmo qui a parlarne.

Infatti, nonostante le pessimistiche previsioni degli oppositori, l'operazione CAI/Alitalia si sta rivelando un successo. I risultati in termini di pareggio di bilancio e di innalzamento dei servizi – seppure, lo dobbiamo ammettere, dopo un'iniziale fase di difficoltà – lo stanno dimostrando.

Assicuro che tutto quello che il Governo ha fatto per Alitalia è sempre stato nell'ottica della salvaguardia di una importante realtà industriale quale era la nostra compagnia di bandiera e, quindi, per la salvaguardia dell'occupazione.

Tanto premesso, va tuttavia osservato che stante l'attuale assetto societario della società CAI, la questione del mancato rinnovo da parte della stessa a AMS rientra tra le scelte operate dal Vettore sulla base di logiche aziendali sulle quali, come

sancito dal Regolamento CE-1008/2008, ogni singolo Stato membro non può incidere.

In relazione alle vicende dell'Alitalia Maintenance System, dunque, non si può che confermare sostanzialmente i fatti a conoscenza dell'onorevole interrogante. Fatti, si ribadisce, sui quali il Governo non ha potere di intervento diretto.

In relazione all'attività manutentiva eseguita dalla ditta turca MNG Technics (con sede operativa ad Istanbul) sugli aeromobili dell'Alitalia, merita precisare che fu la precedente gestione aziendale dell'Alitalia-Servizi ad attivare un contratto per la manutenzione degli aeromobili tipo MD80 e A320F. In più, nonostante questa fosse certificata EASA, Alitalia Servizi, come da prassi interna, effettuò, nell'agosto del 2008, un *audit* di qualificazione della ditta di manutenzione che si concluse positivamente.

Tuttavia, si sottolinea, per quanto riguarda i contratti di manutenzione per i motori, che la parte M del Regolamento Europeo 2042/2003 non li considera obbligatori in quanto la manutenzione dei motori può essere gestita al pari degli altri componenti.

Sempre con riferimento all'attività manutentiva si rappresenta poi che dall'agosto 2008 solo due aeromobili sono stati inviati presso il fornitore turco: un MD80 marche I-DATO ed un A321 marche I-BIXO entrambe come Alitalia-Servizi. Nello specifico, la durata dell'operazione su quest'ultimo si protrasse dai primi di dicembre 2008 sino al gennaio 2009;

quindi dopo l'avvio delle operazioni da parte di Alitalia-CAI. La maggiore criticità ha in effetti riguardato il velivolo Airbus A321 marche I-BIXO che, pochi giorni dopo il rilascio in servizio dall'operazione « C » eseguita dalla ditta turca (aeromobile riammesso in servizio in data 21 gennaio 2009), durante la fase di taxi, prima del decollo, ha subito la rottura di un componente del carrello anteriore. Le indagini condotte da Alitalia, e verificate da ENAC,

hanno evidenziato che la causa dell'inconveniente è attribuibile ad un errore umano commesso dal personale di manutenzione della ditta MNG Technics.

Merita sottolineare, infine, che Alitalia CAI non ha rinnovato i contratti con il fornitore e le operazioni di manutenzione pesante sugli aeromobili tipo MD80 e A320F sono state effettuate quasi totalmente dalla Atitech di Napoli Capodichino.

ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-01910 Schirru: Controllo della sicurezza
nello scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'episodio al quale si riferisce l'interrogante risale alla notte tra il 5 e il 6 ottobre 2009 (e non alla notte tra il 4 e il 5).

La Sogaer Security, controllata dalla SOGAER S.p.a., è la Società che si occupa presso l'aerostazione di Cagliari-Elmas dell'attività di security; in particolare, assicura il controllo dei passeggeri e dei rispettivi bagagli a mano, dei bagagli da stiva, della vigilanza tramite TV.CC. e delle ronde.

Tale Società ha recentemente riorganizzato i turni notturni del personale, prevedendo la presenza in servizio di un Capo Varco (con orario h. 22,00-06,00), di due addetti Guardie Particolari Giurate presso la sala monitor (tale da garantire l'operatività della sala anche in caso di assenza improvvisa di una unità) e altri due addetti presso il varco doganale sud con inizio alle h. 04,30.

Ai primi di ottobre erano ancora in corso le trattative e i chiarimenti con le

rappresentanze sindacali aziendali RSA, allorché la Società ha registrato un inconsueto numero di assenze per malattia, culminate nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, quando le cinque unità previste in turno hanno comunicato, tre nella serata del 5, due nelle primissime ore del 6, la propria assenza per malattia.

Immediatamente, sono stati attivati i canali di ricerca di personale in sostituzione (con esito negativo), mentre è stato raggiunto e richiamato in servizio il Capo Turno reperibile, che, presentatosi regolarmente in servizio, ha assicurato la vigilanza dei varchi di accesso alla sala imbarchi.

Inoltre, la Polizia di Stato, immediatamente informata di quanto stava accadendo con particolare riferimento alla sala monitor, ha provveduto ad integrare col proprio personale le necessarie misure di sicurezza a protezione dello scalo.

Alla ripresa mattutina della attività di volo la situazione si era già normalizzata.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-02124 Esposito: Istituzione della fermata ferroviaria di Grugliasco, in Piemonte.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il caso dei servizi ferroviari offerti ai cittadini del torinese è emblematico di come, con l'aiuto di uno Stato responsabile ed attento ai bisogni del territorio, si riesca ad intervenire per far sì che alle necessità tecniche aziendali si affianchino le necessità degli utenti.

L'istituzione delle fermate dei treni veloci alla stazione torinese di Porta Susa e quelle dei treni regionali nella nuova stazione di Grugliasco costituiscono un successo degli sforzi congiunti della gente e del Governo.

Ascoltando i bisogni della popolazione, il Governo ha saputo mediare con Trenitalia che, grazie alla disponibilità dimostrata dall'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mario Moretti, ha riconosciuto l'importanza dell'istanza arrivando a rimodulare alcune delle sue scelte industriali che parevano immutabili.

Non sono servite vane opposizioni di maniera né proclami ideologici ma è risultata invece fruttuosa una attenta e minuziosa opera di mediazione che abbiamo saputo svolgere coinvolgendo tutti i soggetti interessati.

Nel caso della cosiddetta fermata universitaria di Grugliasco, il pragmatismo del Governo è stato risolutivo. Dopo un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dell'opera, senza fare troppi ed inutili proclami, è stata avviata immediatamente una mediazione con Trenitalia per evitare che gli 1,5 milioni di euro dei contribuenti spesi per la stazione fossero stati spesi inutilmente. Invece, i tre treni richiesti sono stati ottenuti con soddisfa-

zione di tutti. Questa è la politica dei fatti per la città di Torino e per i cittadini.

A partire dal prossimo orario in vigore dal 13 dicembre 2009, sarà quindi possibile attivare la fermata a Grugliasco per tre coppie di collegamenti regionali (feriali); in particolare si tratta:

per le partenze verso Torino, di una coppia di treni in fascia mattutina e di un collegamento nelle ore serali;

per gli arrivi da Torino, di tre treni distribuiti tra mattino, pomeriggio e sera.

Il dettaglio degli orari di fermata sarà definito unitamente all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana della regione Piemonte, in un incontro tecnico convocato a tal fine dalla stessa Agenzia per il 4 dicembre prossimo.

L'eventuale attivazione di ulteriori fermate a Grugliasco è strettamente connessa a rilevanti variazioni dei collegamenti a carattere regionale sulle relazioni Torino – Bardonecchia e Torino – Susa la cui attuazione, oltre che da verifiche tecniche più approfondite, dipende dalle valutazioni e determinazioni della regione Piemonte e dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, a cui competono le relative scelte di programmazione.

Credo di poter esprimere il comune senso di soddisfazione anche da parte del territorio rivolgendo un ringraziamento per il lavoro svolto da tutti i soggetti interessati a partire dal Ministro Matteoli – che molto si è speso in questa operazione – i rappresentanti del PdL locale ed i vertici di Ferrovie dello Stato.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola (*Svolgimento e conclusione*) . 133

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali (*Esame e rinvio*) 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 137

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione diretta sul sito internet della Camera dei deputati e la trasmissione televisiva differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Focalizza quindi i principali temi emersi nel corso del ciclo di audizioni svolte in relazione all'indagine conoscitiva in titolo della quale l'audizione del Mini-

stro, che introduce, può essere considerata il momento conclusivo.

Claudio SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*, ringrazia il Presidente Gibelli e svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Matteo COLANINNO (PD), Alberto TORAZZI (LNP), Enzo RAISI (PdL), Gabriele CIMADORO (IdV), Anna Teresa FORMISANO, (UdC), Arturo IANNACCONI (Misto-MpA-Sud), Giuseppe GALATI (PdL), Ludovico VICO (PD), Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), Andrea LULLI (PD), Santo Domenico VERSACE (PdL), Erminio Angelo QUARTIANI (PD), Lido SCARPETTI (PD) ai quali risponde Claudio SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 15.35.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 2754 Vignali.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che in relazione alla proposta di legge della quale la Commissione inizia l'esame oggi (C. 2754, Vignali e altri, Statuto delle imprese) la Presidenza si riserva di effettuare un'istruttoria al fine di verificare quali proposte, delle numerose assegnate alla X Commissione e vertenti su materie attinenti alle politiche in favore delle imprese, contengano disposizioni incluse anche nella proposta in esame, al fine di procedere ad eventuali abbinamenti.

Da quindi la parola al collega Raisi per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Enzo RAISI, *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame, recante « Norme per la tutela della libertà d'impresa » si compone di 23 articoli suddivisi in VII Capi dedicati rispettivamente a finalità e principi (articoli 1-3); rapporti con le istituzioni (articoli 4-8); disposizioni in materia di micro, piccole e medie imprese e di politiche pubbliche (articoli 9-13); disposizioni in materia di nuove imprese (articolo 14); istituzione dell'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese (articoli 15-16); istituzione di una Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese (articolo 17-19); norme transitorie finali (articoli 20-23).

In particolare essa è volta a stabilire, nel quadro di uno « Statuto delle imprese », i diritti fondamentali delle imprese

definendone lo status giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), relativamente alle quali si intendono altresì recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act, importante comunicazione adottata dalla Commissione europea il 25 giugno 2008.

Ricorda in proposito che il citato Small business Act, enucleando 10 principi fondamentali, mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee affrontando tutti i temi della vita delle piccole e medie imprese (PMI), dall'accesso al credito alla semplificazione amministrativa, dagli interventi fiscali all'innovazione tecnologica, dall'efficienza energetica all'ambiente, dal sostegno agli investimenti alla formazione, fino alla facilitazione della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il fine della comunicazione è quello di sottolineare che le politiche comunitarie e nazionali devono tenere maggiormente conto del contributo delle PMI alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

Il 27 novembre 2009 la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e UniCredit Group hanno firmato un accordo per un finanziamento di 300 milioni di euro destinato alle PMI italiane.

Il 17 dicembre 2008 la Commissione europea ha adottato un « Quadro temporaneo per gli aiuti di stato per il sostegno all'accesso al credito nell'attuale crisi finanziaria e ed economica » i cui parametri saranno applicati agli aiuti di Stato adottati fino al 31 dicembre 2010 e potranno beneficiarne le imprese che abbiano iniziato a trovarsi in difficoltà dopo il 1° luglio 2008.

In particolare le finalità del provvedimento in esame esplicitate dall'articolo 1 sono, tra l'altro: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle mi-

cro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 2 esplicita i principi fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l'avvio dell'attività d'impresa, la semplificazione burocratica, la tassazione, la successione d'impresa; l'adozione di norme certe sull'attività d'impresa; oneri procedurali relativi all'attività imprenditoriale posti a carico della pubblica amministrazione; innovazione per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.

L'articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese. Vengono riconosciute quali associazioni di rappresentanza delle imprese quelle rappresentate nel sistema delle camere di commercio.

L'articolo 4 prevede l'introduzione di una valutazione dell'impatto sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della regolazione pubblica.

In particolare prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese « delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative », anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima della presentazione delle relative proposte.

Per l'attuazione di tali disposizioni a livello territoriale, le regioni e gli enti locali possono istituire appositi organi, anche in forma associata e con il concorso delle camere di commercio.

L'articolo 5 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il rispetto di alcuni principi generali dell'azione amministrativa nei confronti delle imprese. Il comma 2 prevede la pubblicazione e l'aggiornamento di norme e requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività

imprenditoriale, tramite le camere di commercio, e, a favore delle micro, piccole e medie imprese, l'adozione di procedure semplificate e meno onerose per l'avvio e l'esercizio dell'attività. Il comma 3 stabilisce che l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività di impresa è richiesta solo per quelle attività che comportano gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali. A tutela delle imprese, il comma 4 generalizza sia l'obbligo di provvedere delle amministrazioni entro il termine di novanta giorni per le domande presentate, sia l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso. Il comma 5 impedisce alla pubblica amministrazione di richiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso della medesima pubblica amministrazione. Il comma 6 prevede che lo Stato è tenuto a garantire alle micro, piccole e medie imprese il ricorso a misure specifiche riguardanti periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, mentre ai sensi del comma 7 la pubblica amministrazione è obbligata alla liquidazione dei corrispettivi dovuti ai fornitori di beni e servizi al massimo entro novanta giorni.

L'articolo 6 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.

La norma indica tra i soggetti incaricati del rilascio della certificazione gli enti di normalizzazione.

L'articolo 7 reca misure di favore per gli imprenditori in stato di insolvenza, volte a fissare il limite di un anno per le procedure legali di scioglimento dell'impresa e a garantire agli stessi soggetti i medesimi trattamenti previsti per chi avvia una nuova impresa. La medesima disposizione, inoltre, nell'ambito delle procedure di fallimento, pone a carico dello Stato gli oneri dovuti ai fornitori privilegiati che siano micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 8 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea attra-

verso l'istituzione di portali telematici (comma 1) nonché a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese nell'aggiudicazione degli appalti (commi 2 e 3).

L'articolo 9 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i distretti industriali, i meta-distretti, i distretti tecnologici, le reti d'impresa, le imprese femminili e le imprese giovanili.

L'articolo 10 reca disposizioni volte ad incentivare lo spirito di imprenditorialità, che costituisce uno degli obiettivi del provvedimento in esame. In particolare si prevede che lo Stato è tenuto ad incentivare le imprese, in particolare familiari, in modo da favorirne lo sviluppo, ad introdurre il concetto di imprenditorialità come competenza chiave nei programmi dell'istruzione scolastica ed universitaria e a predisporre un tutoraggio soprattutto a favore delle imprese femminili e giovanili.

L'articolo 11 interviene in materia di competitività e di produttività imprenditoriale prevedendo forme di sostegno e di valorizzazione promosse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali – anche mediante trattamenti di maggiore favore in ambito autorizzativo e fiscale a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, delle imprese giovanili, delle imprese femminili e di altre determinate tipologie di imprese. Inoltre viene riservato un trattamento di maggior favore alle imprese che si organizzano secondo il principio di rete (distretti, meta-distretti, distretti tecnologici e reti di imprese). Le norme in commento sono finalizzate a garantire alle imprese condizioni di competitività sulla base del principio di sussidiarietà e il loro accesso al sistema degli incentivi pubblici.

L'articolo 12 prevede che lo Stato favorisce l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, al fine di renderle più competitive e produttive.

L'articolo 13 individua alcune misure fiscali finalizzate a sostenere la capitaliz-

zazione e la crescita delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, i provvedimenti di attuazione dovranno essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le misure indicate riguardano agevolazioni in favore delle imprese (reinvestimento degli utili e semplificazioni in materia di imposizione e versamento delle imposte) nonché benefici in favore dei soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, che investono nel capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede l'introduzione di misure di favore in materia di trasferimento delle imprese. Il comma 4 stabilisce che la pressione fiscale complessiva a carico delle imprese non può essere superiore al 45 per cento e che le imposte dirette dovute non possono essere determinate in funzione dei costi sostenuti dalle stesse. Infine, il comma 5 stabilisce che lo Stato non può procedere alla riscossione delle imposte nei confronti delle imprese che vantino un credito nei confronti dello Stato.

L'articolo 14 prevede l'introduzione di misure agevolative pluriennali in favore delle imprese avviate da soggetti di età inferiore a 35 anni (imprese giovanili), delle imprese tecnologiche, delle imprese femminili e delle imprese localizzate in aree svantaggiate (comma 1). In particolare, il comma 2 prevede l'esenzione da ogni forma di tassazione generale e locale nonché l'esclusione dell'applicabilità delle procedure di fallimento e di amministrazione controllata. Inoltre, per le imprese di servizi nonché per le imprese di produzione la cui attività non comporta gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, è prevista anche l'esenzione da qualunque obbligo ad eccezione di quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e quello della comunicazione allo sportello unico per le imprese. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche aree e locali a titolo gratuito per i primi cinque anni di attività (comma 3). Inoltre,

le camere di commercio garantiscono formazione e assistenza anche operativa alle tipologie di imprese considerate dall'articolo in esame (comma 4).

Gli articoli 15 e 16 istituiscono l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione e di effettuare l'analisi di impatto preventivo e la verifica di impatto successivo sulle imprese in questione degli atti normativi.

Gli articoli 17, 18 e 19 istituiscono la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, composta da 10 deputati e da 10 senatori che ha il compito di valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia di micro, piccole e medie imprese e di formulare osservazioni e proposte, con cadenza annuale, sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente. In particolare l'articolo 19 quantifica in 20 mila euro per il 2009 e 30 mila euro a decorrere dal 2010 le spese per il funzionamento della Commissione e dispone che esse sono poste a carico, in parti uguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'articolo 20 prevede che le regioni possono prevedere norme più favorevoli per le micro, piccole e medie imprese purché non contrastino con il provvedimento in esame.

L'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione) e ai provvedimenti attuativi (da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore).

L'articolo 22, in materia di abrogazioni, dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali sono tenuti a pubblicare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle leggi e dei regolamenti espressamente abrogati.

L'articolo 23, quanto agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame, dispone che fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, relativo alle spese di funzionamento della istituenda Commissione parlamentare, si provvede con le risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore di RAI Sport (*Audizione svolta*) 138

PROCEDURE INFORMATIVE

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Interviene per la RAI il direttore di RAI Sport, dottor Eugenio De Paoli, accompagnato dal dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Audizione del direttore di RAI Sport.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce quindi il direttore di RAI Sport.

Il dottor DE PAOLI svolge una relazione illustrativa dell'attività della testata sportiva di cui è direttore, nonché delle sue prospettive, con specifico riferimento ai prossimi e rilevanti appuntamenti sportivi internazionali, soprattutto in relazione alle difficoltà della RAI di competere per l'acquisto dei diritti televisivi dei grandi eventi.

Vengono quindi formulate domande e svolte considerazioni dai senatori BUTTI (PdL), MORRI (PD) e VITA (PD) e dai deputati RAO (UdC), MAZZUCA (PdL), LAINATI (PdL), SARDELLI (Misto-MpA-Sud) e CARRA (PD), nonché dal Presidente ZAVOLI.

Alle domande poste fornisce dettagliata risposta il direttore DE PAOLI.

Il PRESIDENTE formula alcune considerazioni conclusive, con particolare riferimento al tema del razzismo nello sport, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	139
Sulla pubblicità dei lavori	139
Audizione del presidente della regione Campania	139
Sull'ordine dei lavori	140

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il presidente della Regione Campania, onorevole Antonio Bassolino accompagnato dal dottor Mario Santangelo, assessore alla sanità, dal dottor Walter Ganapini, assessore all'ambiente e dal dottor Gualfardo Montanari, dirigente della Regione Campania.

La seduta comincia alle 13.50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione, ferma restando la consultabilità dell'elenco nei locali dell'archivio della Commissione.

Informa altresì che si è conclusa la procedura di conferimento di incarico di collaboratore a tempo pieno della Commissione del dottor Giuseppe Leotta il quale, avendo prestato giuramento, può partecipare ai lavori della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del presidente della regione Campania.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente della Regione Campania onorevole Antonio Bassolino, accompagnato dal dottor Mario Santangelo, assessore alla sanità, dal dottor Walter Gana-

pini, assessore all'ambiente. Tale audizione è stata richiesta per approfondire il tema del condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, oggetto del rapporto elaborato dal Censis, su cui la Commissione ha avviato un dibattito.

Il Presidente BASSOLINO svolge la propria relazione.

Pongono quesiti e formulano osservazioni, l'onorevole LABOCSETTA, i senatori MARITATI, COSTA, LI GOTTI e SARRO, gli onorevoli BOSSA, TASSONE, PICCOLO e GRANATA, con un passaggio in seduta segreta, il senatore LUMIA, con un passaggio in seduta segreta, e l'onorevole GARAVINI.

Il Presidente BASSOLINO risponde ai quesiti posti, con un passaggio in seduta segreta, riservandosi di trasmettere eventuali integrazioni scritte.

Il PRESIDENTE, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori.

La senatrice DELLA MONICA chiede l'acquisizione di alcuni atti giudiziari.

Il PRESIDENTE assicura che darà seguito alla richiesta.

La seduta termina alle 16.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI COMUNITARI:

Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini. COM(2009)262 def. (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale)</i>	8
<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)</i>	11

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierio, C. 1296 Vitali, C. 1669 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco, recanti «Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate».	
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato ...	14
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo di polizia penitenziaria .	14

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 137 Ascierio, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2711</i>)	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	24

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti del Colap e di Assoprofessioni, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	25
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	27
Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (<i>Seguito esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	28
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	28
Audizione di rappresentanti di associazioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab » e C. 2769 Cota e altri recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28
SEDE REFERENTE:	
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Esame e rinvio</i>)	29
DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	33
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini	36

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	37
Sui lavori della Commissione	38

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.	
Audizione di rappresentanti di Action Aid in occasione della Giornata mondiale di lotta all'AIDS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	39

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008. Atto n. 137.	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
ERRATA CORRIGE	49

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 50

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 52

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 54

ALLEGATO 1 (*Emendamenti dichiarati inammissibili per estraneità di materia*) 58

ALLEGATO 2 (*Emendamenti dichiarati inammissibili per carenza di compensazione*) 109

ALLEGATO 3 (*Emendamenti dichiarati inammissibili per inidoneità di compensazione*) 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 57

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno 115

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF) sulla situazione della sicurezza del trasporto ferroviario in Italia 116

RISOLUZIONI:

7-00222 Gentiloni Silveri: Sviluppo della banda larga e superamento del digital divide.

7-00232 Crosio: Sviluppo della banda larga con particolare riferimento ai distretti industriali.

7-00235 Bergamini: piano di interventi per lo sviluppo della banda larga (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00222, n. 7-00232 e n. 7-00235*) 117

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Atto n. 141 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) 118

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 125

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 122

INTERROGAZIONI:

5-01431 Misiti: Situazione di crisi in cui versa la società Alitalia Maintenance Systems e modalità di manutenzione degli aeromobili da parte della nuova Alitalia	123
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	129
5-01910 Schirru: Controllo della sicurezza nello scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas	123
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	131
5-02124 Esposito: Istituzione della fermata ferroviaria di Grugliasco, in Piemonte	124
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
AVVERTENZA	124

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	133

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali (<i>Esame e rinvio</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore di RAI Sport (<i>Audizione svolta</i>)	138
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni del presidente	139
Sulla pubblicità dei lavori	139
Audizione del presidente della regione Campania	139
Sull'ordine dei lavori	140

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,94



16SMC0002550